

ALLEGATO A

**DECISIONE E RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE  
DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1974**

## INDICE DELL'ALLEGATO A

DECISIONE . . . . .	<i>Pag.</i>	9
Conto del bilancio . . . . .	»	19
Conto del patrimonio . . . . .	»	31
Conto dell'Azienda foreste demaniali . . . . .	»	38
Conto del Fondo di solidarietà nazionale . . . . .	»	43

## RELAZIONE

## CAPITOLO I

## PRESIDENZA DELLA REGIONE

— Premessa - Regolamenti non emanati . . . . .	<i>Pag.</i>	51
— Considerazioni generali ed aspetti finanziari della gestione . . . . .	»	51
— Organizzazione dei servizi e del personale . . . . .	»	56

## CAPITOLO II

## ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE

— Considerazioni generali ed aspetti finanziari della gestione . . . . .	<i>Pag.</i>	62
— Attività istituzionale . . . . .	»	63
— Fondo di solidarietà nazionale . . . . .	»	70
— Interventi per le zone colpite dai terremoti del 1967 e 1968 . . . . .	»	71
— Provvedimenti legislativi in materia di agricoltura . . . . .	»	72

## CAPITOLO III

## ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI

— Premessa . . . . .	<i>Pag.</i>	74
— Considerazioni generali sulla gestione . . . . .	»	75

## CAPITOLO IV

## ASSESSORATO REGIONALE DELLE FINANZE

— Premessa . . . . .	<i>Pag.</i>	76
— Considerazioni generali sulla gestione . . . . .	»	77

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## CAPITOLO V

ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA E COMMERCIO,  
ARTIGIANATO E PESCA

— Premessa . . . . .	<i>Pag.</i>	79
— Considerazioni generali e aspetti finanziari della gestione . . . . .	»	79
— Organizzazione dei servizi e del personale . . . . .	»	81
— Beni e servizi strumentali . . . . .	»	82
— Miniere . . . . .	»	82
— E.S.P.I. . . . .	»	83
— Artigianato . . . . .	»	85
— Pesca e attività marinare . . . . .	»	85
— Tabelle . . . . .	»	86

## CAPITOLO VI

## ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

— Considerazioni generali ed aspetti finanziari della gestione . . . . .	<i>Pag.</i>	91
— Organizzazione dei servizi e personale . . . . .	»	95
— Edilizia . . . . .	»	97
— Viabilità . . . . .	»	99
— Attività in ordine a interventi in dipendenza di pubbliche calamità . . . . .	»	100
— Costruzione e completamento dell'Aeroporto di Palermo (Punta Raisi) . . . . .	»	101
— Tabelle . . . . .	»	102

## CAPITOLO VII

## ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO E DELLA COOPERAZIONE

— Considerazioni generali e aspetti finanziari della gestione . . . . .	<i>Pag.</i>	107
— Attività istituzionali . . . . .	»	107
— Gestioni fuori bilancio . . . . .	»	110
— Enti finanziati dall'Assessorato del lavoro e della cooperazione . . . . .	»	112

## CAPITOLO VIII

## ASSESSORATO REGIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE

— Considerazioni generali ed aspetti finanziari della gestione . . . . .	<i>Pag.</i>	114
— Attività istituzionali . . . . .	»	114

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## CAPITOLO IX

## ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITÀ

— Considerazioni generali ed aspetti finanziari della gestione . . . . .	<i>Pag.</i>	119
— Attività istituzionali . . . . .	»	119
— Fondo nazionale ospedaliero . . . . .	»	120
— Asili nido . . . . .	»	120
— Fondo di solidarietà nazionale . . . . .	»	120
— Infezione colerica . . . . .	»	120
— Gestione fuori bilancio . . . . .	»	121

## CAPITOLO X

## ASSESSORATO REGIONALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

— Considerazioni generali ed aspetti finanziari della gestione . . . . .	<i>Pag.</i>	122
— Organizzazione dei servizi e personale . . . . .	»	124
— Attività di programmazione . . . . .	»	125
— Le zone industriali . . . . .	»	126
— Provvidenze straordinarie per lo sviluppo dei comuni di Licata e Palma di Montechiaro . . . . .	»	126
— Tabelle . . . . .	»	127

## CAPITOLO XI

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,  
COMUNICAZIONI E TRASPORTI

— Considerazioni generali ed aspetti finanziari della gestione . . . . .	<i>Pag.</i>	133
--	-------------	-----

## CAPITOLO XII

## I RENDICONTI AMMINISTRATIVI

— La gestione della spesa per mezzo di funzionari delegati . . . . .	<i>Pag.</i>	138
— Gestioni fuori bilancio . . . . .	»	141

## CAPITOLO XIII

AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI . . . . .	<i>Pag.</i>	142
---	-------------	-----

**DECISIONE**

PAGINA BIANCA

## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE DEI CONTI

## A SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti Magistrati:

<i>Presidente di Sezione:</i>	dott. Ciro PAGLIARA, <i>Presidente</i>
<i>Presidente di Sezione:</i>	dott. Beniamino ALIFFI
<i>Consigliere:</i>	dott. Giuseppe BONACCI
<i>Consigliere:</i>	dott. Sedulio AMARI
<i>Consigliere:</i>	dott. Giuseppe TRISTANO
<i>Consigliere:</i>	dott. Ubaldo FATTA
<i>Consigliere:</i>	dott. Aurelio GRASSI (relatore)

ha pronunciato la seguente

## DECISIONE

nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione siciliana e degli annessi conti consuntivi dell'Azienda per le foreste demaniali della Regione e del Fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio finanziario 1974.

Visto il rendiconto generale oggetto del presente giudizio ai fini della pronuncia di parificazione;

visti gli atti relativi e le scritture della Corte;

visti l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, lo Statuto della Regione si-

ciliana, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1948, n. 655, e il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge regionale 9 maggio 1974, n. 8, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio 1974 e le successive variazioni;

viste le conclusioni scritte del Procuratore generale, depositate nella segreteria della Corte il 30 giugno 1975;

uditi, nella pubblica udienza del 10 luglio 1975, il magistrato relatore, consigliere dott. Aurelio Grassi, ed il Pubblico Ministero, nella persona del vice Procuratore generale dott. Rosario Occhipinti.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<p style="text-align: center;"><b>FATTO</b></p> <p>Il rendiconto generale della Regione siciliana e gli annessi conti dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione e del Fondo di</p>	<p>solidarietà nazionale sono stati presentati alla Corte dei conti il 26 giugno 1975, e quindi nei termini di legge.</p> <p>Le risultanze del rendiconto in giudizio e degli annessi conti sono le seguenti:</p>
---	---

## RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA

Esercizio 1974

## COMPETENZA

*Entrate accertate:*

TITOLO I. — <i>Entrate tributarie</i> . . . . .	L.	329.237.262.301
TITOLO II. — <i>Entrate extratributarie</i> . . . . .	»	100.339.937.574
<hr/>		
Totale titoli I e II . . . . .	L.	429.577.199.875
Spese correnti . . . . .	»	186.290.645.316
<hr/>		
Avanzo economico . . . . .	L.	243.286.554.559
<hr/>		
TITOLO III. — <i>Entrate derivanti da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, ecc.</i> . . . . .	L.	105.228.244.421
<hr/>		
Totale titoli I, II e III . . . . .	L.	534.805.444.296
Accensione di prestiti . . . . .	»	72.000.000.000
Entrate per partite di giro . . . . .	»	314.113.456
<hr/>		
Totale complessivo delle entrate accertate . . . . .	L.	607.119.557.752
<hr/>		

*Spese impegnate:*

TITOLO I. — <i>Spese correnti</i> . . . . .	L.	186.290.645.316
TITOLO II. — <i>Spese in conto capitale</i> . . . . .	»	432.894.116.900
<hr/>		
Totale titoli I e II . . . . .	L.	619.184.762.216
Rimborso di prestiti . . . . .	»	12.005.710.261
Spese per partite di giro . . . . .	»	—
<hr/>		
Totale complessivo delle spese impegnate . . . . .	L.	631.190.472.477
<hr/>		



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO:

Totale complessivo entrate accertate . . .	L.	607.119.557.752
Totale complessivo spese impegnate . . .	»	631.190.472.477
Disavanzo finanziario . . .	L.	24.070.914.725

## RESIDUI DA RIPORTARE ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO:

*Attivi*

Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 1974 . . .	L.	220.219.802.658
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti . . .	»	336.638.273.775
Somme riscosse e non versate fino alla chiusura dell'esercizio 1974 . . . . .	»	19.921.549.914
Totale residui attivi al 31 dicembre 1974 . . .	L.	576.779.626.347

*Passivi:*

Somme rimaste da pagare in conto esercizio 1974 . . . . .	L.	271.596.356.385
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti . . . . .	»	293.617.617.252
Totale residui passivi al 31 dicembre 1974 . . . . .	L.	565.213.973.637

CONTO CONSUNTIVO DELL'AZIENDA DELLE FORESTE  
DEMANIALI DELLA REGIONE SICILIANA

Esercizio 1974

TITOLO I. — *Entrate e spese correnti:*

Entrate accertate . . . . .	L.	2.231.798.855
Spese impegnate (1) . . . . .	»	2.151.312.870
Avanzo economico . . . . .	L.	80.485.985

(1) Compreso l'avanzo di gestione di lire 260.383.188 (Cap. 1202) da versare in conto entrata del bilancio della Regione (Cap. 2651).

---

 LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
 

---

TITOLO II. — *Entrate e spese in conto capitale:*

Entrate accertate . . . . .	L.	2.920.636.635
Spese impegnate . . . . .	»	3.171.257.945
Accensione di prestiti . . . . .	»	—
Rimborso di prestiti . . . . .	»	—

## RIEPILOGO:

Entrate accertate . . . . .	L.	5.152.435.490
Spese impegnate . . . . .	»	5.322.570.815
Disavanzo finanziario . . . . .	L.	170.135.325

## RESIDUI DA RIPORTARE ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO:

*Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 1974 . . . . .	L.	327.306.005
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti . . . . .	»	789.415.649
Somme riscosse e non versate alla chiusura dell'esercizio 1974 . . . . .	»	—
Totale residui attivi al 31 dicembre 1974 . . . . .	L.	1.116.721.654

*Passivi:*

Somme rimaste da pagare in conto esercizio 1974 . . . . .	L.	4.259.604.680
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti . . . . .	»	2.532.565.030
Totale residui passivi al 31 dicembre 1974 . . . . .	L.	6.792.169.710

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## CONTO CONSUNTIVO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

Esercizio 1974

*Entrate:*

TITOLO II. — <i>Entrate extratributarie accertate</i> . . . . .	L.	137.809.490.196
TITOLO III. — <i>Alienazione di beni patrimoniali e rimborso di crediti</i> . . . . .	»	—
Totale titoli II e III . . . . .	L.	<u>137.809.490.196</u>

*Spese:*

TITOLO II. — <i>Spese in conto capitale impegnate</i> . . . . .	L.	<u>136.476.996.900</u>
---	----	------------------------

## RIEPILOGO:

Entrate accertate . . . . .	L.	137.809.490.196
Spese impegnate . . . . .	»	136.476.996.900
Avanzo finanziario . . . . .	L.	<u>1.332.493.296</u>

## RESIDUI DA RIPORTARE ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO:

*Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 1974 . . . . .	L.	57.834.347.335
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti . . . . .	»	44.096.044.150
Totale residui attivi al 31 dicembre 1974 . . . . .	L.	<u>101.930.391.485</u>

*Passivi:*

Somme rimaste da pagare in conto esercizio 1974 . . . . .	L.	129.547.910.716
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti . . . . .	»	274.099.358.157
Totale residui passivi al 31 dicembre 1974 . . . . .	L.	<u>403.647.268.873</u>

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ciò premesso, si rileva:

1) Con i provvedimenti appresso descritti sono stati disposti prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste: decreto del Presidente della Regione 11 marzo 1974, n. 12095, per lire 1.000.000; decreto del Presidente della Regione 20 giugno 1974, numero 12095, per lire 50.000.000.

Tali decreti non risulta che abbiano finora ottenuto dall'Assemblea regionale la convalida prescritta dall'articolo 42, ultimo com-

— eccedenza dei residui passivi sugli attivi al 1° gennaio 1974 . . .	L.	4.942.679.893
— eccedenza dei residui attivi sui passivi al 31 dicembre 1974 . . .	»	11.565.652.710
Totale . . . . .	L.	<u>16.508.332.603</u>

4) Le risultanze esposte nel conto del bilancio della Regione, per le entrate riscosse e versate e per le entrate rimaste da riscuotere e da versare, concordano con quelle contenute nel riassunto generale trasmesso dalla Ragioneria generale, corredato, per quanto attiene ai versamenti, delle attestazioni di benessere del competente servizio del Tesoro.

5) Per quanto concerne gli altri dati esposti nel conto del bilancio dell'esercizio assunto in giudizio, le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordano, per le singole partite e nelle risultanze finali, con le scritture della Corte.

6) Le somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio 1974 sono state accertate, alla chiusura dell'esercizio stesso, con appositi decreti assessoriali registrati dalla Corte.

7) Fra i residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1974, come già alla chiusura dell'esercizio precedente, è inclusa, sotto la voce « somme riscosse dallo Stato e non versate alla cassa regionale », la somma di lire 12.464.730.497 relativa a pregressi rapporti finanziari fra Stato e Regione per gli esercizi dal 1946 a tutto il 1965.

8) I dati inerenti agli accertamenti di bilancio sono esattamente riportati nella parte finanziaria del conto patrimoniale.

9) I dati esposti nel conto consuntivo dell'Azienda delle foreste demaniali della

ma, della legge di contabilità generale dello Stato.

2) Risulta dal rendiconto che rispetto alla previsione definitiva si è verificata una eccedenza di spesa di lire 68 sul capitolo 80804 (residui) dell'Assessorato Turismo.

3) Il disavanzo finanziario della gestione di competenza dell'esercizio 1974, determinato in lire 24.070.914.725, ha subito, per effetto della gestione dei residui, un miglioramento di lire 16.508.332.603, così costituito:

Regione per l'esercizio 1974 corrispondono, quanto all'entrata, al prospetto riassuntivo prodotto dall'Azienda stessa e, quanto alle spese, alle scritture della Corte; le somme rimaste da pagare in conto competenza sono state accertate, alla chiusura dell'esercizio, mediante decreti registrati dalla Corte; i dati inerenti agli accertamenti di bilancio sono esattamente riportati nel conto patrimoniale.

10) I dati esposti nel conto consuntivo del Fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio 1974 corrispondono, quanto all'entrata, al prospetto riassuntivo prodotto dal Fondo medesimo; le somme rimaste da pagare in conto competenza sono state accertate, alla chiusura dell'esercizio, mediante decreti registrati dalla Corte; i dati inerenti agli accertamenti di bilancio sono esattamente riportati nella parte finanziaria del relativo conto patrimoniale.

Nella pubblica udienza del 10 luglio 1975, il Pubblico ministero, illustrando le conclusioni scritte, ha rilevato che lo stato di previsione 1974 è stato approvato soltanto nel maggio dello stesso anno ed è quindi entrato in vigore ad anno finanziario inoltrato, il che ha accresciuto le difficoltà in cui si muovono le procedure di gestione della spesa pubblica. Riaffermati, poi, i principi che devono informare l'impostazione dei bilanci — quali quello dell'« annualità », spesso inficiato dalla tardiva adozione dei provvedimenti di variazione di bilancio; del-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'« unità », non rare volte leso dall'esistenza di gestioni fuori bilancio; della « specificazione », sovente vanificato dall'esistenza di capitoli con oggetto generico o di più capitoli con lo stesso oggetto; della « legittimità », frequentemente violato dagli stanziamenti non sorretti da norme sostanziali — ha rilevato che, durante il 1974, sono stati disposti prelevamenti dal « Fondo di riserva per spese impreviste » per complessive lire 51.000.000 e che i relativi provvedimenti non risultano ancora convalidati dall'Assemblea regionale. Ha, inoltre, osservato che nel rendiconto si riscontra una eccedenza di spesa relativamente al capitolo 80804 (residui) dell'Assessorato turismo. Posta, ancora, in rilievo la progressiva espansione dei residui sia attivi che passivi e la notevole entità delle giacenze di cassa, ha diffusamente trattato gli argomenti del personale regionale e delle prospettive di sviluppo economico.

Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo:

1) che venga mantenuta la riserva sulla somma di lire 12.464.730.497 assunta tra i residui attivi dei precedenti esercizi finanziari;

2) che, in attesa dei preannunciati provvedimenti legislativi, venga mantenuta la riserva sulla gestione del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione, contenuta nella decisione emessa in sede del giudizio di parificazione 1972 e in quella per il 1973;

3) che, richiamati gli adempimenti di spettanza dell'Assemblea regionale, venga dichiarato regolare, in conformità delle scritture della Corte, il rendiconto della Regione siciliana per l'esercizio 1974, ad eccezione del capitolo contenente eccedenza di spesa e nei limiti di tale eccedenza.

## DIRITTO

Dato atto che il rendiconto per l'esercizio finanziario 1974 ed i conti annessi sono stati presentati dal Presidente della Regione si-

ciliana entro il termine di legge, le Sezioni regionali riunite considerano:

1) per i decreti presidenziali di variazione di bilancio per prelevamento della complessiva somma di lire 51.000.000 dal Fondo di riserva per le spese impreviste, sulla cui convalidazione, giusta l'articolo 42 della legge di contabilità generale dello Stato, l'Assemblea regionale non risulta che abbia ancora provveduto, deve formularsi riserva;

2) per la conservazione tra i residui attivi della somma di lire 12.464.730.497, relativa a pregressi rapporti finanziari tra Stato e Regione per il periodo fino al 1965, tuttora non definiti, deve essere tenuta ferma — in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero — la riserva già formulata nei precedenti giudizi di parificazione;

3) non può dichiararsi la regolarità della gestione del capitolo 80804 (residui) dell'Assessorato turismo per la parte relativa alla riscontrata eccedenza di spesa;

4) per la mancata presentazione degli atti relativi alla parte del bilancio regionale gestita dal Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, deve rinnovarsi — in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero — la riserva formulata nei precedenti giudizi di parificazione;

5) tuttavia, ciò non osta alla dichiarazione di regolarità contabile per quanto di ragione delle altre poste contenute nel rendiconto generale dell'esercizio oggetto del presente giudizio, nonchè degli annessi conti consuntivi dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione e del Fondo di solidarietà nazionale.

P. Q. M.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana, sulle conformi richieste del Pubblico Ministero:

I. — Sospendono ogni pronuncia definitiva sulle effettive risultanze del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1974, per quanto attiene alla conservazione tra i

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

residui attivi della somma di lire 12 miliardi 464.730.497, relativa a pregressi rapporti finanziari tra Stato e Regione per il periodo fino al 1965, tuttora non definiti, confermando l'analoga riserva già formulata nei precedenti giudizi.

II. — Sospendono altresì ogni pronuncia in ordine alla parte di gestione esercitata dal Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione siciliana per lo stesso esercizio, confermando l'analoga riserva già formulata nei precedenti giudizi.

III. — Dichiarano, richiamati gli adempimenti di spettanza dell'Assemblea regionale siciliana, la regolarità, in conformità delle scritture della Corte con i dati esposti in narrativa, del rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio 1974 e degli annessi conti dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione e del Fondo di solidarietà nazionale, ad eccezione delle risultanze contabili connesse con i provvedimenti di variazione di bilancio non convalidati dall'Assemblea e con la parte di gestione indicata al punto II e tranne che per l'eccedenza di spesa riscontrata nella gestione del capitolo 80804 (residui) dell'Assessorato Turismo, per l'importo indicato in narrativa.

IV. — Dispongono di riferire all'Assemblea regionale, con la relazione unita alla presente decisione, in ordine ai risultati del

controllo eseguito sugli atti del Governo e della Amministrazione regionale sulla gestione del bilancio regionale per l'esercizio 1974.

V. — Ordinano che il conto consuntivo — con quelli annessi — di cui al presente giudizio, munito del visto della Corte, sia restituito al Presidente della Regione per la successiva presentazione all'Assemblea regionale; e che, a cura della segreteria, la presente decisione sia trasmessa al Presidente della Regione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1948, n. 655.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 1975, con l'intervento dei suddetti magistrati.

IL PRESIDENTE  
Ciro PAGLIARA

IL RELATORE ED ESTENSORE  
Aurelio GRASSI

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi, 10 luglio 1975.

IL SEGRETARIO  
Umberto LO RE

**CONTO DEL BILANCIO**

PAGINA BIANCA



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## I. — LA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1974.

Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 le entrate e le spese erano stabilite a pareggio nella somma complessiva di lire 533.361.880.000.

A seguito delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio, le previsioni del 1974 risultarono stabilite in via definitiva come appresso:

Entrate . . . . .	L.	627.765.042.950
Spese . . . . .	»	648.095.869.249
Con un disavanzo finanziario previsto in via definitiva in . . . . .	L.	20.330.826.299

In sede consuntiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Entrate accertate . . . . .	L.	607.119.557.752
Spese impegnate . . . . .	»	631.190.472.477
Con un disavanzo finanziario di . . . . .	L.	24.070.914.725

Risulta, pertanto, alla chiusura dell'esercizio, un peggioramento, rispetto alla previsione definitiva, di lire 3.740.088.426.

I dati della gestione di competenza sopra esposti riguardano il bilancio nel suo complesso.

Si esaminano qui di seguito le risultanze del bilancio distintamente per la gestione delle entrate e per la gestione delle spese.

*Gestione delle entrate*

Secondo la legge 1° marzo 1964, n. 62, le entrate sono suddivise in tre titoli, tributarie, extra tributarie, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso crediti.

Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate, distinte in categorie, secondo la loro natura economica, presentano le seguenti risultanze:

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni	Accertamenti	Differenze
<b>TITOLO I</b>			
<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>			
Categoria I. — Imposte sul patrimonio e sul reddito . . . . .	138.889.000.000	174.024.975.285	+ 35.135.975.285
Categoria II. — Tasse ed imposte sugli affari . . . . .	148.165.000.000	147.850.505.758	— 314.494.242
Categoria III. — Imposte sui consumi e dogane . . . . .	8.250.000.000	7.361.781.258	— 888.218.742
Totale . . . . .	295.304.000.000	329.237.262.301	+ 33.933.262.301
<b>TITOLO II</b>			
<b>ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE</b>			
Categoria IV. — Proventi speciali . . . . .	215.000.000	1.183.198.247	+ 968.198.247
Categoria V. — Proventi dei servizi pubblici minori . . . . .	2.603.000.000	3.274.461.676	+ 671.461.676
Categoria VI. — Proventi dei beni della Regione . . . . .	8.527.700.000	9.214.687.519	+ 686.487.519
Categoria VII. — Proventi netti di aziende autonome ed utili di gestione . . . . .	—	538.331.833	+ 538.331.833
Categoria VIII. — Interessi su anticipazioni e crediti vari . . . . .	500.000.000	1.239.236.683	+ 739.236.683
Categoria IX. — Ricuperi, rimborsi e contributi . . . . .	20.629.798.000	16.086.646.203	— 4.543.151.797
Categoria X. — Partite che si compensano nelle spese . . . . .	121.525.544.950	68.803.376.413	— 52.722.169.537
Totale . . . . .	154.001.042.950	100.339.937.574	— 53.661.105.376
<b>TITOLO III</b>			
<b>ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTI DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSI DI CREDITI</b>			
Categoria XI. — Vendite di beni immobili ed affrancazione di canoni . . . . .	20.000.000	55.083.141	+ 35.083.141
Categoria XII. — Ammortamento di beni patrimoniali . . . . .	—	—	—
Categoria XIII. — Rimborsi di anticipazioni e crediti vari . . . . .	106.440.000.000	105.173.161.280	— 1.266.838.720
Totale . . . . .	106.460.000.000	105.228.244.421	— 1.231.755.579
ACCENSIONE DI PRESTITI . . . . .	72.000.000.000	72.000.000.000	—
<b>TOTALI</b>			
Titolo I . . . . .	295.304.000.000	329.237.262.301	+ 33.933.262.301
Titolo II . . . . .	154.001.042.950	100.339.937.574	— 53.661.105.376
Titolo III . . . . .	106.460.000.000	105.228.244.421	— 1.231.755.579
Accensione prestiti . . . . .	72.000.000.000	72.000.000.000	—
Totale . . . . .	627.765.042.950	606.805.444.296	— 20.959.598.654

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fra le maggiori entrate accertate rispetto alle previsioni definitive sono da segnalare:

Nel Titolo I - Entrate tributarie:

Categoria I. — *Imposte sul patrimonio e sul reddito*: lire 3.328.946.681 per l'imposta sulle società e sulle obbligazioni (capitolo 1007) e lire 64.021.047.660 per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (cap. 1020);

Categoria II. — *Tasse ed imposte sugli affari*: lire 10.853.804.954 per l'imposta di registro (cap. 1201) e lire 2.811.391.488 per l'imposta di bollo (cap. 1204).

Nel Titolo II - Entrate extratributarie:

Categoria IV. — *Proventi speciali*: lire 78.436.000 per diritti di verificaione dei pesi e delle misure, del saggio del marchio dei metalli preziosi, eccetera (cap. 2001);

Categoria V. — *Proventi dei servizi pubblici minori*: lire 902.320.559 per multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative;

Categoria VI. — *Proventi dei beni della Regione*: lire 1.073.354.720 per proventi derivanti dalla coltivazione dei giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi e dall'esercizio dei metanodotti (cap. 2405);

Categoria VIII. — *Interessi su anticipazioni e crediti vari*: lire 739.236.683 per interessi dovuti sui crediti della Regione (capitolo 2801).

Per quanto attiene, invece, alle minori entrate accertate, nei confronti delle previsioni definitive, sono da segnalare le seguenti:

imposta sui redditi di R.M. comprese le quote di imposta attribuite agli stabilimenti ed impianti ubicati in Sicilia dalle imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la loro sede centrale fuori

del territorio della Regione (cap. 1005), lire 20.158.247.866;

imposta sul valore aggiunto (cap. 1203), lire 20.630.498.504;

ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari (cap. 1008), lire 2.993.603.134;

recupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa del bilancio della Regione (cap. 2836), lire 7.022.089.761.

Riguardo alle minori entrate accertate sui capitoli 1005, 1008, 1203 e 2836 è da mettere in evidenza che esse rappresentano, rispettivamente, circa il 32 per cento, 99 per cento, 27,50 per cento e 35 per cento delle previsioni definitive.

#### *Accensione di prestiti*

Nel bilancio di previsione i capitoli concernenti l'accensione di prestiti risultavano iscritti per lire 72.000.000.000.

Nessuna variazione è intervenuta nel corso dell'esercizio 1974.

In sede consuntiva si sono avuti accertamenti attivi per un importo globale pari alle previsioni definitive.

#### *Rimborso di anticipazioni e di crediti vari.*

Il consuntivo riguardante tale voce presenta pagamenti per complessive lire 104 miliardi 729.429.408 contro una previsione definitiva di lire 106.440.000.000.

#### *Il risultato economico della gestione di competenza.*

La gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1974, per quanto riguarda le spese correnti e le entrate tributarie ed extratributarie presenta le seguenti risultanze:

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Entrate tributarie ed extratributarie accertate . . . . .	L.	429.577.199.875
Spese correnti impegnate . . . . .	»	186.290.645.316
Avanzo economico . . . . .	L.	243.286.554.559

Tenendo conto che le previsioni definitive dell'esercizio presentavano un avanzo di lire 249.026.850.950 (entrate lire 449 miliardi 305.042.950 — spese lire 200.278.192.000), il risultato di cui sopra mette in evidenza un peggioramento economico di lire 5 miliardi 740.296.391 derivante da minori entra-

te accertate per lire 19.727.843.075 e da minori impegni assunti per lire 13.987.546.684.

*Gestione delle spese.*

Nel bilancio di previsione le spese risultavano stabilite in via definitiva come appresso:

Spese correnti . . . . .	L.	200.278.192.000
Spese in conto capitale . . . . .	»	435.566.655.249
Totale . . . . .	L.	635.844.847.249

In sede consuntiva sono risultati i seguenti impegni:

Spese correnti . . . . .	L.	186.290.645.316
Spese in conto capitale . . . . .	»	432.894.116.900
Totale . . . . .	L.	619.184.762.216

Le minori spese impegnate — economie — rappresentate dalla differenza tra le previsioni definitive e gli impegni, in lire 16 miliardi 660.085.033 costituiscono un miglioramento nella gestione del bilancio 1974 rispetto alle previsioni definitive stesse pari al 6,90 per cento della spesa corrente e allo 0,61 per cento della spesa in conto capitale.

Fra le economie sono degne di menzione le seguenti:

lire 4.725.000.000 negli interessi e spese sui mutui da contrarre per la provvista dei fondi occorrenti per l'anno 1974 (legge regionale 9 maggio 1974, n. 12), cap. 10808;

lire 2.655.000.000 negli interessi e spese sui mutui da contrarre per le finalità della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, articolo 54 (cap. 10809);

lire 133.388.498 nelle spese per la manutenzione delle strade regionali comprese le trazzere o di tratti di esse trasformate in rotabili (cap. 16401); lire 565.061.080 nel rimborso ai consorzi di bonifica ed ai consorzi di bonifica montana del mancato introito dei contributi consortili iscritti a ruolo per il 1968 dovuti dai proprietari consorziati dei territori dei comuni indicati dall'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 (cap. 12021), lire 490.029.530 nella spesa per la concessione di un assegno mensile ai minorati fisici e psichici irrecuperabili — legge regionale 4 aprile 1969, n. 8 (cap. 13713), lire 394.679.984 nelle spese per la redazione del piano regionale urbanistico e dei piani di assetto territoriale (cap. 28701).

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## II. — LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

Alla chiusura del precedente esercizio, le

Residui passivi . . . . .	L.	493.399.009.781
Residui attivi . . . . .	»	488.456.329.888
Con un eccedenza passiva di . . . . .	L.	4.942.679.893

risultanze dei residui dell'esercizio stesso e degli esercizi anteriori, erano le seguenti:

La massa dei residui attivi e passivi esistente al 1° gennaio 1974 nel corso dell'esercizio ha subito variazioni. Le più rilevanti sono le seguenti:

*Aumenti nei residui attivi*

Nella categoria I. — Imposte sul patrimonio e sul reddito: lire 44.133.634 per le entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale istituita con l'articolo 80 — primo comma — del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, prorogata con decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, convertito con modificazioni nella legge 7 febbraio 1968, n. 27 (cap. 1019); lire 102.188.826 per l'imposta sul reddito delle persone fisiche — decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 — (cap. 1020); lire 255.644.600 per l'imposta sul valore aggiunto — legge 9 ottobre 1971, n. 825 — (capitolo 1203); lire 215.599.600 per tasse sulle concessioni governative — legge 9 ottobre 1971, n. 825 — (cap. 1217); lire 64.508.835 per entrate derivanti dalla definizione delle pendenze in materia di tributi indiretti con esclusione di quelle riguardanti l'IVA (capitolo 1231).

*Diminuzioni nei residui attivi.*

Imposta sui redditi di R.M. comprese le quote di imposta attribuite agli stabilimenti ed impianti, ubicati in Sicilia, delle imprese industriali e commerciali, private e pub-

bliche, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione (cap. 1005), lire 15.269.636.225.

Imposta complementare progressiva sul reddito comprese le quote di imposta sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali, private e pubbliche, che hanno la sede principale fuori del territorio della Regione ma che in esso hanno stabilimenti ed impianti (cap. 1006), lire 1.483.886.089.

Ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della nominatività obbligatoria dei titoli azionari (cap. 1008), lire 80.005.173.

Addizionale 5 per cento alle imposte dirette erariali, alle imposte, sovraimposte, tasse e contributi, comunali e provinciali, riscuotibili mediante ruoli (cap. 1013), lire 679 milioni 818.300.

*Diminuzioni nei residui passivi.*

Lire 144.871.909 per interessi di mora da corrispondere ai contribuenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, sulle somme indebitamente riscosse dall'erario regionale per tasse ed imposte indirette sugli affari (cap. 14502); lire 220.407.177 per commissioni, comitati, consigli e collegi, gettoni di presenza (cap. 16626); lire 369.040.900 per contributi in favore dei concessionari di linee extraurbane nel territorio della Regione (cap. 19923); lire 2.587.872.807 per contributo sugli interessi dei prestiti, aperture di

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

credito e anticipazioni effettuati da istituti o aziende di credito in favore di imprese industriali, per capitale di esercizio — articoli 24, 27 e 39 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27 — (cap. 60713); lire 1.000.000.000 per somma destinata alla costituzione del fondo a gestione separata presso l'Istituto per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) (cap. 65354).

Contributo annuo da concedere ai comuni a termini dell'articolo 5 della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, per l'assunzione diretta di pubblici servizi urbani di trasporto (cap. 69502), lire 1.233.520.150.

*Versamenti:*

in conto competenza . . . . .	L.	380.580.006.857
in conto residui . . . . .	»	115.114.182.893
	L.	495.694.189.750

*Pagamenti:*

in conto competenza . . . . .	L.	359.594.116.092
in conto residui . . . . .	»	179.826.509.397
	L.	539.420.625.489
Eccedenza passiva come sopra . . . . .	L.	43.726.435.739

Per quanto concerne i versamenti si osserva che il loro importo complessivo rappresenta il 46,19 per cento dell'ammontare totale degli accertamenti (2).

In ordine ai pagamenti si evidenzia che la sopraindicata cifra corrisponde al 48,83 per cento dell'ammontare complessivo degli impegni (3).

(2)		
Competenza . . . . .	L.	607.119.557.752
Residui . . . . .	»	465.354.258.343
Totale accertamento entrate . . . . .	L.	1.072.473.816.095

(3)		
Competenza . . . . .	L.	631.190.472.477
Residui . . . . .	»	473.444.126.649
Totale spese impegnate . . . . .	L.	1.104.634.599.126

## III. — LA GESTIONE DI CASSA PER CONTO DEL BILANCIO.

Le operazioni di cassa riguardanti la gestione di bilancio per l'esercizio 1974 si concretano, per quanto concerne l'entrata, in un ammontare di versamenti per lire 495 miliardi 694.189.750 e, per quanto si riferisce alla spesa, in un totale di pagamenti per lire 539.420.625.489, con una eccedenza passiva di lire 43.726.435.739.

Le operazioni medesime, in relazione agli esercizi ai quali si riferiscono, sono state imputate al bilancio come segue:

Sempre in materia di pagamenti, è da notare che per quelli riguardanti la competenza dell'esercizio, il loro importo è di lire 359.594.116.092 su un totale di impegni di lire 631.233.882.477 pari al 56,90 per cento. Per ciò che attiene, invece, ai residui, i pagamenti in conto dei medesimi ammontano a lire 179.826.509.397 su un totale di impegni per lire 473.444.126.649, pari al 37,99 per cento.

## IV. — I RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1974.

Alla chiusura dell'esercizio 1974, i residui da riportare al nuovo esercizio figurano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

## LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Residui attivi . . . . .	L.	576.779.626.347
Residui passivi . . . . .	»	565.213.973.637
<hr/>		
Con una eccedenza attiva di . . . . .	L.	11.565.652.710
che, rispetto a quella passiva accertata alla chiusura del precedente esercizio in . . . . .	»	4.942.679.893
<hr/>		
indica un miglioramento nella situazione dei residui di . . . . .	L.	16.508.332.603
<hr/>		

Fra la chiusura dell'esercizio 1973 e quella dell'esercizio 1974 si è registrato un incremento nei residui attivi di lire 88 miliardi 323.296.459 corrispondente al 18,08 per

cento e un incremento nei residui passivi di lire 71.814.963.856 pari al 14,54 per cento.

I residui attivi sono costituiti da:

somme riscosse e non versate . . . . .	L.	19.921.549.914
somme rimaste da riscuotere . . . . .	L.	556.858.076.433

Delle somme rimaste da riscuotere al 31 dicembre 1974 sono da segnalare quelle relative ai seguenti capitoli:

cap. 1011. — Imposta sulle successioni e donazioni: lire 10.076.664.748;

cap. 1199. — Somma da versarsi dallo Stato relativa ad imposte sul patrimonio e sul reddito in dipendenza delle operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione: lire 8 miliardi 088.778.734;

cap. 1201. — Imposta sul registro: lire 14.371.386.122;

cap. 2201. — Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative: lire 4.765.755.350;

cap. 2801. — Interessi dovuti sui crediti della Regione: lire 1.190.299.614;

cap. 2913. — Interventi dello Stato per il funzionamento dei programmi regionali di sviluppo: lire 33.097.000.000;

cap. 2951. — Versamenti dello Stato o di altri enti per interventi da effettuare nel territorio della Regione per l'agricoltura e le foreste: lire 3.216.282.000;

cap. 3255. — Recupero di somme anticipate a termine delle leggi regionali 3 aprile 1956, n. 22; 4 agosto 1960, n. 34; 30 dicembre 1960, n. 54, e 29 marzo 1963, n. 27: lire 164.092.487.783.

Per quanto riguarda i residui passivi sono da menzionare, in considerazione dell'elevato importo, quelli relativi ai seguenti capitoli di bilancio:

cap. 21382. — Somma da versare all'Ente di sviluppo agricolo (ESA) per l'attuazione dei compiti attribuiti allo stesso dalla legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, lire 26.300.000.000;

cap. 26121. — Contributi a favore degli enti ed istituti previsti dall'articolo 2 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e dalla legge regionale 10 luglio 1953, n. 38, per la costruzione di alloggi a carattere popolare lire 20.630.933.071;

cap. 10561. — Somma da versare allo Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, e successive norme di attuazione dello Statuto della Regione, lire 16.000.000.000;

## LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cap. 21221. — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario eseguite a norma dell'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, lire 17 miliardi 879.207.077;

cap. 25314. — Fondo destinato al risanamento della situazione finanziario all'Ente siciliano per la promozione industriale, consolidata al 30 novembre 1973, lire 14 miliardi 463.800.000;

cap. 28221. — Contributi agli Enti ospedalieri per l'acquisto, il rinnovo, il miglioramento e l'adeguamento delle attrezzature tecnico-sanitarie degli ospedali, lire 13 miliardi 581.192.626;

cap. 21241. — Sovvenzione a favore dei coltivatori diretti singoli ed associati, dei

proprietari o dei contitolari di aziende agricole e degli affittuari, usufruttuari ed enfiteuti non coltivatori diretti, da concedere a termini dell'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, sostituito con l'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 22, per il risarcimento dei danni derivanti da alluvioni del dicembre 1972-gennaio 1973, compresi quelli per il prodotto perduto, lire 7.564.830.610;

cap. 26272. — Fondo destinato per la concessione di contributi costanti a favore dei Comuni nelle spese per l'esecuzione di opere rientranti nelle categorie previste dall'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, nonché a favore degli enti previsti dall'ultimo comma dell'articolo medesimo, limitatamente alle spese per l'esecuzione di opere per edifici da adibire a preventori o tubercolosai, lire 11.314.563.407.



## LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## SOMME RIMASTE DA PAGARE IN ALCUNI SETTORI AMMINISTRATIVI

(Rendiconto esercizio finanziario 1974)

SETTORI	Somme impegnate sulla competenza 1974	Residui passivi esistenti all'inizio del 1974	Totale delle somme da pagare nel 1974	Pagamenti effettuati nel 1974 (Comp. e Resid.)	Somme rimaste da pagare	Economie
Apparecchiature contro il gelo e la grandine (cap. 21133) . . . . .	598.109.720	442.158.730	1.040.268.450	614.000.347	426.170.420	97.683
Sviluppo zootecnico (capp. 21140, 21143, 1705, 21774) . . . . .	1.031.985.488	2.566.188.988	3.598.174.476	520.630.910	2.625.556.678	451.986.888
Contributo per la gestione di impianti per la conservazione, commercializzazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli (cap. 21185) . . . . .	799.490.970	2.164.804.629	2.964.295.599	484.290.160	2.480.001.439	4.000
Contributo per spese di trasporto in continente di mosti, concentrati e vini (cap. 61186) . . . . .	—	91.766.845	91.766.845	2.196.310	89.570.535	—
Miglioramenti fondiari (cap. da 21221 a 21248) . . . . .	40.422.199.103	45.189.420.374	85.611.619.477	24.981.953.948	60.629.650.849	14.680
Spese di studio, progettazione, esecuzione di opere irrigue (cap. 21562) . . . . .	—	5.833.450.090	5.833.450.090	324.191.273	5.509.257.617	1.200
Edilizia popolare (cap. da 26102 a 26152) . . . . .	15.753.567.532	29.635.181.032	45.388.748.564	5.057.769.002	40.223.739.301	107.240.261
Viabilità (cap. 26308) . . . . .	1.499.563.806	8.366.627.922	9.866.191.728	3.523.828.479	6.317.252.317	25.110.932
Opere marittime e idrauliche (capp. 26353, 26354, 26355, 26357) . . . . .	2.398.626.115	7.254.345.602	9.652.971.717	3.855.242.704	5.764.094.788	33.634.225
Attrezzature ospedaliere (capp. 28201, 28202, 28221 e 28222)	6.969.532.730	17.952.570.509	24.922.112.239	3.428.410.497	21.416.755.058	76.946.684
Accademie, biblioteche e scavi archeologici (cap. da 17651 a 17731) . . . . .	903.314.450	846.951.823	1.750.266.273	727.099.660	670.951.668	352.214.945

PAGINA BIANCA

**CONTO DEL PATRIMONIO**

PAGINA BIANCA

## LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## I. — SITUAZIONE GENERALE DEL PATRIMONIO DELLA REGIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1974.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1974 il conto generale del patrimonio della Regione presenta le seguenti risultanze complessive:

Attività . . . . .	L.	769.870.039.392
Passività . . . . .	»	600.845.377.119
Con una eccedenza attiva di . . . . .	L.	169.024.662.273
che, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1973	»	201.929.620.781
segna un peggioramento di . . . . .	L.	32.904.958.508

determinato dalle variazioni qui di seguito compendiate, verificatesi durante l'esercizio 1974 nelle consistenze patrimoniali accertate al 31 dicembre 1973.

## PER LE ATTIVITA':

*Aumenti:*

nelle finanziarie . . . . .	L.	763.359.393.448
nelle disponibili . . . . .	»	—
nelle non disponibili . . . . .	»	149.767.432
	L.	763.509.160.880

*Diminuzioni:*

nelle finanziarie . . . . .	L.	718.162.132.292
nelle disponibili . . . . .	»	191.336.492
Aumento netto nelle attività . . . . .	L.	45.155.692.096

## LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PER LE PASSIVITA':

*Aumenti:*

nelle finanziarie . . . . .	L. 296.493.509.012
nelle consolidate, perpetue redimibili e diverse . . . . .	» 5.971.946.962
	<u>L. 302.465.455.974</u>

*Diminuzioni:*

nelle finanziarie . . . . .	L. 224.078.144.720
nelle consolidate, redimibili e diversi . . . . .	» 326.660.650 L. 224.404.805.370
Aumento netto nelle passività . . . . .	L. 78.060.650.604
Torna così il peggioramento patrimoniale come sopra indicato in	<u>L. 32.904.958.508</u>

## II. — ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE.

Le attività e passività finanziarie della Regione alla chiusura dell'esercizio 1974 ammontano rispettivamente a lire 638 miliardi 979.860.627 e a lire 569.215.412.091, con una eccedenza attiva di lire 69.764.448.536.

Ponendo a raffronto tale eccedenza con quella esistente alla chiusura dell'esercizio

1973 in lire 96.982.551.672 risulta che la situazione finanziaria nell'esercizio 1974 ha registrato un peggioramento di lire 27 miliardi 218.103.136.

I dati inerenti alla situazione finanziaria alla chiusura degli esercizi 1973 e 1974 sono qui di seguito riportati con l'indicazione delle variazioni verificatesi nei singoli elementi finanziari durante l'esercizio 1974.

ATTIVITA' FINANZIARIE	Alla chiusura dell'esercizio 1973	Alla chiusura dell'esercizio 1974	Variazioni nell'esercizio 1974
Cento di cassa . . . . .	L. 95.313.136.708	L. 52.248.743.265	L. — 43.064.393.443
crediti di tesoreria . . . . .	» 10.013.132.875	» 9.951.491.015	» — 61.641.860
residui attivi di bilancio . . . . .	» 488.456.329.888	» 576.779.626.347	» + 88.323.296.459
Totale . . . . .	<u>L. 593.782.599.471</u>	<u>L. 638.979.860.627</u>	<u>L. + 45.197.261.156</u>
PASSIVITA' FINANZIARIE			
Debiti di tesoreria . . . . .	L. 3.401.038.018	L. 4.001.438.454	L. + 600.400.436
residui passivi di bilancio . . . . .	» 493.399.009.781	» 565.213.973.637	» + 71.814.963.856
Totale . . . . .	<u>L. 496.800.047.799</u>	<u>L. 569.215.412.091</u>	<u>L. + 72.415.364.292</u>
Differenza tra le attività e passività finanziarie	L. 96.982.551.672	L. 69.764.448.536	L. — 27.218.103.136

## LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## III. — ATTIVITA' E PASSIVITA' NON FINANZIARIE.

Alla chiusura dell'esercizio 1974, le attività e le passività non finanziarie della Regione ammontavano rispettivamente a lire 130.890.178.765 e a lire 31.629.965.028 con una eccedenza attiva di lire 99.260.213.737.

Confrontando tale eccedenza con quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1973 in lire 104.947.069.109 si rileva che durante l'esercizio 1974 in questo settore del patrimonio regionale, si è avuto un peggioramento di lire 5.686.855.372, determinato dalle variazioni sottoindicate:

Per le attività:

*Aumenti:*

Negli immobili, mobili, crediti e titoli di credito . . . . .	L.	—
Nei beni destinati ai servizi della Regione . . . . .	»	114.297.912
Nel materiale scientifico ed artistico . . . . .	»	35.469.520
	L.	149.767.432

*Diminuzioni:*

Negli immobili, mobili e titoli di credito . . . . .	L.	191.336.492
Diminuzione nelle attività . . . . .	L.	41.569.060

Per le passività

*Aumenti:*

Nelle consolidate, perpetue, redimibili e diverse L. 5.971.946.962

*Diminuzioni:*

Nelle consolidate, perpetue, redimibili e diverse L. 326.660.650

aumento netto delle passività . . . . . L. 5.645.286.312

Torna, così, il peggioramento nelle attività finanziarie sopraindicato in . . . . . L. 5.686.855.372

## IV. — RISULTATO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1974.

Come innanzi rilevato, il conto del patrimonio della Regione per l'esercizio 1974 si è chiuso con un peggioramento di lire

32.904.958.508 rispetto alle risultanze dell'esercizio precedente.

Occorre esaminare, in questa sede, le componenti nette di tale peggioramento riportato nel conto delle rendite e delle spese (Sezione III del conto generale del patrimonio).

## LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## LA GESTIONE DEL BILANCIO DI COMPETENZA.

Come può rilevarsi dalla « dimostrazione dei punti di concordanza fra gli accertamenti di competenza ed il conto patrimoniale » (Sezione II del conto patrimoniale), le entrate accertate nell'esercizio 1974 in lire 607.119.557.752 comportano nel settore del patrimonio non finanziario una diminuzione di attività di lire 179.316.402 per cui le en-

trate, depurate del totale delle dette variazioni, ammontano a lire 606.940.241.350.

A loro volta, le spese impegnate nell'esercizio 1974 in lire 631.190.472.477 comportano, nel settore, un aumento di attività di lire 396.629.308, onde le spese medesime, depurate del detto aumento ammontano a lire 630.793.843.169.

Oltre i dati sopra riportati, relativi alla gestione del bilancio per la competenza dell'esercizio 1974, sono compresi nel conto economico quelli concernenti:

*La gestione dei residui degli esercizi precedenti*

Nella parte attiva del conto:

Diminuzioni nei residui passivi per rettificazioni e più esatti accertamenti . . . . .	L.	13.982.936.170
cui vanno aggiunte le spese imputate ai residui per l'acquisto di beni e per estinzione di passività . . . . .	»	79.798.774
	L.	<u>14.062.734.944</u>

Nella parte passiva del conto :

Diminuzione nei residui attivi per rettificazioni e più esatti accertamenti . . . . .	L.	23.102.071.543
Entrate imputate ai residui attivi per vendite di beni, esazione di crediti ed accensioni di passività . . . . .	»	12.020.090
	L.	<u>23.114.091.633</u>

I dati suesposti possono essere riepilogati come segue:

*Rendite ed altri aumenti patrimoniali:*

Entrate di competenza dell'esercizio 1974 depurate dalle variazioni verificatesi nel settore del patrimonio finanziario . . . . .	L.	606.940.241.350
Diminuzioni nella gestione dei residui passivi degli esercizi precedenti . . . . .	»	13.982.936.170
Spese imputate ai residui passivi per acquisto di beni e per estinzione di passività . . . . .	»	79.798.774
	L.	<u>621.002.976.294</u>



---

---

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

---

*Spese ed altre diminuzioni patrimoniali*

Spese di competenza dell'esercizio 1974 depurate dalle variazioni verificatesi nel settore del patrimonio non finanziario . . . . .	L. 630.793.843.169	
Diminuzioni nella gestione dei residui attivi degli esercizi precedenti . . . . . »	23.102.071.543	
Entrate imputate ai residui attivi per vendite di beni, esazioni di crediti ed accensione di passività . . . . . »	12.020.090	L. 653.907.934.802
Peggioramento patrimoniale come sopra indicato . . . . .		L. 32.904.958.508

## LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**CONTO CONSUNTIVO DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI  
DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1974**

**I. — LA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1974.**

Nel bilancio di previsione dell'Azienda delle Foreste Demaniali per l'esercizio 1974 le entrate e le spese erano stabilite a pareggio nella somma complessiva di lire 2.255.500.000.

A seguito delle variazioni di bilancio, apportate nel corso dell'esercizio, le previsioni del 1974 risultano stabilite in via definitiva, e sempre a pareggio, nella somma complessiva di lire 5.166.775.323.

In sede consuntiva si sono avuti i seguenti risultati:

Per le entrate, accertamenti ammontanti a . . . . .	L.	5.152.435.490
Per le spese, impegni ammontanti a . . . . .	»	5.322.570.815
		<hr/>
Con un disavanzo accertato in . . . . .	L.	170.135.325
		<hr/>

I dati della gestione di competenza sopra riportati riguardano il bilancio nel suo complesso.

Le risultanze della gestione relative a ciascun titolo del bilancio sono esaminate qui di seguito:

**TITOLO I — ENTRATE E SPESE CORRENTI**

Per ciò che concerne tale titolo di bilancio, la gestione di competenza presenta i seguenti risultati:

Entrate accertate . . . . .	L.	2.231.798.855
Spese impegnate . . . . .	»	1.890.929.682 (4)
		<hr/>
Avanzo economico . . . . .	L.	340.869.173

che rispetto alla previsione definitiva

Entrate . . . . .	L.	2.255.500.000
Spese . . . . .	»	1.995.500.000
Avanzo economico . . . . .	L.	260.000.000
		<hr/>

indica un miglioramento di . . . . . L. 80.869.173

(4) Escluso l'avanzo di gestione di lire 260.383.188 (cap. 1202) da versare in conto entrata del bilancio della Regione (cap. 2651).

## LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## TITOLO II. — ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

Per ciò che riguarda tale titolo di bilancio, la gestione di competenza presenta le seguenti risultanze:

Entrate accertate . . . . .	L.	2.920.636.635
Spese impegnate . . . . .	»	3.171.257.945
<hr/>		
Disavanzo accertato . . . . .	L.	250.621.310
che rispetto alla previsione definitiva		
Entrate . . . . .	L.	2.911.275.323
Spese . . . . .	»	3.171.275.323
Disavanzo . . . . .	L.	260.000.000
<hr/>		
Rappresenta un miglioramento di . . . . .	L.	9.378.690
<hr/>		

Fra le maggiori entrate accertate rispetto alle previsioni definitive sono da segnalare quelle che si riferiscono ai seguenti capitoli di bilancio:

cap. 1204. — Canoni di concessioni di pascoli . . . . .	L.	30.528.110
cap. 2206. — Somme da versare dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste . . . . .	»	48.367.116
cap. 1205. — Canone di concessioni di cave . . . . .	»	14.682.400

Per quanto riguarda, invece, i minori accertamenti di entrata sono da segnalare quelli relativi ai seguenti capitoli:

cap. 1203. — Canoni di concessioni di terreni demaniali . . . . .	L.	42.314.075
cap. 1001. — Vendita dei prodotti delle foreste demaniali . . . . .	»	18.461.018

Circa le economie accertate rispetto alle previsioni definitive di spesa, sono da menzionare, per il loro elevato importo, le seguenti:

L. 22.768.681 — nelle spese per la lotta antincendi, compresa la manutenzione dei viali di sicurezza (cap. 1120);	L. 4.265.833 — fitto di locali e canoni di acqua (cap. 1108);
L. 10.500.000 — nel fondo di riserva per nuove e maggiori spese (cap. 1603);	L. 3.850.000 — nella commissione sul movimento generale di cassa (cap. 1118);
L. 5.410.930 — nelle spese postali, telegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche (cap. 1110);	L. 2.504.000 — nelle spese per il consiglio di amministrazione della Azienda e per il suo funzionamento, compresi i compensi, i gettoni di presenza e le indennità di missione ed il rimborso di spese di trasporto ai membri del consiglio stesso (capitolo 1101).

## LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## II. — LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

Alla chiusura del precedente esercizio le risultanze complessive, riguardanti la gestione dell'esercizio 1973 e degli esercizi anteriori, erano le seguenti:

Residui attivi . . . . .	L. 1.468.503.449
Residui passivi . . . . .	L. 4.134.667.718
	<hr/>
Con una eccedenza passiva	L. 2.666.164.269

## III. — RISULTATO DI GESTIONE.

Il disavanzo di gestione dell'esercizio 1974 è di lire 170.135.325 (5) risultante dalla differenza tra il totale complessivo delle entrate accertate (lire 5.152.435.490) e il totale complessivo delle spese impegnate (lire 5.322.570.815).

## IV. — LA GESTIONE DI CASSA PER IL CONTO DEL BILANCIO.

Le operazioni di cassa riguardanti la gestione del bilancio 1974 presentano le seguenti risultanze:

*Versamenti:*

in conto competenza . . . . .	L.	4.825.129.485
in conto residui . . . . .	»	811.393.065
		<hr/>
	L.	5.636.522.550

*Pagamenti:*

in conto competenza . . . . .	L.	1.062.966.135
in conto residui . . . . .	»	1.564.272.628
con una eccedenza attiva di . . . . .	L.	2.627.238.763
		<hr/>
	L.	3.009.283.787

## V. — I RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1974.

Alla chiusura dell'esercizio 1974 i residui da riportare all'esercizio 1975 figurano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

Residui attivi . . . . .	L.	1.116.721.654
Residui passivi . . . . .	»	6.792.169.710
		<hr/>
con una eccedenza passiva di . . . . .	L.	5.675.448.056
che rispetto a quella esistente alla chiusura del precedente esercizio in . . . . .	L.	2.666.164.269
		<hr/>
pone in luce un peggioramento di . . . . .	L.	3.009.283.787

(5) E da tener presente che fra le entrate correnti è compreso un contributo straordinario a pareggio, a carico della Regione, di lire 2 miliardi (cap. 1101).

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## VI. — LA SITUAZIONE GENERALE DEL PATRIMONIO DELL'AZIENDA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1974.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1974 il conto generale del patrimonio della Azienda presenta le seguenti risultanze complessive:

Attività . . . . .	L.	8.532.093.473
Passività . . . . .	»	6.792.218.945
<hr/>		
con una eccedenza attiva di . . . . .	L.	1.739.874.528
che, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1973 pari a	L.	1.680.180.833
<hr/>		
segna un miglioramento di . . . . .	L.	59.693.695

determinato dalle variazioni qui di seguito compendiate, verificatesi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974, nella consistenza patrimoniale accertata al 31 dicembre 1973:

## PER LE ATTIVITA'

*Aumenti:*

nelle finanziarie . . . . .	L.	6.096.133.820	
negli immobili, mobili e oggetti diversi . . . . .	»	59.206.695	
nel materiale scientifico ed artistico . . . . .	»	500.000	
			L. 6.155.840.515

*Diminuzioni:*

nelle finanziarie . . . . .	L.	3.438.631.828	
nei crediti e titoli vari di credito . . . . .	»	13.000	L. 3.438.644.828
<hr/>			
Aumento netto nelle attività . . . . .	L.	2.717.195.687	

## PER LE PASSIVITA'

*Aumenti:*

nelle passività finanziarie . . . . .	L.	4.259.604.680
---------------------------------------	----	---------------

*Diminuzioni:*

nelle sole finanziarie . . . . .	L.	1.602.102.688	
aumento netto nelle passività . . . . .			L. 2.657.501.992
<hr/>			
Torna così il miglioramento come sopra indicato di . . . . .	L.	59.693.695	

PAGINA BIANCA

**FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE DELL'ESERCIZIO 1974**

**CONTO DEL BILANCIO**

PAGINA BIANCA



## LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## I. — LA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1974.

Nel bilancio di previsione del Fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio 1974 le entrate erano previste nella somma di lire 117.360.000.000 e le spese in lire 227.360 milioni.

A seguito delle variazioni apportate nel corso dell'esercizio, le previsioni risultarono in via definitiva come appresso:

Entrate . . . . .	L. 117.360.000.000
Spese . . . . .	» 239.560.000.000
<hr/>	
Con un disavanzo previsto in . . . . .	L. 122.200.000.000

In sede consuntiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Entrate accertate . . . . .	L. 137.809.490.196
Spese impegnate . . . . .	» 136.476.996.900
<hr/>	
con un avanzo accertato di . . . . .	L. 1.332.493.296

Risulta pertanto, a chiusura dell'esercizio, un miglioramento rispetto alle previsioni definitive di lire 123.532.493.296.

## II. — LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

I residui degli esercizi anteriori risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente so-

no stati ripresi nel 1974 per gli importi qui sotto indicati:

Residui passivi . . . . .	L. 354.531.047.751
Residui attivi . . . . .	» 44.344.071.673
<hr/>	
con una eccedenza passiva di . . . . .	L. 310.186.976.078

Dal consuntivo in esame si rileva che il sopraindicato importo dei residui attivi, ha subito, durante l'esercizio 1974, variazioni in aumento per lire 66.515.034.106 e in diminuzione per lire 8.928.714.294, mentre l'importo dei residui passivi ha subito, durante lo stesso esercizio, variazioni in aumento per lire 129.547.910.716 e in diminuzione per lire 80.431.689.594.

Di conseguenza, le risultanze complessive della gestione dei residui degli esercizi precedenti alla chiusura dell'esercizio 1974 risultano così stabilite:

Residui passivi . . . . .	L. 274.099.358.157
Residui attivi . . . . .	» 44.096.044.150
<hr/>	
con una eccedenza passiva di . . . . .	L. 230.003.314.007

per cui la gestione dei residui si è chiusa con un miglioramento di lire 80.183.662.071.

## III. — LA GESTIONE DI CASSA PER IL CONTO DEL BILANCIO.

Le operazioni di cassa riguardanti la gestione del bilancio 1974, presentano le seguenti risultanze:

## LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Versamenti:*

in conto competenza . . . . .	L.	79.975.142.861
in conto residui . . . . .	»	8.928.714.294
	L.	88.903.857.155

*Pagamenti:*

in conto competenza . . . . .	L.	6.929.086.184
in conto residui . . . . .	»	79.206.778.184
	L.	86.135.864.368
con una eccedenza attiva di . . . . .	L.	2.767.992.787

## IV. — I RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1974.

Alla chiusura dell'esercizio 1974 i residui da riportare all'esercizio 1975 figurano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

Residui attivi . . . . .	L.	101.930.391.485
Residui passivi . . . . .	»	403.647.268.873
	L.	301.716.877.388
con una eccedenza passiva di . . . . .	L.	301.716.877.388
la quale, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1973 in . . . . .	L.	310.186.976.078
	L.	8.470.098.690

FONDO DI CASSA - RESIDUI ATTIVI  
RESIDUI PASSIVI

Le attività e le passività patrimoniali del Fondo alla chiusura dell'esercizio 1974 ammontano rispettivamente a lire 545 miliardi 529 milioni 926 mila 367 e a lire 403 miliardi 746 milioni 529 mila 453 con una eccedenza attiva di lire 141.783.396.914.

Ponendo a raffronto tale eccedenza attiva con quella esistente alla chiusura dell'eser-

cizio 1973 in lire 130.545.305.437, risulta che la situazione patrimoniale nell'esercizio 1974 ha avuto un miglioramento di lire 11.238.091.477.

I dati della situazione patrimoniale riferiti alla chiusura degli esercizi 1973 e 1974 sono qui di seguito riportati con l'indicazione delle variazioni verificatesi nei singoli elementi patrimoniali nel corso dell'esercizio 1974.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Alla chiusura dell'esercizio 1973	Alla chiusura dell'esercizio 1974	Variazioni verificatesi durante l'esercizio 1974
<b>ATTIVITÀ</b>			
Conto di cassa . . . . .	414.965.856.905	414.757.107.567	— 208.749.338
Residui attivi . . . . .	44.344.071.673	101.930.391.485	+ 57.586.319.812
Crediti di tesoreria . . . . .	25.815.457.000	28.842.427.315	+ 3.026.970.315
<b>Totale delle attività . . . . .</b>	<b>485.125.385.578</b>	<b>545.529.926.367</b>	<b>+ 60.404.540.789</b>
<b>PASSIVITÀ</b>			
Residui passivi . . . . .	354.531.047.751	403.647.268.873	+ 49.116.221.122
Debiti di tesoreria . . . . .	49.032.390	99.260.580	+ 50.228.190
<b>Totale delle passività . . . . .</b>	<b>354.580.080.141</b>	<b>403.746.529.453</b>	<b>+ 49.166.449.312</b>
<b>RIEPILOGO</b>			
Attività . . . . .	485.125.385.578	545.529.926.367	+ 60.404.540.789
Passività . . . . .	354.580.080.141	403.746.529.453	— 49.166.449.312
<b>Differenze . . . . .</b>	<b>130.545.305.437</b>	<b>141.783.396.914</b>	<b>+ 11.238.091.477</b>

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE**

PAGINA BIANCA

## CAPITOLO I

## PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA

PREMESSA.

*Regolamenti non emanati.*

Regolamento previsto dall'articolo 79 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, riguardante l'ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione della Regione.

Il regolamento, che avrebbe dovuto dare attuazione al titolo I, riguardante l'azione amministrativa, si sarebbe dovuto emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Par. 1. - CONSIDERAZIONI GENERALI ED ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.

A) *Considerazioni generali.*

*Atti di governo.*

Con decreti del Presidente della Regione, in data 12 giugno 1974, sono stati ricostituiti i consigli di amministrazione della Cassa di risparmio V.E. per le province siciliane, dell'ente minerario siciliano, dell'ente siciliano per la promozione industriale, dell'azienda siciliana trasporti e dell'ente di sviluppo agricolo.

I detti decreti, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione, non erano stati sottoposti al visto della Corte.

In occasione dell'esame di un mandato di assegnazione di fondi all'ente minerario si-

ciliano, è sorta la questione se il decreto del Presidente della Regione, relativo alla ricostituzione, previa deliberazione della Giunta di governo, del Consiglio di amministrazione del detto ente, fosse o meno soggetto al visto di legittimità della Corte dei conti.

Trattandosi di una questione di massima di particolare importanza sulle attribuzioni della Corte, il Presidente della Corte stessa, nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento, deferiva la questione medesima all'esame della Sezione di controllo centrale, la quale (deliberazione n. 582 del 26 luglio 1974) ha affermato che per gli atti di nomina di cui si tratta non si verte in ipotesi di sostituzione, nell'ambito regionale, di atti del Presidente della Regione ad atti del Capo dello Stato e pertanto i decreti del Presidente della Regione di nomina di organi amministrativi di enti pubblici non sono assimilabili, sul piano analogico, a decreti del Presidente della Repubblica e non rientrano, quindi, nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti.

*Atti generali riguardanti il personale.*

Due questioni generali si sono presentati in materia di trattamento economico.

La tabella contenuta nell'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30, stabilisce le nuove classi di stipendio, al netto delle ritenute erariali e previdenziali.

Il sistema adottato, risalente alla legge 23 marzo 1971, n. 7, comporta, peraltro, la formazione di prontuari nei quali sia fissata,

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

partendo dalla cifra netta, la misura dello stipendio lordo.

All'entrata in vigore della nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597), gli stipendi netti fissati dalla legge 23 marzo 1971, n. 7 e corrisposti fino al 31 dicembre 1973 erano stati assoggettati al nuovo regime tributario.

Senonchè, la citata legge n. 30 del 1974, avendo aumentato e rideterminato, dal 1° marzo 1974, gli stipendi ancora una volta al netto, ha in sostanza avuto il risultato di riversare sulla Regione l'aggravio tributario conseguente alla riforma, che ha, invece, inciso con effetti personali sulle altre categorie di pubblici dipendenti.

Il fenomeno assume in concreto maggiore rilevanza, in quanto anche l'adeguamento al costo della vita (lire 13.000 e lire 41.400 mensili rispettivamente per il 1973 e per il 1974), anch'esso determinato al netto, si aggiunge al netto dello stipendio.

Altra questione generale relativa al trattamento economico del personale riguarda l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita.

La legge 1° agosto 1974, n. 30, ha mantenuto in vigore il sistema di adeguamento annuale delle retribuzioni, aumentando però il limite di somma (la cosiddetta « fascia ») sul quale opera l'adeguamento medesimo, portandolo da 100 a 115 mila lire a decorrere dal 1° gennaio 1975.

L'aumento delle retribuzioni è operato nel modo seguente (legge regionale 26 novembre 1974, n. 53): si assume l'indice nazionale dei prezzi al consumo, pubblicato dall'Istituto centrale di statistica, e relativo al mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui l'adeguamento delle retribuzioni si riferisce; tale indice si moltiplica per un coefficiente di raccordo, pure rilevato dall'Istituto di statistica, e che rappresenta la variazione fra la base sulla quale gli indici sono attualmente calcolati, che è quella del 1970, e la precedente base del 1966; si assume poi l'indice nazionale dei prezzi al consumo relativo al mese di ottobre ancora precedente, moltiplicato anch'esso per il coefficiente di raccordo, e alla differenza risultante fra il

primo ed il secondo indice si dà il valore di percentuale di variazione della retribuzione; questa percentuale si applica su una fascia di 115 mila lire.

L'aumento effettivo della retribuzione per il 1974 è stato di lire 41.400 per ogni impiegato.

La base sulla quale tutto il calcolo è fondato è l'indice del 1966, fatto uguale a 100 (articolo 4, secondo comma, legge regionale 26 ottobre 1972, n. 53).

Il procedimento stabilito dalla legge si presta ad alcune considerazioni:

L'integrazione della retribuzione, corrisposta a titolo di adeguamento al costo della vita, entra, al netto, a far parte della retribuzione, venendosi con ciò a modificare di volta in volta le relative tabelle (con i conseguenti riflessi sugli aumenti periodici, compensi per lavoro straordinario e trattamento di quiescenza);

la rideterminazione degli indici annuali sulla base di quello del 1966, e quindi la moltiplicazione degli indici stessi per i coefficienti di raccordo, porta a valori monetari percentuali superiori ai valori statistici di aumento verificatisi nel costo della vita da un anno all'altro.

#### *Atti generali riguardanti il bilancio.*

Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la Presidenza della Regione ha istituito capitoli aggiunti al bilancio di previsione 1974, per spese da effettuarsi in conto capitale degli esercizi decorsi e per le quali non esiste, nello stesso bilancio di previsione, il capitolo corrispondente.

L'istituzione di detti capitoli è caratterizzata dal fatto che questi contengono non soltanto le somme destinate al pagamento di spese già impegnate, e che costituiscono pertanto residui in senso proprio, ma anche somme non ancora impegnate e che permangono sui capitoli soppressi perchè conservate ai sensi dell'articolo 36 della legge di contabilità di Stato (cosiddetti residui di stanziamento).



*Considerazioni sullo stato di previsione.*

Nella predisposizione del bilancio, non è stata sempre osservata la fondamentale ripartizione fra le spese di parte corrente e le spese di parte capitale.

Ad esempio, nel 1974 è stato inserito nella parte corrente il capitolo contenente i contributi a favore dei pescatori ed armatori singoli o associati previsti dalla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56 (capitolo 15963).

La legge ha un evidente carattere di incentivazione dell'attività peschereccia in Sicilia, prevedendo contributi per l'attività futura svolta fino a tutto il 1975. Nè tale carattere è contraddetto dallo strumento di calcolo usato per il contributo, e cioè una somma per ogni quintale di gasolio consumato dai natanti, poichè secondo quanto appare dall'intero testo legislativo il consumo di carburante non costituisce la causa dell'intervento, ma l'elemento indice per accertare l'attività svolta in un settore — la pesca — che ha per sua natura carattere aleatorio. Ed, invero, peraltro, la stessa legge si esprime nell'articolo 2 dicendo che « il contributo è rapportato all'effettiva attività svolta e pertanto viene calcolato » in base al consumo di carburante.

La legge ha, perciò, lo scopo di sostenere la produzione sopperendo ai maggiori costi derivanti dalla crisi energetica intervenuta dal 1973 in poi.

Contributi di questo tipo rientrano nelle spese di investimento e non in quelle di funzionamento e il capitolo andava più esattamente posto nella parte capitale del bilancio.

*Considerazioni sulla gestione.*

La Presidenza della Regione ha continuato ad assumere impegni di spesa per il pagamento di rate insolute di debiti contratti da varie aziende minerarie zolfifere, debiti che a suo tempo erano stati assistiti da fidejussione da parte della Regione.

Le fidejussioni furono concesse, per somme che poi risultarono rilevanti, dalle leggi

regionali 28 luglio 1954, n. 24 e 26 marzo 1955, n. 19 a favore delle imprese zolfifere siciliane già ammesse a finanziamenti previsti da leggi statali e che pertanto potevano godere di crediti da parte dell'Ente zolfi italiani (attualmente cessato). Le fidejussioni stesse costituivano soltanto una parte degli interventi finanziari regionali a favore delle imprese zolfifere, le quali frui-vano anche, in base alle stesse leggi, di mutui da parte del Banco di Sicilia, le cui quote di interessi furono interamente poste a carico della Regione, e di contributi a fondo perduto fino a lire 10 mila per ogni tonnellata di zolfo prodotto.

Condizioni richieste dalla legge per la prestazione della fidejussione era la cessione *pro solvendo*, da parte delle imprese, di una quota parte della propria produzione e la costituzione di garanzie ipotecarie. Queste condizioni non vennero rese operanti dalla Amministrazione, e su tutta la vicenda è in corso procedimento istruttorio da parte della procura generale di questa Corte.

Nel 1974 la questione è stata esaminata sotto un profilo particolare: se, cioè, in presenza dell'articolo 50 della legge regionale 1° ottobre 1956, n. 54, che impone all'Ente minerario siciliano, nella qualità di nuovo concessionario subentrante nelle miniere di zolfo, l'obbligo della preventiva citazione dei creditori, l'adempimento del debito già assunto, in via sussidiaria, dalla Regione nei riguardi dell'ente zolfi italiani debba intendersi accollato allo stesso ente minerario siciliano.

Al rilievo mosso su questo punto, l'Amministrazione ha risposto che l'impegno di spesa si era reso necessario per far fronte alle pressanti richieste del Ministero del tesoro, il quale attualmente gestisce la liquidazione del cessato ente zolfi italiani.

Precisava, però, l'Amministrazione di ritenere l'ente minerario siciliano obbligato alla soddisfazione dei creditori dei concessionari pregressi, pur ritenendo ancora valida la garanzia fidejussoria regionale. Pertanto i titoli di spesa a favore dello Stato (Ministero del tesoro - Ufficio stralcio liquidazione ente zolfi italiani) saranno emessi soltanto se non vi provvederà l'ente minerario siciliano.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In tal caso la somma da pagare da parte della Regione sarebbe compensata mediante la trattenuta di eguale importo su somme dovute ad altro titolo dalla Regione all'ente minerario siciliano. Per questi eventuali pagamenti allo Stato — assicura la Ragioneria generale — è stato già costituito un deposito provvisorio di lire 2 miliardi e 487 milioni circa sui fondi dovuti all'ente minerario siciliano.

## TRATTAMENTO DI QUIESCENZA AL PERSONALE REGIONALE.

E da premettere che il personale regionale ed i suoi aventi causa godono di un trattamento di quiescenza più favorevole di quello riservato ai dipendenti statali, e che ciò è dovuto non solo alle maggiori retribuzioni del personale in servizio ma anche a particolari norme riguardanti fra l'altro: una minore durata del servizio utile per il conseguimento sia del minimo che del massimo della pensione; una più ampia base pensionabile (comprendente, oltre lo stipendio, la 13<sup>a</sup> mensilità); più elevate percentuali (fino al 100 per cento) della base pensionabile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza; più elevate percentuali della pensione diretta ai fini della liquidazione di quella indiretta o di reversibilità.

Il numero dei pensionati a carico della Regione, che alla fine del 1973 ascendeva a 1.244 unità (fra trattamenti diretti, indiretti e di reversibilità, esclusi gli assegni vitalizi), risulta, al 31 dicembre 1974, di 1.407, a seguito di n. 163 collocamenti a riposo disposti nell'anno (di cui n. 110 coi benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336) e di alcuni decessi.

L'anno 1974 è stato caratterizzato dall'entrata in vigore di due importanti leggi; una statale e una regionale.

La prima è la legge 14 agosto 1974, n. 355 di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, che ha apportato modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato e di altri Enti pubblici ex combattenti

e assimilati. Essa ha sospeso l'esodo volontario, per le categorie previste, dal 1° luglio 1975 e ha introdotto un sistema di collocamento a riposo per contingenti semestrali del 10 per cento a decorrere dalla medesima data.

Sono state presentate complessivamente 4.806 domande di collocamento a riposo anticipato ai sensi delle richiamate disposizioni, di cui 5 da direttori regionali, 81 da dirigenti, 113 da assistenti, 224 da archivisti-dattilografi e 383 da commessi e agenti tecnici.

L'altra legge, cui si è accennato, è la legge regionale n. 30 del 1° agosto 1974, che reca nuove norme sull'ordinamento del personale e in particolare, per quanto riguarda il settore pensionistico, sulla riliquidazione delle pensioni con decorrenza 1° marzo 1974.

L'esame dei decreti emessi in applicazione della legge stessa ha dato luogo a difficoltà interpretative determinate dalla circostanza che la riliquidazione opera sulla base di un trattamento economico ordinato su un sistema di classi di stipendio diverso da quello che era stato in precedenza introdotto dalla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7. Infatti, per le qualifiche di dirigente e di assistente l'anzianità richiesta per il passaggio alle successive classi di stipendio è stata ridotta rispetto alla precedente, e aumentata invece quella per la qualifica di archivistadattilografo; mentre per la qualifica di commesso, a un sistema a classe unica è stato sostituito un sistema strutturato in sei classi. Nè la nuova legge ha, peraltro, dettato norme per regolare il passaggio dall'uno all'altro sistema.

Durante l'esercizio 1974, sono stati frequenti i provvedimenti emanati per l'applicazione dell'articolo 83 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, che prevede il ricongiungimento dei servizi prestati dai dipendenti regionali presso le Amministrazioni dello Stato o presso altri enti pubblici sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato o della Regione con quelli prestati successivamente nell'Amministrazione regionale. Dal gran numero di casi venuti all'esame sono emerse in sede di controllo non poche questioni derivanti in massima parte dalla difficoltà di

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

determinare se gli enti, presso cui gli interessati avevano prestato servizio, fossero da considerarsi pubblici, secondo la previsione normativa. Invero, mentre da una parte la portata dell'articolo 83 è piuttosto ampia, sì da ricomprendere ogni ente pubblico sottoposto a tutela o vigilanza dello Stato o della Regione, dall'altro la qualificazione di ente di diritto pubblico è incerta, stante la carenza di norme di diritto positivo al riguardo.

Comunque, nell'esame dei singoli casi, sono stati tenuti presenti i criteri generali, ispirati alla prevalente giurisprudenza, ai quali anche l'Amministrazione si è quasi sempre attenuta e che possono così sintetizzarsi: esercizio della potestà d'impero, costituzione da parte dello Stato o della Regione, controllo da parte di tali enti, fine di prevalente interesse pubblico.

Connessa al ricongiungimento di servizi, un'altra questione ha riguardato il recupero dei trattamenti di quiescenza liquidati dalle Amministrazioni di provenienza e in particolare dei trattamenti privilegiati. L'Amministrazione in questi casi, data la natura particolare dei trattamenti stessi, ritenne di ricongiungere i servizi senza curare la sospensione del pagamento delle pensioni già in godimento, lasciando quindi sussistere un rapporto pensionistico che invece andava risolto, secondo il principio generale che non consente la valutazione dello stesso servizio per il conseguimento di due distinti trattamenti di quiescenza. I provvedimenti in argomento non hanno avuto corso, se non dopo l'adempimento di quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 22 giugno 1954, n. 523 (richiamato dall'articolo 83 della legge regionale 22 marzo 1971, n. 7) circa la sospensione della pensione già conseguita e il recupero delle rate già riscosse.

È stata definitivamente risolta la questione segnalata alle pagine 65-66 della precedente relazione, avendo la locale Sezione giurisdizionale statuito — in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1973, n. 45 — l'inapplicabilità ai dipendenti della Regione della norma sull'esodo volontario dei dirigenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

*Fondo di quiescenza, previdenza e assistenza per il personale della Regione.*

Nel 1974 sono state trasferite somme per 5 miliardi di lire al fondo di quiescenza, previdenza e assistenza per il personale della Regione, istituito ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1950, n. 65, e regolato con la legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2.

Risulta portata a residuo la somma di lire 75 milioni, rappresentante l'8<sup>a</sup> delle 10 rate che la Regione è tenuta a versare al fondo in virtù dell'articolo 11 della legge regionale 16 aprile 1967, n. 47, per gli oneri previdenziali dipendenti dal riordinamento dei ruoli organici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, e la somma di lire 550 milioni iscritta sul capitolo 10297 di nuova istituzione, al fine di coprire gli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30, contenente nuove norme sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale.

In materia la Regione non ha mai sottoposto gli atti al controllo della Corte, neppure trasmettendo il relativo rendiconto annuale ai sensi dell'articolo 9 della legge statale 25 novembre 1971, n. 1041, sulle gestioni fuori bilancio, applicabile alla Regione a norma del decreto legislativo presidenziale 6 maggio 1948, n. 655.

*Fondo di cassa per anticipazioni agli ospedali siciliani per la legge regionale 22 luglio 1972, n. 38.*

Anticipazioni per complessivi 40 miliardi di lire sono state disposte dalla legge per risanare le situazioni debitorie degli ospedali siciliani accertate fino all'anno 1971.

I titoli relativi sono tratti, per legge, sulle disponibilità di cassa esistenti presso i due istituti di credito tesoriери della Regione.

La gestione istituita con la citata legge regionale, per quanto anomala, presenta tuttavia i caratteri essenziali delle gestioni fuori bilancio disciplinate dalla legge 25 novem-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bre 1971, n. 1041, le cui disposizioni si inseriscono nell'ordinamento contabile dello Stato, applicabile anche alla regione siciliana, per cui non può dubitarsi che l'Amministrazione regionale sia tenuta, tra l'altro, a inviare il relativo rendiconto alla Corte dei conti.

**Par. 2. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE.**

*Personale.*

Sono state trattate e risolte numerose questioni in applicazione della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30, contenente nuove norme sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale.

Nel computo dell'anzianità, il cui possesso è necessario per il conseguimento delle classi di stipendio previste dalla tabella annessa all'articolo 8 della legge, è stato mantenuto il principio stabilito dall'articolo 75 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, per cui una parte del servizio prestato precedentemente al sistema introdotto dalla legge stessa viene valutato a seconda dei casi, per il 50 per cento o il 75 per cento.

In pratica, la legge n. 7 ha operato il mutamento di un sistema di avanzamento fondato sui passaggi per promozione da una qualifica all'altra, ad una progressione di carattere esclusivamente economico, nella quale non esistono più variazioni di qualifica, ma soltanto aumenti di stipendio in correlazione con gli anni di servizio prestato.

In questo nuovo sistema, la legge ha dovuto far salve, però, le posizioni di coloro che avevano conseguito per promozione, e soprattutto mediante i concorsi interni, un più rapido avanzamento in carriera. Altrimenti, mediante il puro calcolo dell'anzianità di servizio, costoro si sarebbero completamente livellati con i colleghi che non avevano raggiunto gli stessi risultati di carriera.

Questa salvaguardia è stata attuata, sia pure in misura parziale, prescrivendo che la anzianità residua rispetto a quella utilizzata

per il collocamento nella nuova classe di stipendio e a quella successiva, poteva essere utilizzata per una classe superiore solamente nella misura del 50 per cento oppure nella misura del 75 per cento per il personale che avesse superato concorsi di avanzamento.

La successiva legge n. 30 ha ripetuto, mutandola per la qualifica di archivistica, la tabella dell'anzianità complessiva necessaria per il collocamento in ciascuna classe di stipendio, senza però ripetere anche la disposizione sulla riduzione parziale sopradescritta, sicchè si sarebbe potuto pensare che il nuovo trattamento economico dovesse essere attribuito calcolando per intero l'anzianità posseduta.

Peraltro, in base alla considerazione che la riduzione di anzianità prescritta dalla legge n. 7 trova fondamento proprio in questo nuovo tipo di sviluppo del rapporto di impiego, il calcolo degli anni di servizio ai fini della attribuzione delle nuove classi di stipendio è stato fatto prendendo come base l'anzianità già computata con effetto dal 1° luglio 1970, e quindi con l'osservanza e con gli effetti dell'articolo 75 citato, e aggiungendovi il tempo di 3 anni e 8 mesi trascorso in servizio da quella data fino al 1° marzo 1974, decorrenza del nuovo trattamento economico.

È sorto anche il dubbio se le classi di stipendio stabilite dalla nuova tabella potessero considerarsi perfettamente corrispondenti a quelle già in vigore, senza tener conto della più lunga anzianità che, per gli archivisti-dattilografi, la nuova legge prescrive: se cioè, l'impiegato, che già si trovava inquadrato nella III, IV, V o VI classe di stipendio, dovesse conseguire la corrispondente nuova classe anche se per questa è richiesto un periodo di anzianità maggiore di quanto previsto nella classe già posseduta.

Infatti, i periodi di anzianità previsti per le classi anzidette dalla tabella « N » annessa alla legge n. 7 erano rispettivamente di 4, 8, 14 e 20 anni, mentre tali periodi sono ora aumentati.

E, considerando la classe di stipendio in godimento come già acquisita anche nell'or-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dine di successione con il quale sono espresse nella nuova tabella, si sarebbe verificato che un archivistista che al 1° marzo 1974 aveva 14 anni di anzianità e pertanto godeva della ex quinta classe di stipendio, avrebbe dovuto ottenere quella classe che nella nuova tabella si trova come quinta, anche se per quest'ultima sono necessari non più 14 anni di anzianità ma 16.

Dopo varie incertezze si è ritenuto che la attribuzione delle nuove classi di stipendio deve avvenire in base ai tempi di anzianità previsti dal nuovo ordinamento, a nulla rilevando il suddetto ordine di esposizione, anche se l'amministrazione usa denominare le classi di stipendio proprio con il loro numero d'ordine.

La legge regionale 1° agosto 1974, n. 34, sulla soppressione delle scuole professionali regionali ha avuto applicazione nel 1974 soltanto nei confronti del personale di ruolo delle scuole.

Questo è stato, infatti, inquadrato nel ruolo amministrativo della Regione ai sensi del 2° comma dell'articolo 3 della legge e secondo la corrispondenza delle qualifiche indicata all'articolo 4.

Non hanno ottenuto il visto alcuni provvedimenti concernenti l'inquadramento di personale che, alla data in cui l'inquadramento stesso ha effetto (1° ottobre 1974) risultavano di diritto cessati dal servizio presso le scuole per aver compiuto il 70° anno di età. Nè è stato ritenuto valido in contrario l'assunto che, essendo il compimento di quella età avvenuto nel corso dell'anno scolastico, il collocamento a riposo doveva coincidere — in base al vigente stato giuridico degli insegnanti — con la data di inizio dell'anno scolastico successivo, cioè il 1° ottobre 1974, coincidente con la data dell'inquadramento nei ruoli della Regione. Non si è invero ritenuto ammissibile l'inquadramento di personale non più in servizio.

Per quanto riguarda l'inquadramento del personale non di ruolo, nessun provvedimento è stato finora ammesso a registrazione in quanto quelli pervenuti risultavano adottati senza l'accertamento dei requisiti necessari per l'ammissione e il mantenimento in servizio non di ruolo.

Un particolare esame hanno richiesto alcuni provvedimenti di carriera del personale regionale per l'interferenza che si è verificata tra i decreti delegati del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 1079 sul riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali e la legge regionale n. 7/1971 sul riordinamento delle carriere del personale della Regione.

Si è ritenuto che il 3° comma dell'articolo 75 della citata legge regionale n. 7 comporti l'applicazione ai dipendenti regionali dell'articolo 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1079, in quanto la normativa statale contenuta nel citato decreto aveva fatto acquisire, nel periodo compreso tra il 1° luglio 1970 e il 24 marzo 1971, ai dipendenti regionali che si trovavano nelle condizioni ivi previste il diritto ad ottenere i benefici da tale ultima norma attribuiti.

Si è ritenuto, inoltre, che il detto terzo comma dell'articolo 75 sia applicabile anche al personale statale che, nel periodo predetto e anteriormente al passaggio nei ruoli regionali, avesse già conseguito o maturato promozione al grado superiore.

Pertanto, sono stati ammessi a registrazione decreti che la Presidenza regionale, in conformità a tale criterio, aveva adottato nei riguardi di un limitato numero di dipendenti aventi diritto.

Dopo l'adozione dei provvedimenti suddetti, è intervenuta la legge regionale 7 dicembre 1973, n. 45, la quale porta l'intitolazione di « norme interpretative della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale ».

Questa legge dichiara che « per il combinato disposto degli articoli 75, 86, 87 e 90 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, ai dipendenti dell'Amministrazione regionale ed ai dipendenti dello Stato transitati nei ruoli della Regione, non si applicano, perchè incompatibili, le disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Se ne avvaleva la Presidenza della Regione per annullare i predetti decreti, ma la Sezione di controllo ha ricusato il visto ai decreti di annullamento (deliberazione nu-

mero 135 del 24 settembre 1974) ritenendo innovativa e non interpretativa la citata legge regionale 7 dicembre 1973, n. 45, e quindi non idonea ad incidere sui rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

In materia di aggiunta di famiglia, la Sezione del controllo, pronunziandosi su un provvedimento che attribuiva ad un impiegato regionale la quota per il carico di un figlio maggiorenne studente universitario « fuori corso », ha statuito che il paragrafo 2 della tabella *N* annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, nel richiamare — tranne che per quanto riguarda l'importo della quota e le persone cui compete — le disposizioni che disciplinano l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia al personale statale, ha implicitamente abrogato il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 1° febbraio 1963, n. 11, che, tra l'altro, attribuiva le quote di cui trattasi alle figlie nubili maggiorenti anche se non iscritte a corsi universitari.

Della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sul trattamento di missione degli impiegati statali, applicabile nella Regione per il rinvio contenuto nel paragrafo 3 della tabella *N* annessa alla legge n. 7, hanno formato oggetto di particolare esame in sede di controllo, attesa la diversa struttura organizzativa delle Regioni, gli articoli 8 e 15, che contengono disposizioni sulla documentazione e sull'uso dei mezzi di trasporto.

Premesso che la nuova legge è divenuta obbligatoria la dichiarazione — da rilasciarsi dall'Ufficio presso il quale la missione si svolge — del giorno e dell'ora di inizio del viaggio di ritorno, nel caso di missione compiuta in località non sede di ufficio periferico dell'Amministrazione, si è ammesso che la dichiarazione predetta sia rilasciata dal direttore regionale.

L'uso del mezzo proprio è consentito dalla legge, in via generale, solo quando manchino servizi di linea, oppure quando gli orari di questi siano inconciliabili con le esigenze di espletamento della missione.

Per il personale che si reca in missione per svolgere funzioni ispettive e che, pertanto, può avere la necessità di raggiungere località diverse, la legge ammette, invece, l'uso

del mezzo proprio se questo risulta più conveniente.

Peraltro, tale facoltà è stata ritenuta estensibile, anche alle missioni non aventi carattere ispettivo, quando si possa dimostrare che l'uso del mezzo risultava più conveniente perchè riduceva la durata della missione.

Ad un particolare esame ha dato luogo la dichiarazione scritta, presentata da un impiegato — in risposta a contestazione di addebiti per numerose assenze arbitrarie ed inosservanza dell'orario — di non potere « osservare correttamente l'orario di ufficio nè attendere proficuamente al proprio lavoro presso l'Amministrazione » a causa della libera attività di scrittore da lui svolta.

Sorgeva, infatti, il dubbio che la detta affermazione potesse interpretarsi come dichiarazione di dimissioni volontarie, dal che sarebbero derivate conseguenze sul trattamento di quiescenza del dipendente, in relazione alla sua anzianità (15 anni), in quanto l'ordinamento regionale prevede il conseguimento del diritto a pensione dopo 25 anni di servizio effettivo nel caso di dimissioni dell'impiegato non ancora sessantenne — come nella specie — ed, invece, dopo 15 anni negli altri casi.

Ma la Sezione del controllo (deliberazione 13 marzo 1975, n. 143) ha ritenuto che nella suddetta dichiarazione non potevano configurarsi le dimissioni volontarie e che ricorressero, invece, i presupposti per la dispensa dal servizio, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per insufficiente rendimento. La Sezione stessa ha rilevato, peraltro, l'incongruenza della norma regionale che richiede, per il raggiungimento del diritto a pensione, un'anzianità maggiore nel caso di dimissioni rispetto agli altri casi di collocamento a riposo.

Altra questione esaminata riguarda l'attribuzione di indennità al Presidente della Regione e agli Assessori regionali. In particolare, si trattava di stabilire:

1) se l'attribuzione al Presidente e agli Assessori della indennità di carica, prevista dall'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8, dovesse essere subordinata all'accertamento della legittimità dell'ana-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

loga indennità, di cui godono il Presidente ed i Vice Presidenti dell'Assemblea regionale e alla quale fa espresso riferimento la citata legge regionale;

2) se l'indennità stessa, qualora spettante, dovesse essere assoggettata al normale regime tributario, ovvero al particolare trattamento stabilito, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le ipotesi di cui alla lettera d) dell'articolo 47, con esclusione, cioè, da ogni carico tributario di quella parte dell'indennità attribuita al Presidente della Regione a titolo di spese di rappresentanza.

Trattandosi di questione di massima di particolare importanza, essa è stata deferita, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, alla pronunzia della Sezione centrale del controllo, la quale (deliberazione n. 605 del 13 febbraio 1975) circa il primo punto ha stabilito che, poichè la legge regionale n. 8/1956, data per certa la spettanza dell'indennità al Presidente e ai Vice Presidenti dell'Assemblea regionale, ha inteso puramente e semplicemente ancorare alla misura di essa l'analogia indennità attribuita al Presidente e agli Assessori regionali, non è dubbia la spettanza dell'indennità di carica nella misura fissata nei relativi decreti.

Quanto al secondo punto, la Sezione ha ritenuto tassativo l'elenco delle indennità che il citato articolo 47, lettera d) prevede quali soggette al particolare regime di tassazione, conseguentemente statuendo che le indennità spettanti al Presidente e agli Assessori regionali vanno sottoposte alla normale imposizione tributaria.

È stata disposta dall'Amministrazione la corresponsione di compensi di lire 1.800.000 per ciascuno dei due membri nominati dal Presidente della Regione nella commissione paritetica, prevista dall'articolo 43 dello statuto siciliano, per l'attuazione dello statuto stesso.

Questa commissione è composta di quattro membri, dei quali due nominati dal Governo dello Stato e due dal Presidente della Regione.

La corresponsione dei compensi, a carico del bilancio della Regione, a favore dei componenti nominati da questa poteva considerarsi legittima attribuendo alla commissione paritetica natura non esclusiva di organo statale, ma di organo misto, statale e regionale insieme.

Ora, la pratica giuridica suggerisce che un organo appartiene ad un ente quando è costituito con un atto di volontà dell'ente ed agisce in nome o per conto dell'ente stesso.

Le commissioni paritetiche sono costituite dallo Stato e da ogni singola Regione a statuto speciale, e permettono, sia allo Stato che alle Regioni, il perseguimento, con un unico organo, di interessi propri e distinti, in una materia così delicata com'è l'attuazione degli statuti speciali: lo Stato infatti, esprime l'interesse a mantenere le funzioni regionali nel loro ambito costituzionale e sotto l'osservanza dei principi fondamentali dell'unità e della sovranità statale; la Regione esprime l'interesse alla conservazione delle proprie prerogative statutarie.

L'organo misto, perciò, partecipa della natura dell'uno e dell'altro ente dal quale ha origine e non è, di per sè, organo dello Stato. Un rapporto organico può affermarsi, quindi, esistente tra i due membri nominati dal Presidente della Regione siciliana nella commissione di cui si tratta e la Regione medesima.

E trovandosi nell'ambito di attribuzioni ad essa riservate, alla Regione è consentito il pagamento di un compenso ai commissari suddetti, dato che l'articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3, stabilisce che per le commissioni incaricate dello studio di questioni « giuridico-costituzionali » che richiedono particolare impegno e competenza, il Presidente della Regione può disporre la corresponsione di compensi in misura « forfettaria ».

Questa modalità di pagamento però è limitata, nello stesso articolo 4, ai membri estranei all'Amministrazione della Regione. Agli appartenenti all'Amministrazione medesima — ai quali non è applicabile, per tale compito, il divieto stabilito nell'articolo 10 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 5, di

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

corrispondere compensi speciali, in quanto essi fanno parte della commissione paritetica in qualità di esperti e non in qualità di funzionari regionali — è consentita soltanto l'erogazione dei gettoni di presenza.

Il compenso, pertanto, è stato ammesso soltanto per il componente estraneo all'Amministrazione.

Non è stato ammesso al visto della Corte il decreto del Presidente della Regione che approvava il regolamento organico del personale dell'Istituto per il credito alla cooperazione (IRCAC), decreto al quale sono stati mossi numerosi rilievi, e, in particolare, i seguenti:

a) Il trattamento economico del personale era stabilito in una misura del 20 per cento in più rispetto al personale regionale, intendendosi, in tal modo, fare applicazione dell'articolo 14 del decreto luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Questa norma, però, ormai travolta dagli ordinamenti successivi sullo stato giuridico ed economico degli impiegati civili dello Stato, non è in alcun modo applicabile al personale dell'istituto sopra detto. Essa si limitava a porre il limite del 20 per cento alle eventuali maggiorazioni di retribuzioni che fossero stabilite per il personale degli enti di diritto pubblico rispetto al personale statale.

Nessuna analogia e nessun riferimento è possibile alla situazione attuale del pubblico impiego nello Stato e negli enti pubblici statali, nè all'ordinamento regionale, chè, anzi, l'istituto in questione deve considerarsi escluso dalla categoria degli enti pubblici contemplati nel citato articolo 14, non avendo esso alcun rapporto con lo Stato.

b) Il trattamento di quiescenza del personale non si trovava regolato se non con la disposizione che ad esso « provvede l'istituto direttamente e tramite Enti all'uopo convenzionati ».

La singolarità e l'inammissibilità di questo testo è palese ove si consideri che sono principi fondamentali del nostro diritto sia la necessità e l'obbligatorietà di un sistema previdenziale da inserirsi in ogni rapporto di lavoro — sistema che non è assolutamen-

te differibile mediante una norma di rinvio qual è questa inserita nel regolamento dell'IRCAC — e sia la competenza di appositi enti pubblici all'assicurazione e allo svolgimento delle garanzie previdenziali (Cost., articolo 38).

c) Per lo stesso principio è inibita all'IRCAC la facoltà, inserita nel regolamento, di provvedere direttamente alla assistenza sanitaria ai propri dipendenti.

d) I diritti e i doveri degli impiegati erano stati formulati in modo meramente indicativo, adottandosi il sistema dei diritti e doveri degli impiegati dell'Amministrazione regionale, ma soltanto « in quanto compatibili con il regolamento ».

Invece, è principio generale di carattere costituzionale (Cost., art. 97, secondo comma) che i diritti e i doveri dei pubblici impiegati debbono essere esplicitamente stabiliti.

È illegittimo, pertanto, limitare i diritti e doveri degli impiegati in ragione di una « compatibilità » — peraltro di difficile valutazione — fra l'ordinamento regionale e il regolamento organico dell'ente in questione.

L'illegittimità deriva proprio dall'incertezza e dalla imprecisione contenuta in questo criterio e in questo giudizio di compatibilità.

e) Illegittimo si è presentato pure il regolamento nella parte in cui ha stabilito le retribuzioni al netto, e, cioè, senza l'osservanza delle modalità sulle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali.

Il regolamento dell'istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), era stato sottoposto a controllo preventivo di legittimità della Corte in quanto approvato con atto di governo del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale e su proposta dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12.

Il regolamento è ora sottratto a quel controllo perchè l'articolo 43 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, contenente provvidenze per l'economia siciliana ha abrogato l'articolo 18 citato ed ha stabilito che tutte le deliberazioni del consiglio di amministra-



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione dell'IRCAC relative al personale sono sottoposte all'approvazione dell'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

Il trattamento economico dei segretari particolari del Presidente della Regione e degli Assessori è stato finora regolato dalla legge regionale 13 aprile 1959, n. 15, la quale attribuiva al segretario particolare scelto fra gli estranei all'Amministrazione l'ex coefficiente di stipendio 402 agli effetti della determinazione delle competenze fondamentali ed accessorie.

Questa disciplina è mutata per la legge regionale 30 dicembre 1974, n. 55, della quale si dirà in seguito.

Il Presidente della Regione, sotto il vigore della vecchia normativa, aveva emesso un provvedimento con il quale, nominando suo segretario particolare un funzionario estraneo ai ruoli dell'Amministrazione regionale, disponeva che questi avrebbe continuato a percepire dall'ente di appartenenza (Cassa centrale di risparmio V.E.) tutti gli emolumenti, i benefici e le prestazioni assistenziali e previdenziali di cui era in godimento, mentre la Presidenza della Regione avrebbe proceduto al rimborso integrale degli oneri diretti e riflessi sostenuti a questo titolo dallo stesso istituto di credito.

La questione è stata esaminata dalla Sezione del controllo, la quale, nel negare il

visto al provvedimento, non ha ritenuto trattarsi nel caso, come sosteneva l'Amministrazione, di comando o distacco di un funzionario da un ente pubblico all'altro, provvedimenti peraltro non consentiti dalla normativa regionale, e pertanto ha ritenuto doversi invece applicare il trattamento previsto dall'articolo 12 della legge regionale 13 aprile 1959, n. 15.

A questa deliberazione — n. 138 del 18 novembre 1974 — ha fatto però seguito l'emanazione della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 55, recante « interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 13 aprile 1959, n. 15 », per la quale il citato articolo 12, che attribuiva al segretario particolare estraneo alla Regione il trattamento economico dell'ex coefficiente 402, « deve essere interpretato nel senso che al segretario particolare del Presidente e degli assessori scelto fra i dipendenti di pubbliche amministrazioni estraneo alla Regione spetta il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di provenienza ».

La stessa legge ha precisato che gli effetti della disposizione in essa contenuta retroagiscono fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 aprile 1959, n. 15.

## CAPITOLO II

## ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE

## 1. — CONSIDERAZIONI GENERALI ED ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.

a) *Considerazioni generali.*

Come notato nelle precedenti relazioni, in base allo Statuto della Regione siciliana, sul territorio della Regione stessa tutte le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura sono devolute all'Assessorato regionale omonimo.

b) *Considerazioni sullo stato di previsione.*

Tutti i capitoli di spesa dell'Assessorato sono iscritti nella sezione V del bilancio riguardante l'azione e gli interventi nel campo economico e figurano sia nel titolo delle spese correnti che in quello delle spese in conto capitale, analogamente a quanto si riscontra nel bilancio statale per le spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tra le spese in conto capitale figurano anche assegnazioni di fondi in favore di Enti vari, quali l'ESA, che però vengono utilizzati dall'Ente percettore per spese correnti per il personale e per il funzionamento degli uffici, con conseguenze sulla classificazione delle spese regionali, che risulta artificiosa.

c) *Considerazioni sulla gestione.*

La gestione delle spese del bilancio regionale è regolata in genere dalle norme della legge e del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. L'Assemblea regionale, tuttavia, specialmente negli ultimi anni ha emanato

numerose norme dirette a regolare in modo speciale alcuni aspetti della gestione, per cui ora la Regione ha già una propria sostanziale normativa, sia pur frammentaria, anche in questa materia. Invero la Regione ha regolato autonomamente: il procedimento di approvazione dei progetti delle opere pubbliche, il sistema di liquidazione delle spese, i limiti della responsabilità amministrativa dei funzionari, la conservazione dei residui e delle relative disponibilità per impegni.

Inoltre, in tema di snellimento delle procedure, è stato attuato un sempre più ampio decentramento verso gli uffici periferici dell'Amministrazione, che sono gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e gli Ispettorati ripartimentali delle foreste. Alcune funzioni già appartenenti agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura sono ora devolute alle condotte agrarie.

d) *Gestioni fuori bilancio.*

È nota soltanto la gestione dei depositi provvisori eseguiti dalle imprese aggiudicatrici di lavori, per spese di asta e di contratto, di registro ed accessorie. Essa, disciplinata dal regolamento approvato con D.P. Reg. 29 maggio 1972, n. 1, è peraltro ormai scomparsa, in quanto l'Amministrazione regionale dell'Agricoltura non svolge più direttamente attività contrattuale, a seguito della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, in quanto la esecuzione delle opere pubbliche finanziate dall'Assessorato viene affidata in concessione alle Amministrazioni provinciali e comunali ed ai Consorzi di bonifica, ovvero effettuata in amministrazione diretta da parte degli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## 2. — ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.

La previsione di spesa, per l'Assessorato agricoltura, indicata nella legge di bilancio è stata, complessivamente, di 84.725 milioni (23.065 per spese correnti e 61.660 per spese in conto capitale).

La previsione definitiva, invece, risulta di 172.594,8 milioni, dei quali 25.424,8 milioni per spese correnti e 147.170,1 milioni per quelle in conto capitale.

Le spese effettuate sono state, complessivamente, di 130.156,7 milioni, distinte in 24.282,1 milioni per la parte corrente ed in 105.874,7 milioni per la parte in conto capitale.

La previsione delle spese, correnti ed in conto capitale, riguardante — come si è detto — l'azione e gli interventi nel campo economico, verrà esaminata secondo l'ordine delle rubriche indicate nel bilancio.

a) *Produzione agricola.*

La rubrica intitolata alla produzione agricola è presente nei due titoli del bilancio.

Tra le spese correnti va ricordato il capitolo 11502, con lo stanziamento di 30 milioni, da destinare a spese per l'attrezzatura ed il funzionamento dell'azienda sperimentale vivaistica di agrumicoltura. Mentre nel corso dell'esercizio 1973 lo stanziamento per tale capitolo era stato ridotto a zero in seguito a variazioni di bilancio, nel corso dell'esercizio 1974 sono stati pagati 18,3 milioni sulla competenza dell'esercizio.

La situazione obiettiva dell'agricoltura siciliana, nella quale l'agrumicoltura — come osservato nella precedente relazione — occupa un posto di rilievo, richiede un'intelligente e dinamica attività di sperimentazione, in grado di competere con quella di altri paesi del bacino del Mediterraneo che, pur con terreni a vocazione non agrumicola, sono riusciti ad imporre nel mercato internazionale i loro prodotti, tra i quali spiccano alcune varietà, sapientemente ottenute attraverso riusciti esperimenti.

Bisogna ricordare, inoltre, le spese per l'impianto e la conduzione dei vivai di viti

americane e di piante fruttifere, con uno stanziamento di 90 milioni (10 milioni in meno rispetto all'anno precedente), sul quale sono stati pagati 10,1 milioni, mentre 83,9 milioni sono stati erogati sui residui.

Sempre nell'ambito delle spese correnti, altri stanziamenti riguardano contributi in favore del Giardino coloniale di Palermo (nella misura di 3 milioni, rimasta invariata da un ventennio) dell'Istituto regionale della vite e del vino (205 milioni) e delle cooperative che affidano a tecnici agricoli la consulenza tecnica delle loro aziende (5 milioni, con il pagamento di 4,6 milioni sui residui).

Questi ultimi contributi raggiungono la misura del 75 per cento delle spese per i compensi (calcolati in 150.000 mensili per i laureati ed in lire 120.000 per i diplomati) sostenute dalle cooperative che fruiscano della consulenza di un tecnico. Il contributo, concesso a ciascuna cooperativa per due consulenti, uno tecnico e l'altro amministrativo, viene liquidato su presentazione delle ricevute degli emolumenti percepiti dai consulenti.

I contributi in favore dell'Istituto regionale della vite e del vino vengono concessi per il conseguimento di finalità particolari, quali il funzionamento delle cantine sperimentali di Noto e Milazzo (100 milioni, con un aumento di 50 milioni rispetto allo stanziamento dell'anno 1973), il potenziamento delle osservazioni delle malattie peronosperiche (25 milioni, come nell'anno precedente, interamente sulla competenza dell'esercizio) e l'attuazione dei compiti istituzionali del soppresso Centro per l'industria enologica di Marsala, attribuiti all'Istituto con l'articolo 11 della legge 8 marzo 1971 n. 5 (80 milioni, interamente pagati sulla competenza dell'esercizio).

Tra le spese in conto capitale hanno notevole importanza i contributi per l'acquisto e l'impianto di apparecchiature idonee alla lotta contro il gelo e la grandine (con lo stanziamento di 600 milioni e con il pagamento di 301,5 milioni sulla competenza e di 330,5 milioni sui residui) ed i contributi per lo sviluppo zootecnico, con lo stanziamento di 780 milioni destinati a contributi per il miglioramento e lo sviluppo della zootecnia (400 milioni con il pagamento di 365,8 milioni sulla competenza e di 131 milioni sui residui) a

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contributi per l'organizzazione dei mercati concorso zootecnici di interesse regionale (80 milioni con il pagamento di 79,9 milioni sulla competenza e di 25,8 milioni sui residui) ed a contributi in favore dell'istituto incremento ippico, dell'Istituto sperimentale zootecnico e dell'Istituto zooprofilattico per il funzionamento e per le finalità istituzionali (300 milioni con il pagamento di 267 milioni sulla competenza e di 54,8 milioni sui residui).

Questi ultimi contributi vengono pagati con mandati diretti agli istituti, in base al loro bilancio e ad una relazione sull'attività da svolgere. Per ciascuno dei predetti Istituti, però, le spese prevalenti sono quelle per il funzionamento e per il personale. In queste condizioni non resta spazio per il conseguimento dei fini statutari. Occorre, pertanto, che l'Amministrazione e l'Assemblea valutino se sia opportuno aumentare l'impegno finanziario in vista dei risultati da conseguire, anche nel quadro di una effettiva ragionevole programmazione che, pertanto, non risulta sia stata predisposta, ovvero se sia preferibile eliminare completamente questa spesa, che si risolve nel mantenimento di enti che non possono realizzare i loro fini.

Gli stanziamenti per la zootecnica, peraltro, si sono rivelati, nel corso dell'esercizio, modestissimi rispetto alle enormi necessità del settore, tanto che lo Stato (con legge 12 aprile 1974 n. 118) e la Regione (con legge 9 maggio 1974, n. 9) hanno stanziato 60.000 milioni e, rispettivamente, 19.000 milioni, al fine di incoraggiare lo sviluppo degli allevamenti, incentivare la produzione di carne, migliorarne la commercializzazione ed, infine, favorire la valorizzazione economica dei prodotti zootecnici, attraverso la creazione di idonei impianti collettivi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e vendita diretta.

Lo stanziamento regionale, di 19.000 milioni, è stato ripartito in 11 capitoli, dieci dei quali risultano inseriti tra quelli di competenza dell'Assessorato Agricoltura e Foreste per un totale di 17.000 milioni ed uno tra quelli di competenza dell'Assessorato al Lavoro per 2.000 milioni. Sui 17.000 milioni assegnati all'Amministrazione dell'Agricoltura,

sono stati effettuati pagamenti per 10.205,2 milioni sulla competenza dell'esercizio.

b) *Tutela economica dei prodotti agricoli.*

Lo stanziamento originario risultante dalla legge di approvazione del bilancio è stato, in questo settore, di 9.714,5 milioni di lire (dei quali 4.009,5 per spese correnti e 5.705 in conto capitale), e risulta raddoppiato rispetto alla somma stanziata nell'esercizio 1973.

Delle spese correnti, 29,5 milioni risultano stanziati in favore del Consorzio obbligatorio tra i produttori della manna per spese di funzionamento o per il conseguimento di fini istituzionali con il pagamento di 22,1 milioni sulla competenza; 30 milioni in favore della Associazione siciliana dei consorzi ed enti di bonifica, di irrigazioni e di miglioramento fondiario (ASCEBEM) per lo studio organico dei problemi dell'assetto e della tutela del territorio dell'Isola con particolare riguardo agli aspetti della bonifica, dell'irrigazione, dei miglioramenti fondiari, delle strutture agricole e dell'assistenza tecnica con il pagamento di 15 milioni sulla competenza, mentre 4.000 milioni sono stati stanziati in favore dell'Istituto regionale della vite e del vino a titolo di contributi per l'integrazione del bilancio e per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, con particolare riguardo al potenziamento della cooperazione ed alla penetrazione, anche all'estero, dei vini siciliani, con il pagamento di 3.950 milioni sulla competenza.

Tra le spese in conto capitale, hanno particolare importanza quelle di 4.800 milioni per contributi in favore dei produttori di uve sulle spese complessive di gestione per il conferimento dell'uva prodotta, con il pagamento di 4,7 milioni sulla competenza e di 665 milioni sui residui; e di 800 milioni per contributi in favore di società fra enti pubblici a partecipazione maggioritaria pubblica, società cooperative e loro consorzi per la gestione e l'esercizio di impianti per la conservazione, commercializzazione, trasformatio-

ne e vendita dei prodotti agricoli, con il pagamento di 484,2 milioni sui residui.

La pratica attuazione delle norme concernenti questi ultimi interventi ha manifestato notevoli ritardi nel procedimento seguito, per cui il pagamento del contributo avviene a distanza di anni dal compimento di ciascuna campagna di commercializzazione, con la conseguenza che l'intervento finanziario della Regione non può raggiungere i fini della norma, consistenti nel non far gravare sugli operatori economici, compresi tra le categorie dei beneficiari, le spese di gestione per lo svolgimento delle attività collettive legislativamente considerate, comprendenti un intero ciclo produttivo, che va dalla conservazione alla trasformazione e vendita dei prodotti agricoli. La corretta applicazione della norma, dunque, dovrebbe consentire, alle società tra enti pubblici e alle cooperative, la presentazione sul mercato di prodotti a prezzi tendenzialmente depurati delle spese di gestione, che, appunto, rimarrebbero a carico della Regione. Il raggiungimento di tale risultato, però, presuppone il tempestivo pagamento del contributo, durante la campagna di commercializzazione e non dopo anni dal suo compimento.

In conseguenza dei rilievi della Corte, la amministrazione ha modificato il criterio seguito per la concessione dei contributi sulle spese di gestione ed ora calcola, per ciascuna categoria di prodotti agricoli, prezzi unitari di gestione che vengono applicati nei confronti di tutte le cooperative ammesse a godere di questo particolare beneficio.

Altro stanziamento, sul quale non è stato effettuato alcun pagamento nel corso dell'esercizio, è quello di 148,5 milioni per il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui straordinari « una tantum » concessi alle società cooperative e loro consorzi, aventi sede ed operanti in Sicilia, che svolgono attività nei settori agricolo, vitivinicolo e zootecnico e che gestiscono impianti o depositi consortili costruiti o ampliati con o senza il concorso dello Stato, per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari qualunque ne sia il termine, nonché da prestiti di soci risultanti in bilancio, da spese di primo impianto non co-

perle da contributi e comunque da debiti aventi data certa ed in essere alla data del 31 maggio 1973.

Debiti mutui, assistiti dal contributo regionale sugli interessi in maniera che sulle cooperative e loro consorzi gravino interessi passivi dell'1,50 per cento annuo, potranno avere una durata non superiore a venti anni e potranno essere concessi per importi compresi entro il 90 per cento delle predette passività, purchè alla totale estinzione delle medesime concorra, per la restante quota, la cooperativa anche con versamenti diretti dei soci.

Va tuttavia sottolineato che questi mutui, tanto fortemente agevolati, vengono concessi sulla base di una semplice dimostrazione contabile dell'esistenza di passività onerose, mentre rimane preclusa ogni indagine — che sarebbe, invece, opportuna — sulle cause di quelle passività.

#### c) *Miglioramenti fondiari.*

Le spese per miglioramenti fondiari, tutte in conto capitale, presentano lo stanziamento di 27.860 milioni.

Nel corso dell'esercizio sono state attuate le leggi 12 febbraio 1973, n. 3, 26 maggio 1973, n. 22 e 15 dicembre 1973, n. 47, che prevedono interventi di urgenza nelle zone colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.

Con le citate leggi, l'Assemblea regionale ha definito, con sempre maggiori dettagli, gli interventi che l'Assessorato agricoltura avrebbe dovuto effettuare sollecitamente, entro i limiti degli stanziamenti. In particolare, con l'articolo 1 della legge n. 22 del 1973 è stato stabilito il termine di 90 giorni dalla data della domanda di contributo (da presentare entro il 30 giugno 1973) per il pagamento delle sovvenzioni, determinabili sino a lire 500.000, a titolo di risarcimento dei danni subiti dai coltivatori diretti, singoli o associati, e dai proprietari di aziende che per la normale coltivazione e per l'allevamento ed il governo del bestiame richiedano complessivamente non più di 2.000 giornate lavorative annue.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per queste sovvenzioni è stata stanziata la somma di lire 15.000 milioni e, nonostante la dichiarata urgenza degli interventi ed i termini, se pure ordinatori fissati, che avrebbero dovuto comportare il pagamento dei contributi entro il 30 settembre 1973, si osserva che al termine dell'esercizio 1973 erano stati pagati 3.332,6 milioni, mentre nel corso dell'esercizio 1974 sono stati pagati 11.667,3 milioni sui residui e 4.400 milioni sulla competenza.

Altri stanziamenti riguardano: 9.600 milioni, opere generali di miglioramento fondiario, con pagamenti di 1.760,2 milioni sulla competenza e di 4.887,2 milioni sui residui; 3.500 milioni, costruzione di serre e di opere destinate alla protezione delle colture flo-roorticole, con pagamenti di 741,7 milioni sulla competenza e di 1.576,5 milioni sui residui; 4.500 milioni, acquisto di macchine agricole, con pagamenti di 2.450 milioni sulla competenza e di 2.023,5 milioni sui residui; 320 milioni, costruzione e riattamento di strade vicinali ed interpoderali, con il pagamento di 38,4 milioni sulla competenza e di 80,6 milioni sui residui; 5.040 milioni, concorso negli interessi sui prestiti di esercizio, erogati dagli istituti esercenti il credito agrario, in favore delle aziende agricole colpite da eventi calamitosi verificatisi negli anni 1970, 1971 e nel dicembre 1972-gennaio 1973, con pagamenti di 58,4 milioni, sulla competenza e di 80,8 milioni sui residui; 400 milioni, concorso negli interessi sui prestiti di conduzione concessi alle cooperative agricole del settore vitivinicolo e loro consorzi, all'Istituto regionale della vite e del vino, ai consorzi agrari provinciali ed agli altri enti per gli enopoli da essi gestiti nei confronti dei quali graverà l'interesse nella misura dell'1,50 per cento, ma non è stato effettuato alcun pagamento nel corso dell'esercizio; 2.000 milioni, costruzione di impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, con il pagamento di 79,4 milioni sulla competenza, e di 1.125,1 milioni sui residui.

Per quanto concerne questi ultimi interventi, il contributo previsto dall'articolo 4 della legge regionale 6 giugno 1968 n. 14 (sino all'85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile) può essere concesso ai soggetti

indicati nella citata norma che intendono realizzare (ampliare o ammodernare) impianti di trasformazione e commercializzazione, e relative attrezzature e pertinenze, idonei ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, purchè l'impianto comporti una previsione di spesa non superiore ai 300 milioni.

Il limite per il preventivo di spesa, già fissato in 50 milioni dall'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 1968, ed elevato a 100 milioni dall'articolo 26 della legge 8 marzo 1971 n. 5, ha raggiunto il livello di 300 milioni con la legge 27 aprile 1973, n. 19.

Nel caso di progetti di impianti che assicurino lo svolgimento di una sola o di alcune delle attività previste dalla norma, il contributo può esser concesso a condizione che il beneficiario abbia una struttura produttiva ed una organizzazione tali da consentirgli di assicurare lo svolgimento di tutte le attività legislativamente previste (e particolarmente di quelle non realizzabili mediante il funzionamento dell'impianto sussidiato).

In tal modo si è inteso evitare l'artificioso frazionamento di un impianto, che assicuri l'intero ciclo delle attività indicate nella norma, in due o più progetti autonomi ma funzionalmente collegati, ciascuno con una previsione di spesa rientrante nel limite di 300 milioni.

Invero, attraverso la programmata graduale realizzazione di un impianto, gli interessati potrebbero ottenere il contributo per ciascun progetto parziale di 300 milioni, superando nel complesso tale spesa, considerata dalla legge come limite alla contribuzione regionale per ciascun impianto, e non già per ciascuna parte di impianto.

#### d) *Bonifica.*

Lo stanziamento per la bonifica ammonta a 2.107 milioni, dei quali 1.400 per le spese correnti, che comprendono 400 milioni per la manutenzione delle trazzere in corso di trasformazione e di sistemazione (con pa-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gamenti di 307 milioni sui residui) e 1.000 milioni per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, con il pagamento di 212,5 milioni sulla competenza e di 925,7 milioni sui residui.

Lo stanziamento per le spese in conto capitale, di 582 milioni, riguarda interamente le opere di bonifica di competenza della Regione e gli interventi antianofelici, con pagamenti di 22,3 milioni sulla competenza e di 1.489,1 milioni sui residui. Nel bilancio era previsto anche lo stanziamento di 40 milioni per la riattazione, il completamento e la costruzione di abbeveratoi pubblici, che è stato soppresso nel corso dell'esercizio.

e) *Caccia e pesca.*

Lo stanziamento per gli interventi in tali settori è inserito soltanto nel titolo primo del bilancio, con una previsione di 500 milioni, dei quali 95 da ripartire tra i comitati provinciali della caccia, il laboratorio di geologia applicata alla caccia e le associazioni venatorie per il finanziamento di attività tecniche e specifiche, con il pagamento di 94 milioni sulla competenza e di 4,2 milioni sui residui; 5 milioni da erogare ai medesimi Comitati provinciali per il mantenimento di guardia-caccia e per premi agli agenti che si distinguono maggiormente nel servizio di vigilanza, con il pagamento di 4,9 milioni sulla competenza; e 400 milioni da pagare ad enti e privati a titolo di contributi per l'acquisto di riproduttori, per iniziative di ripopolamento, per l'attrezzatura degli allevamenti di selvaggina e per la sorveglianza, con il pagamento di 399,9 milioni sulla competenza.

f) *Riforma agraria.*

Questa rubrica, inserita nel titolo secondo del bilancio (spese in conto capitale), reca la previsione di 18.505 milioni, 5 dei quali per la compilazione dei piani particolari di utilizzazione e di miglioramento dei fondi, con il pagamento di 0,5 milioni sui residui; ed i rimanenti 18.500 da versare all'Ente di sviluppo agricolo per il conseguimento dei

suoi fini istituzionali. L'erogazione di tale somma avviene mediante trasferimento di fondi a favore dell'Ente presso la Banca Nazionale del Lavoro di Palermo.

I trasferimenti effettuati nel corso dell'esercizio sono stati di 27.200 milioni sui residui, mentre sulla competenza dell'esercizio non è stata effettuata alcuna erogazione.

Non si conoscono i motivi del ritardo della somministrazione delle somme che dovrebbero consentire all'ESA il normale svolgimento della propria attività; ovviamente, però, simili ritardi potrebbero causare una sfasatura tra le previsioni dell'ESA (che dovrebbero legittimamente tener conto della disponibilità dei 18.500 milioni stanziati nel bilancio regionale) e l'attuazione dei programmi, che verrebbe ad essere necessariamente limitata e rinviata per la mancata disponibilità delle somme occorrenti.

Ciò a meno che il fenomeno sollevato non sia da attribuirsi a inattività dell'Ente.

g) *Foreste ed economia montana.*

Lo stanziamento risulta di 6.476,6 milioni, di cui 1.730 milioni per le spese correnti e 4.746,6 milioni per quelle in conto capitale. Tra le spese correnti, si segnalano: 1.200 milioni per la manutenzione delle opere comprese nei bacini montani, nei terreni vincolati e nei comprensori di bonifica montana, con il pagamento di 95,1 milioni sulla competenza e di 587,6 milioni sui residui; 400 milioni per l'impianto, la coltura, la manutenzione e l'affitto dei vivai forestali, con il pagamento di 142,4 milioni sulla competenza e di 189,1 milioni sui residui; 10 milioni per le sperimentazioni, ivi compresa la acclimatazione di piante, con il pagamento di 0,2 milioni sulla competenza e di 8,4 milioni sui residui; 100 milioni per la lotta contro i parassiti delle piante forestali, con il pagamento di 98,9 milioni sulla competenza e di 0,6 milioni sui residui; ed, infine, 20 milioni per la stipula di una convenzione con organismi universitari per la redazione di un piano generale di massima degli interventi pluriennali per la conservazione e la tutela degli equilibri ambientali in materia di boschi, difesa del suolo e conservazione

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della natura, ma non è stato effettuato alcun pagamento nel corso dell'esercizio.

Per le spese in conto capitale, risultano gli stanziamenti di 50 milioni per la costruzione ed il riattamento di rifugi da destinare agli agenti forestali per la custodia delle opere di sistemazione idraulico-forestale, con il pagamento di 7,7 milioni sui residui; 160 milioni per indennizzo dei minori redditi derivanti da occupazioni di boschi vincolati, con il pagamento di 77,5 milioni sulla competenza e di 61,2 milioni sui residui; 666,6 milioni per opere di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agrarie di bacini montani, con il pagamento di 528,6 milioni sui residui; 150 milioni per l'attuazione di boschi estremamente deteriorati, con il pagamento di 1 milione sulla competenza e di 78,7 milioni sui residui; 20 milioni per la progettazione del piano di bonifica montana e per studi relativi alla costituzione di comprensori e consorzi di bonifica montana, con il pagamento di 600 mila lire sui residui; 500 milioni per l'attrezzatura, i mezzi, le dotazioni e la propaganda occorrenti per la prevenzione degli incendi boschivi, sui quali non è stato effettuato alcun pagamento.

Alcune previsioni di spesa in conto capitale riguardano trasferimenti di somme, quali 2.000 milioni, interamente pagati sulla competenza, per contributo straordinario a pareggio del bilancio dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione siciliana, iscritti al capitolo 21451, che non risulta sorretto da norme sostanziali; 1.000 milioni per contributi relativi ad opere di miglioramento fondiario, con il pagamento di 835,7 milioni sui residui; 50 milioni per contributi relativi ai patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti, con il pagamento di 32 milioni sulla competenza; 150 milioni per contributi e rimboschimenti volontari, con il pagamento di 116,5 milioni sui residui.

#### h) *Interventi dello Stato per lo sviluppo dell'agricoltura.*

La rubrica concerne stanziamenti, affidati in gestione alla Regione, disposti con leggi statali di carattere eccezionale, quali il se-

condo piano verde (legge 27 ottobre 1966 n. 910); il decreto-legge 5 luglio 1971 n. 432, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1971 n. 592, con il quale sono state autorizzate, per l'anno 1971, nuove spese per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'attuazione di ulteriori interventi straordinari in agricoltura; la legge 21 luglio 1960 n. 739 e successive modificazioni apportate dalla legge 25 maggio 1970 n. 364, concernenti provvidenze per le aziende danneggiate da eccezionali calamità naturali e avversità atmosferiche.

I capitoli di bilancio, nei quali tali stanziamenti risultano iscritti, presentano spesso una denominazione identica a quella di altri capitoli, nei quali sono stanziati somme proprie del bilancio regionale.

Peraltro, pochè le norme regionali sono generalmente più favorevoli di quelle statali almeno nella misura del contributo, avviene che iniziative di ugual natura ricevano talvolta sovvenzioni in misura diversa a seconda del capitolo su cui la spesa viene imputata, il che può apparire ingiustificato tanto più che l'imputazione vien fatta in base a criteri completamente discrezionali, senza alcun accertamento di requisiti (che pur dovrebbero essere stabiliti almeno con regolamenti e con circolari) e senza alcuna motivazione.

Lo stanziamento della rubrica, di 4.106,28 milioni, comprende 75 milioni (sui quali non è stata effettuato alcun pagamento) per concorso nell'ammontare dei mutui contratti da Consorzi di bonifica e consorzi di bonifica montana per l'estinzione delle passività in essere alla data del 30 giugno 1965 ed, inoltre, contributi relativi agli interessi dovuti su:

mutui straordinari concessi « una tantum » alle cooperative per la trasformazione di passività onerose, 25 milioni (senza alcun pagamento);

mutui concessi per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, 464,78 milioni (con il pagamento di 8,5 milioni sui residui);

mutui concessi dagli Istituti esercenti il credito agrario per opere di miglioramen-



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to fondiario, 186 milioni (con il pagamento di 6,2 milioni);

mutui destinati all'esecuzione di opere per sviluppare e migliorare il patrimonio zootecnico, 180 milioni (senza alcun pagamento);

mutui di miglioramento fondiario destinati alla costruzione, ampliamento, ammodernamento di ricoveri per il bestiame e mutui integrativi per gli impianti collettivi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita diretta al consumo dei prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti, 100 milioni (senza alcun pagamento);

mutui di miglioramento fondiario, 1.655 milioni (con il pagamento di 139,5 milioni sulla competenza);

mutui concessi a favore degli imprenditori agricoli e delle cooperative agricole di conduzione che abbiano riportato gravi danni alle strutture o alle produzioni nel quinquennio 1964-69 per effetto di eccezionali avversità atmosferiche o di eccezionali calamità naturali, 150 milioni (con il pagamento di 32,3 milioni sui residui);

prestiti di esercizio erogati per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, danneggiati da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, 518 milioni (senza alcun pagamento);

prestiti di esercizio concessi a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali, 712,5 milioni (con il pagamento di 7,6 milioni sui residui).

Altro stanziamento di 40 milioni riguarda i contributi per le spese generali delle aziende speciali e dei consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali dei Comuni e di altri Enti, con il pagamento di 960 milioni sui residui.

La vigente normativa statale tende soprattutto a favorire la cooperazione e l'associazione tra i produttori agricoli attraverso la concessione di contributi per lo svolgimento di determinate attività che, se svolte da agricoltori singoli, ricevono una sovvenzione percentualmente minore o non vengono affatto sussidiate. Ciò, al fine di stimolare la formazione di cooperative e di associazioni tra

produttori agricoli, onde consentire agli agricoltori di presentarsi con strutture produttive concentrate e con adeguate disponibilità di capitali su un mercato che, nella dimensione ordinaria, è diventato europeo-comunitario.

Anche la Regione siciliana con le proprie leggi concernenti l'attività agricola ed emanate nell'ambito della competenza esclusiva attribuitale in questa materia dallo Statuto, ha mostrato di perseguire il medesimo fine.

Lo strumento che si è voluto utilizzare, però, avrebbe dovuto essere adottato con particolari accorgimenti per ottenere, nell'ambito dell'economia agraria isolana, unità produttive di maggiori dimensioni ed economicamente più salde rispetto a quelle esistenti, rimaste generalmente racchiuse entro gli angusti confini della famiglia patriarcale.

Tali accorgimenti, invece, non sono stati adottati nè dallo Stato nè dalla Regione e quindi lo strumento associativo è risultato niente altro che un nome diverso per indicare le medesime strutture produttive del passato.

Gli esempi si possono cogliere in molti provvedimenti di concessione di benefici in favore di associazioni di agricoltori, o di cooperative agricole, costituite tra gli appartenenti ad una stessa famiglia, o dal cui atto costitutivo può desumersi che alla formazione della volontà dell'associazione o della cooperativa contribuiscano pochissime persone.

Le associazioni e le cooperative, poi, hanno sempre un patrimonio economicamente insignificante, eppure sono destinatarie di contributi di notevole ammontare — generalmente di decine e centinaia di milioni — che talora raggiungono e superano anche il miliardo di lire.

Le finalità della legge, invece, avrebbero dovuto consigliare, per la loro migliore realizzazione, la sussistenza di determinati presupposti, concernenti soprattutto il numero dei soci, il patrimonio della cooperativa o dell'associazione, la partecipazione al capitale sociale.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i) *Revisione dei prezzi - Programmazione, progettazione e collaudo delle opere.*

Gli stanziamenti relativi alle spese considerate nella rubrica risultano dalla somma delle ritenute effettuate, al momento dell'approvazione e del finanziamento di ciascun progetto di opere, ai sensi delle leggi regionali 27 ottobre 1964 n. 22, riguardante la revisione dei prezzi, e dell'articolo 91 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933 n. 215, riguardante le spese di programmazione, progettazione, direzione, vigilanza e collaudo delle opere pubbliche in agricoltura.

Per quanto riguarda la revisione dei prezzi, sul conto delle competenze sono stati effettuati pagamenti per 2.287,8 milioni, e sul conto dei residui per 353,4 milioni.

Per quanto riguarda le spese per programmazione, progettazione e collaudo, sono stati effettuati pagamenti per 6,3 milioni solo sul conto dei residui.

## 3. — FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE.

Il bilancio del fondo di solidarietà nazionale, per l'esercizio finanziario 1974, indica lo stanziamento di 10.396 milioni, con un aumento di quasi 5.000 milioni rispetto all'esercizio precedente e concerne l'azione e gli interventi dell'Amministrazione nel campo economico.

Lo stanziamento definitivo, a seguito di variazioni di bilancio, è risultato di 85.801 milioni e le spese effettuate sono state di 26.205,3 milioni.

Le previsioni di spesa sono le seguenti:

a) *Miglioramenti fondiari.*

Lo stanziamento di complessivi 890 milioni, comprende 290 milioni per concorrere alla costruzione e al riattamento di strade vicinali e interpoderali, con il pagamento di 52,1 milioni sulla competenza e di 1.588,5 milioni sui residui; e 600 milioni per il ripristino dell'efficienza della viabilità rurale danneggiata dalle alluvioni del dicembre 1972-gennaio 1973, senza alcun pagamento.

b) *Bonifica.*

Lo stanziamento, di complessive 3.568 milioni, comprende: 1.455 milioni per la viabilità rurale, la trasformazione di trazzere in rotabili aventi le caratteristiche tecniche delle strade di bonifica e per gli acquedotti rurali, con il pagamento di 23,7 milioni sulla competenza e di 7.099,3 milioni sui residui; 1.533 milioni per opere di bonifica di competenza della Regione e per interventi antianofelici, con il pagamento di 94,7 milioni sulla competenza; 80 milioni per la riattivazione, il completamento e la costruzione di abbeveratoi pubblici, senza alcun pagamento; 500 milioni per la costruzione di edifici da destinare a sede degli uffici periferici dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, nonchè per l'ampliamento ed il riattamento di edifici demaniali già destinati o destinabili a sede degli uffici medesimi, senza alcun pagamento. In seguito a variazioni di bilancio sono stati introdotti due nuovi capitoli con lo stanziamento di 42.232 milioni per il completamento di dighe in corso di costruzione e di 3.173 milioni per la costruzione di un vaso in provincia di Enna, nel bacino imbrifero del fiume Salso, ma nel corso dell'esercizio non è stato effettuato alcun pagamento.

c) *Riforma agraria.*

Lo stanziamento, di 2.908 milioni, interamente pagato sulla competenza, indica la somma da versare all'ESA per l'attuazione dei piani di sviluppo zonale dell'Ente. Nel precedente esercizio, su un uguale stanziamento, non sono stati effettuati pagamenti.

d) *Foreste ed economia montana.*

La rubrica prevede spese per 28.030 milioni, concernenti, per 24.332 milioni, la difesa e conservazione del suolo mediante l'esecuzione ed il completamento di rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive connesse su terreni ricadenti in bacini mon-

tani ovvero in zone vincolate o vincolabili ai sensi della vigente legislazione in materia di boschi e terreni montani nonchè mediante la costruzione di boschi estremamente deteriorati, con il pagamento di 647,9 milioni sulla competenza e di 3.270 milioni sui residui; 115 milioni per il completamento dei lavori di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimenti di zone particolarmente idonee alla creazione di parchi regionali, con il pagamento di 415,1 milioni sui residui; 2.333 milioni per opere di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agrario di bacini montani, con il pagamento di 36,5 milioni sulla competenza; 1.250 milioni per le attrezzature occorrenti per la progettazione ed esecuzione delle opere di difesa del suolo, senza alcun pagamento.

#### 4. — INTERVENTI PER LE ZONE COLPITE DAI TERREMOTI DEL 1967 e 1968.

La legge regionale 3 febbraio 1968 n. 1 è stata emanata per promuovere la ripresa delle zone colpite dai terremoti del 1967 e 1968. In particolare l'articolo 6 ha stabilito che, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, l'EMS, l'ESA e l'ESPI, ciascuno nell'ambito della propria competenza, avrebbero dovuto presentare programmi di interventi coordinati per le zone colpite dal terremoto, mentre il Governo Regionale, entro un mese dalla presentazione, avrebbe dovuto coordinare ed approvare i predetti programmi di intervento, che avrebbero dovuto essere attuati con i fondi di dotazione degli enti interessati, mentre per i programmi di intervento dell'ESA è stata autorizzata la spesa di 2.500 milioni, a carico del bilancio regionale.

La Giunta regionale, nel gennaio 1969, ha approvato il programma di intervento per le zone colpite dal terremoto elaborato (ma non approvato) dall'ESA, mentre l'Ente stesso ha approvato il medesimo programma successivamente, con delibera del 6 marzo 1969.

È interessante tuttavia notare che, pur contemplando la legge anche le zone colpite dal terremoto del 1968, che ha notoriamente

provocato i danni maggiori in provincia di Trapani, il programma predisposto dall'ESA ed approvato dal Governo prevede la ripartizione dello stanziamento di 2.500 milioni per opere da eseguire in provincia di Messina con 1.760,35 milioni, in provincia di Palermo con 200 milioni, in provincia di Enna con 528,3 milioni, mentre nella provincia più duramente colpita è prevista la spesa di soli 11,35 milioni.

Ancora più interessante è, inoltre, notare che le somme suindicate sono state accreditate all'ESA sul capitolo 61382, nei primi mesi dell'anno 1974, e cioè dopo sei anni dalla pubblicazione della legge.

I pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 1974 sono stati di 495 milioni, per cui restano da spendere 2.004,9 milioni.

La legge regionale 18 luglio 1968 n. 20, all'articolo 10, ha stabilito che entro 90 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, l'ESA avrebbe dovuto predisporre il piano zonale di sviluppo agricolo relativo ai territori dei comuni maggiormente colpiti dal sisma del 1967 e 1968, per la cui realizzazione è stata stanziata la somma di 25.000 milioni, prescindendo dall'approvazione del piano generale di sviluppo economico e sociale della Sicilia e da quello di sviluppo dell'intera superficie agraria del territorio della Regione.

Sempre al fine di accelerare i tempi di esecuzione delle opere la Regione ha emanato la legge 30 luglio 1969 n. 26, con la quale ha autorizzato l'ESA a predisporre stralci di tale piano, da realizzare nei limiti dei finanziamenti concessi.

L'ESA, con deliberazione del 25 giugno 1970 ha proposto il programma stralcio di opere infrastrutturali relative al territorio colpito dal sisma, successivamente approvato dall'Assessorato agricoltura nel novembre del 1970, che ha impegnato l'intero stanziamento di 25.000 milioni. Le somme sono state interamente accreditate all'ESA nell'esercizio 1972 per opere da eseguire in provincia di Agrigento per 5.429 milioni, in provincia di Palermo per lire 6.372 milioni ed in provincia di Trapani per lire 13.199 milioni. L'ESA nel 1972 non ha effettuato alcun pagamento; nel 1973 ha disposto pagamenti

per 1.244,3 milioni; nel 1974 per 1.494,5 milioni, per cui a distanza di 7 anni dal terremoto, sullo stanziamento di 25.000 milioni resta o da spendere 22.261,1 milioni.

#### 5. — PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI AGRICOLTURA.

Anche nell'anno 1974 sono state emanate leggi regionali intese a svolgere azioni promozionali per lo sviluppo dell'attività agricola, per la valorizzazione della produzione ed in particolare modo della zootecnia. Infatti quest'anno, sull'esempio e sugli indirizzi dell'azione promossa dal Governo nazionale, le nuove leggi regionali sono dirette, come mai nel passato, ad un'azione di sostegno e di incentivazione dell'allevamento del bestiame, bovino in particolare.

Altri massicci interventi sono stati approvati dalle nuove leggi nel settore dei rimboschimenti e della difesa del suolo, delle opere irrigue, dei miglioramenti fondiari, delle attrezzature meccaniche e del credito agrario, fra le quali:

a) Legge 9 maggio 1974, n. 9. Contenente provvedimenti urgenti per la zootecnia, integrata dalla legge 5 luglio 1974, n. 18. In particolare vengono istituiti ed erogati in favore delle aziende agricole a carattere zootecnico e degli allevatori singoli od associati, premi remunerativi per vitelli nati in Sicilia e per quelli allevati per un periodo di almeno sei mesi e portati ad un determinato peso. Per i territori montani e per le zone depresse collinari tali premi sono aumentati del 50 per cento ed i limiti di peso sono ridotti. Inoltre, premi *una tantum* sono erogati in favore degli allevatori singoli od associati per ogni pecora o capra fino ad un massimo di 200 capi per ciascun allevatore.

b) Legge 18 luglio 1974, n. 22. Interessa in particolare il credito agrario. Tra l'altro, viene incrementata di lire 2.800 milioni la partecipazione regionale al fondo per il credito agrario di cui alla legge 22 febbraio 1963, n. 14. È stanziata una somma annua di 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978 per il concorso negli inte-

ressi su prestiti di conduzione concessi a norma dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1973, n. 3. È incrementato di 2.000 milioni il fondo di rotazione costituito presso l'Ente di sviluppo agricolo.

Le operazioni di credito e di mutuo, quando riguardanti coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni affittuari e cooperative agricole, sono assistite dalla garanzia della Regione. A tal fine è istituito un fondo di 5.000 milioni presso l'Assessorato dell'agricoltura e foreste. La garanzia della Regione opera previa escussione del debitore.

c) Legge 16 agosto 1974, n. 35. Concerne interventi per la realizzazione di un programma quinquennale di opere irrigue e opere prioritarie dei piani zionali dell'Ente di sviluppo agricolo, per una spesa complessiva di 139.000 milioni a cui si provvede con le assegnazioni dello Stato disposte con legge 1° novembre 1973, n. 735, e da includere nel bilancio del Fondo di solidarietà nazionale.

d) Legge 16 agosto 1974, n. 36. Autorizza una spesa di 25.520 milioni per interventi straordinari nel settore della difesa del suolo e delle forestazioni, mediante l'esecuzione ed il completamento di rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive connesse, su terreni ricadenti in bacini montani ovvero in zone vincolate o vincolabili a termini del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267, nonché mediante la ricostruzione o l'ampliamento di boschi deteriorati.

Per i lavori eseguiti in amministrazione diretta a mezzo degli Ispettorati ripartimentali delle foreste demaniali e degli uffici di amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione, si deroga dal limite di lire 20 milioni previsto dall'articolo 11 della legge regionale 18 luglio 1961, n. 10.

e) Legge 16 agosto 1974, n. 37. Rea provvedimenti urgenti per la serricoltura, per una spesa prevista di 5.900 milioni, stanziata nell'esercizio finanziario 1974, da erogarsi mediante contributi in favore delle aziende agricole che praticano le coltivazioni in serra. La legge prevede, sulle spese sostenute per la sterilizzazione dei terreni compresi negli apprestamenti di protezione, contributi del

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

40 per cento elevati al 50 per cento per i coltivatori diretti e al 60 per cento per le cooperative e le associazioni.

Per l'acquisto delle attrezzature, sono previsti contributi in conto capitale del 50 per cento, elevati al 70 per cento per le cooperative e le associazioni.

Inoltre, sono concessi contributi nella misura di lire 250 per ogni chilogrammo di plastica acquistata per il rinnovo della copertura a partire dall'anno successivo all'impianto della serra. Il contributo è elevato a lire 300 per i singoli coltivatori diretti e a lire 350 per le cooperative e le associazioni.

f) Legge 31 dicembre 1974, n. 60. Fra l'altro dispone che alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi previsti dalla legge citata 16 agosto 1974, n. 37, provvedono gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, qualunque sia l'ammontare della spesa preventivata.

I relativi provvedimenti sono sottoposti al controllo successivo, esercitato in sede di presentazione di rendiconto.

La legge contiene anche nuove norme in materia di concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario e per l'acquisto di macchine agricole.

## CAPITOLO III

## ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI

## PREMESSA.

Il più importante provvedimento legislativo emesso nell'anno è la legge regionale 30 novembre 1974, n. 38, sull'ordinamento e funzionamento delle comunità montane.

La Regione siciliana ha regolato, con legge propria le comunità montane, già istituite nel territorio dello Stato con l'articolo 4 della legge 3 dicembre 1972, n. 1102.

La legge regionale n. 38 del 1974 contiene una disciplina organica del nuovo istituto, disciplina valevole fino a che non si provvederà all'attuazione dell'articolo 15 dello statuto siciliano il quale prevede che l'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione siciliana sui comuni e sui liberi consorzi.

Le finalità assegnate alle comunità montane sono in genere le stesse dettate dallo Stato nella materia con la legge n. 1102 del 1972, che si riassumono nello sviluppo e valorizzazione dei territori montani e nella difesa del suolo.

Le comunità, sostanzialmente organi di programmazione, debbono darsi un proprio statuto, e propri organi, secondo i tipi già stabiliti nella legge.

Alla comunità spetta di preparare i piani di sviluppo della zona, i quali hanno carattere vincolante e sopraordinato su tutti i piani degli altri enti operanti nel territorio della comunità, anche se già adottati e in fase di attuazione. Questi ultimi debbono essere adeguati ai piani delle comunità entro un termine stabilito, e sugli eventuali contrasti decide il Governo regionale.

In esecuzione dei piani di sviluppo, i nuovi enti adottano programmi di intervento annuali, nei quali sono indicate le singole opere

da realizzare, il loro ordine di esecuzione e i mezzi finanziari per essi occorrenti.

Inoltre, le comunità montane possono adottare piani urbanistici, e la nuova legge pone norme che riguardano i rapporti tra questi piani urbanistici attualmente vigenti o futuri redatti da altri organi (che sono i comuni per i piani regolatori e le assemblee di consorzi di comuni per i piani comprensoriali).

Importante si presenta la precisazione che le varianti agli strumenti urbanistici esistenti (piani regolatori) sono adottate dai comuni senza l'autorizzazione ministeriale prescritta dall'articolo 10 della legge urbanistica 17 agosto 1962, n. 1150.

Il piano urbanistico della comunità è approvato dal Governo regionale, il quale può apportarvi modifiche per coordinarlo con gli alti piani esistenti e decide sui contrasti che insorgano tra le comunità ed altri enti interessati, « previo parere vincolante della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale ».

Altri programmi di opere e di interventi urgenti possono essere deliberati dalla comunità prima dell'adozione dei piani di sviluppo, con l'approvazione del Governo regionale, il quale deve verificare la compatibilità dei programmi suddetti con quegli altri piani che in base alle leggi attuali hanno carattere vincolante.

I mezzi finanziari necessari all'attività e al funzionamento di questi nuovi organismi territoriali sono costituiti da quote di finanziamento versate dai Comuni partecipanti e dai fondi disposti dall'articolo 14 della legge statale 3 dicembre 1971, n. 1102, e ripartiti con i criteri dettati dall'articolo 9 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 34.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I controlli sull'attività e sugli organi delle comunità montane sono gli stessi previsti per i comuni dall'ordinamento degli enti locali della Regione siciliana.

*Considerazioni generali sulla gestione.*

L'articolo 2 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, ha abrogato la facoltà della Regione di concedere contributi in conto capitale nelle spese occorrenti per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di edifici destinati a sedi municipali, facoltà già prevista dalla legge regionale 10 giugno 1957, n. 31.

L'articolo 3 della citata legge n. 5 del 1971 però ha aggiunto che le obbligazioni assunte prima dell'abrogazione della suddetta legge continueranno ad esplicare i loro effetti fino alla loro estinzione.

In base a ciò, l'Assessorato ha continuato nel 1974 gli interventi nei lavori relativi a case comunali e già iniziati prima della legge abrogativa.

Fino all'esercizio 1974 lo stanziamento è rimasto pertanto in bilancio come capitolo aggiunto.

In materia va, però, rilevato che la scelta degli appaltatori invitati alle gare, e la scelta degli aggiudicatari, pur quando fatta dai comuni interessati nel rispetto delle forme dovute, si è rivelata in alcuni casi dannosa per la poca solidità delle imprese assuntrici dei lavori medesimi.

Alcune volte, infatti, si è reso necessario concedere al comune un contributo integrativo sul secondo appalto, dato il fallimento dell'impresa cui era stato aggiudicato il primo.

In tali casi, d'altra parte, la Corte ha richiesto che si procedesse tempestivamente alla definizione dei rapporti con il fallimento, alla collaudazione dei lavori già eseguiti e alla liquidazione del relativo compenso.

Altre volte le ditte appaltatrici hanno abbandonato i lavori anche senza regolare rescissione del contratto, per non aver potuto

far fronte alle mutate condizioni del mercato.

Ovviamente in questi casi, accertata la grave negligenza dell'appaltatore o la sua inosservanza dei patti contrattuali, è stato fatto presente all'Amministrazione l'obbligo — derivante dall'articolo 27 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, sul regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato — di procedere alla rescissione in danno ed all'esecuzione d'ufficio del contratto.

Prolungate sospensioni dei lavori, in attesa dell'approvazione di perizie di variante, sono state talora concesse alle imprese dai Comuni appaltanti, dando motivo in alcuni casi al recesso dal contratto da parte delle ditte appaltatrici.

I termini assegnati ai comuni per procedere all'espropriazione delle aree per la costruzione degli edifici comunali hanno subito numerose proroghe.

In alcuni casi, l'Amministrazione aveva concesso la proroga dopo la scadenza del termine precedentemente assegnato, contravvenendo al disposto dell'articolo 13 della legge 25 marzo 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Poichè l'inutile decorrenza del termine, ai sensi del 3° comma dello stesso articolo, comporta avviamente l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità e preclude la facoltà di proroga, i relativi provvedimenti non sono stati ammessi a registrazione, richiedendosi un nuovo atto per la dichiarazione di pubblica utilità e la fissazione di nuovi termini per la procedura espropriativa.

Le case comunali i cui lavori, fino al 31 marzo 1975 si trovavano ancora da completare per ritardi intervenuti nei relativi procedimenti amministrativi sono in numero di 30 circa.

Altre erogazioni nell'esercizio 1975 non sembrano peraltro possibili dato che l'ultimo stanziamento è stato iscritto nel bilancio del 1971. Negli anni successivi è stato gestito un corrispondente capitolo aggiunto (63302).

## CAPITOLO IV

## ASSESSORATO REGIONALE DELLE FINANZE

## PREMESSA.

Sono state emanate, nel settore, le seguenti disposizioni:

— Legge regionale 21 dicembre 1974, n. 40: collocamento delle esattorie rimaste vacanti.

Ai sensi delle norme di attuazione dello statuto, la regione può procedere direttamente o mediante concessioni alla riscossione di alcune imposte di sua spettanza.

Tali concessioni avvengono in base alle norme statali sulla materia, tra le quali l'articolo 161 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, consente all'Amministrazione il conferimento d'ufficio delle esattorie che siano rimaste vacanti per vari motivi, primo fra tutti, in pratica, l'antieconomicità della gestione.

Tale antieconomicità si fa più evidente nella Regione siciliana perchè una legislazione speciale (articolo 2 della legge regionale 15 aprile 1953, n. 29 e articoli 3 e 4 della legge regionale 13 marzo 1959, n. 5) impone alle esattorie delle imposte dirette e alle imprese che sono succedute ai cessati appaltatori delle imposte di consumo di mantenere il rapporto di impiego dei propri dipendenti anche quando l'ordinamento giuridico generale ne consentirebbe il licenziamento per giusta causa.

La legge regionale 21 dicembre 1974, n. 40, ribadendo la facoltà dell'assessore delle finanze di conferire le esattorie vacanti, conferma anche la facoltà di mantenere l'aggio nella misura già corrisposta alla data del 31 dicembre 1974, e cioè del 10 per cento (articolo 4 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 8).

Poichè per l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 603, l'aggio non può essere superiore al 6,72 per cento, la legge regionale intende, ponendo un aggio maggiore, rimediare alla gestione deficitaria di queste esattorie.

Restano ferme, per esplicita disposizione della detta legge regionale, le norme degli articoli 31 e 32 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1973 sugli aumenti e integrazioni dell'aggio.

L'assessore ha facoltà di conferire l'esattoria vacante, invece che ad una sola impresa, a raggruppamenti di imprese consorziate, facoltà più ampia di quella che già deve intendersi ad esse spettante in base all'ultimo comma dell'articolo 161 del testo unico n. 858 del 1963 sulla riscossione delle imposte dirette, che consente l'aggregazione di una esattoria all'altra in determinate circostanze.

In correlazione con il raggruppamento, la legge consente allo stesso assessore di negare la conferma del contratto di esattoria ad una ingola impresa, e ciò per il miglior rendimento e funzionamento del servizio, motivi già previsti nel dodicesimo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 603.

— Legge regionale 28 dicembre 1974, n. 45. Determinazione dell'aliquota dell'imposta locale sui redditi.

Questa imposta, regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, e che si applica su tutti i redditi diversi da quelli di lavoro e delle società, è corrisposta alle Regioni e agli enti locali in un'aliquota da essi stessi stabilita entro un minimo e un massimo fissato dalla legge statale.

La legge regionale ha stabilito l'aliquota ad essa spettante nella misura del 2 per



cento, che è il massimo consentito per le regioni dall'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 1973.

#### *Considerazioni generali sulla gestione.*

Il provvedimento generale della Regione, inquadrato nell'assessorato delle finanze, stipula contratti per l'acquisto dei beni e dei servizi necessari al funzionamento di tutta l'amministrazione centrale e periferica della Regione, salvo che per gli uffici periferici dell'agricoltura.

Quando questi contratti siano stipulati a trattativa privata, occorre dare la dimostrazione delle circostanze che abbiano consentito tale sistema di scelta del contraente, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento sulla contabilità di Stato.

Una delle circostanze più frequentemente invocate a questo proposito è l'urgenza.

L'amministrazione ha ritenuto che bastasse indicare, nelle premesse del provvedimento, che esiste un motivo di urgenza, senza esporre le circostanze di fatto che hanno determinato la situazione di urgenza, poiché, trattandosi di provvedimento da sottoporre a riscontro di legittimità, la ragione di urgenza dovrebbe essere soltanto indicata nel decreto e dimostrata al Consiglio di Stato quando occorre il suo preventivo avviso.

Tale assunto non è stato condiviso dalla Corte, in quanto, se è vero che in sede di controllo di legittimità l'indagine sui motivi del provvedimento ha limiti ben precisi, è altrettanto vero che gli atti amministrativi discrezionali debbono essere motivati e la motivazione non può consistere che nella descrizione dei fatti e delle situazioni dalle quali trae motivo il provvedimento, in questo caso l'urgenza.

Nel caso in esame, poi, c'è una precisa norma ordinaria: l'articolo 41, ultimo comma, del regolamento di contabilità di Stato stabilisce che la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata deve essere indicata nel decreto e dimostrata al Consiglio di Stato.

La trattativa privata, pertanto, è stata considerata legittima soltanto quando sono stati sufficientemente e congruamente esposti

i motivi di urgenza, e soltanto per forniture non ricorrenti, giacchè per esse, aventi ad oggetto cose o servizi di carattere ordinario, è sempre prevedibile la necessità della stipula del contratto, stipula che può avvenire con il sistema della licitazione.

Inoltre, la stessa trattativa privata è stata consentita quando ricorrono i particolari motivi di specialità dell'oggetto indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 41, e precisamente quando si tratti di cose che debbono rivestire caratteristiche tali che una sola ditta può fabbricare o distribuire sul mercato.

La licitazione privata invece deve di norma essere seguita per le forniture ricorrenti che riguardano gli oggetti di cancelleria, gli stampati, il vestiario, il materiale elettrico, il mobilio di uso corrente e le macchine per scrivere, per calcolo, per fotocopia e per fotoreproduzione.

Anche i contratti per il trasporto di cose debbono essere di norma stipulati mediante licitazione, perchè l'esigenza di questi sorge ordinariamente per spostamenti di uffici, spostamenti che sono ampiamente prevedibili.

Tutto questo ha naturalmente un valore di massima, perchè lo stesso articolo 41 all'ultimo comma fa salvi i casi in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze, le quali in sede di controllo debbono essere valutate caso per caso e in relazione alle singole esigenze dell'Amministrazione. Fra queste circostanze vi sono attualmente le difficili condizioni di mercato, che sono rapidamente variabili.

Molte spese per l'acquisto di mobili di ufficio sono state imputate al capitolo 24101 esercizio 1974, che porta la denominazione « Spese per interventi diretti ad una migliore utilizzazione ed alla salvaguardia dei beni demaniali e patrimoniali della Regione, e per lavori di costruzione, di ampliamento, di completamento, di miglioramento, di riparazione e di manutenzione degli uffici demaniali e patrimoniali, nonchè per l'arredamento e l'acquisto di attrezzature. Acquisto di aree limitrofe ed immobili anche mediante espropriazione ».

Si è rilevato che tale imputazione è inesatta, per varie ragioni: il capitolo consente

soltanto interventi straordinari sui beni demaniali, fra i quali non possono dirsi inclusi gli edifici nei quali hanno sede gli uffici della Regione, edifici che non sono normalmente beni demaniali; inoltre, le attrezzature e gli arredi inclusi nel capitolo sono evidentemente quelli pertinenti agli immobili demaniali destinati ad un particolare uso da parte del pubblico, come musei, palazzi storici, ville, sedi di attività sociali, oppure quelli destinati a produrre un reddito; ed infine il capitolo 24101 è incluso nella parte capitale del bilancio, deve cioè realizzare un investimento, non già il funzionamento degli uffici, funzionamento che deve essere invece assicurato attraverso gli stanziamenti inseriti nella categoria di « acquisto di beni e servizi » propria della parte corrente.

Lo stanziamento di bilancio proprio delle spese per mobili di ufficio è perciò il capitolo 13204 dell'esercizio 1974, avente ad oggetto l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di mobili e suppellettili per gli uffici centrali e periferici della Regione, e che è correttamente inserito nella parte corrente nella categoria sopra descritta e nell'apposita elencazione riguardante il provveditorato della Regione.

L'incertezza a cui ha dato luogo nel 1974 la denominazione del capitolo 24101 è stata del tutto eliminata, dopo i rilievi della Corte, nella formazione del bilancio per il 1975.

Il capitolo 24101 di quest'ultimo esercizio, infatti, ha esclusa l'equivoca dizione di « arredamento » e « attrezzature » sicchè resta ora destinato soltanto alla valorizzazione dei beni demaniali.

Ad un esame attento hanno dato luogo le gestioni dei canali dell'antico demanio, che sono in Sicilia quelli di Altofonte, Partinico e Galermi.

Questi canali, che il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1968, n. 615, ha trasferito al demanio della Regione insieme con gli alvei, le pertinenze, con tutti gli oneri e i pesi ad essi inerenti, sono amministrati mediante un apposito stanziamento (capitolo 14385) del bilancio della Regione, che per il 1974 è stato di 100 milioni.

La gestione pubblica ha lo scopo di distribuire l'acqua raccolta nei canali per uso di irrigazione.

L'Amministrazione ha effettuato interventi di manutenzione straordinaria su questi beni, provvedendo con somme imputate ad altro capitolo di bilancio e in misura eccedente lo stanziamento del capitolo 14385.

Nello stesso tempo, le somme erogate dalla Regione per queste esigenze straordinarie sono state inserite nei bilanci relativi alla gestione dei canali.

Il procedimento è sembrato contrario alla legge, la quale, nell'intento di conferire carattere di economicità a queste gestioni, ha voluto che i relativi bilanci non superassero gli appositi stanziamenti iscritti nel bilancio della Regione (argomento ex articolo 20 del regio decreto 1° aprile 1896, n. 83).

Si è rilevato, inoltre, che i bilanci relativi ai canali contenevano anche previsioni di spese non afferenti all'esercizio.

È vero, infatti, che in questo settore debbono essere tenute presenti le attuali circostanze, le quali danno un carattere essenziale al servizio di irrigazione, servizio che non è più riducibile a un semplice equilibrio fra i costi di manutenzione e i canoni percepiti, ma non è men vero che sono necessari chiarezza ed ordine contabile nelle gestioni per conoscere bene i costi e per evitare che le entrate siano ridotte in misura ingiustificata.

È stato, pertanto, ribadito che i decreti assessoriali approvativi di bilanci sui canali debbono contenere l'esame di un piano finanziario relativo alla gestione, con l'esatta individuazione delle entrate e delle uscite reali che si prevedono per l'esercizio finanziario cui i bilanci si riferiscono.

Nel caso di interventi straordinari sulle opere idriche esistenti, il finanziamento e l'approvazione delle perizie dei lavori relativi debbono essere espressi, e non già considerarsi inclusi nella generica approvazione dei bilanci medesimi.

Tali interventi vanno ora costantemente diminuendo, e il capitolo del bilancio per l'esercizio 1975 è stato ridotto alla metà, nella previsione della costituzione di un consorzio di utenti ai quali trasferire l'amministrazione dei canali.

## CAPITOLO V

## ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA E COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA

## PREMESSA.

Non sussistono nel settore inadempimenti in relazione all'obbligo di emanazione di testi unici o all'attuazione di deleghe legislative. Tuttavia, va segnalata l'opportunità che vengano emanate direttive per la attuazione delle disposizioni dell'articolo 27 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, in ordine ai vari settori produttivi che possano dare luogo a forme associative fra i soggetti; al contenuto delle singole attività prese in considerazione dalla legge, agli effetti della dimostrazione della loro realizzazione; ai termini dell'obbligazione dei richiedenti in relazione al conseguimento e al mantenimento del contributo previsto dalla norma allo scopo di favorire la costituzione di forme associative tra piccole e medie imprese industriali e imprese artigiane.

## 1. — CONSIDERAZIONI GENERALI E ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.

a) *Considerazioni generali.*

Il fenomeno più importante da segnalare è la rilevante dilazione degli stanziamenti di spesa nel settore considerato.

Le previsioni indicate nel disegno e poi nella legge di bilancio vengono infatti a subire nell'esercizio aumenti in misura per lo meno del doppio, cosicché i dati iniziali non danno un'attendibile indicazione degli obiettivi di politica economica che si intendono raggiungere. Il fenomeno è messo infatti in evidenza dal raffronto degli stanziamenti definitivi degli esercizi 1973 e 1974 con le pre-

visioni di spesa originarie. Nel 1973, dai complessivi 24.500 milioni iniziali, si è passati ai 96.000 milioni risultanti dal rendiconto, e nell'esercizio successivo, dai 25.500 milioni del disegno di legge, saliti a 47.500 milioni in sede di approvazione di bilancio, si è arrivati alla chiusura dell'esercizio, a 75.500 milioni.

Ciò lascia trasparire che la politica regionale nell'affrontare i problemi che interessano questo settore non procede in genere secondo un preciso ordine programmatico, ma si indirizza secondo schemi occasionali, approntando rimedi e interventi destinati ad esaurirsi in se stessi, senza risolvere concretamente i problemi affrontati.

b) *Considerazioni sullo stato di previsione.*

A parte la fondamentale distinzione delle spese dell'Assessorato industria e commercio nei due titoli: spese di parte corrente e spese in conto capitale, le medesime, secondo la classificazione economica, risultano raggruppate nelle sezioni V — Azione e interventi nel campo economico — e VI — Oneri non ripartibili —.

Per quanto riguarda poi la suddivisione in rubriche, queste si ripartiscono nelle seguenti:

Rubrica 1. — *Servizi generali*, comprendente le spese di organizzazione e di funzionamento dell'amministrazione.

La spesa per la stipulazione di una polizza di assicurazione contro gli infortuni del personale tecnico, è compresa impropriamente nella categoria IV (trasferimenti) an-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zichè in quella dell'acquisto di beni e servizi (categoria III).

Rubrica 2. — *Studi e ricerche*: spesa per incoraggiare il progresso scientifico, tecnico ed economico nelle varie materie di competenza.

Rubrica 4. — *Industria*: riguarda tutti gli interventi diretti e indiretti del settore. Tuttavia vi risulta compreso il capitolo 25351, attinente alla costituzione del fondo di dotazione dell'EMS, il quale andava collocato invece nella rubrica « *Miniere* ».

Rubrica 5. — *Miniere*: riguarda il settore degli interventi minerari.

Rubrica 6. — *Commercio*: spese per la propaganda di prodotti siciliani, per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni, per l'applicazione del marchio di qualità, nonché per contributi per infrastrutture portuali. (Nella parte del FSN, la rubrica recante lo stesso n. 6 riguarda, anzichè il commercio, opere varie).

Rubrica 7. — *Artigianato* e Rubrica 8. — *Pesca e attività marinare*: che puntualmente raggruppano gli interventi dei due settori.

Rubrica 9. — *Revisione dei prezzi, programmazione, progettazione e collaudo delle opere*: essa, nella parte del bilancio del titolo II e del FSN, riporta un solo capitolo, quello per il pagamento dell'IVA che non ha attinenza con la denominazione della rubrica. Questa peraltro andrebbe eliminata poichè l'amministrazione non ha occasione di sostenere spese per gli oggetti indicati, non svolgendo attività contrattuale per forniture di beni e servizi o per appalti.

Per lo stesso motivo, non si giustifica nemmeno il mantenimento in bilancio del capitolo 15991, 25902 e 2431 riguardanti tutte le spese per IVA relativi a contratti in corso al 31 dicembre 1972.

c) *Considerazioni sulla gestione.*

Secondo le previsioni del bilancio, gli stanziamenti di spesa ammontavano nel complesso a lire 2.454.750.000 per la parte corrente e a lire 45.231.180.000 per la parte in conto capitale. E analiticamente, nella parte corrente, lire 1.557 milioni per retribuzioni al personale e lire 897.750.000 per altre spese; e nella parte in conto capitale (in milioni): rubrica industria lire 25.664,5; rubrica miniere lire 16.136,68; rubrica commercio lire 80; rubrica artigianato lire 3.300; rubrica pesca lire 50 milioni.

Nel corso dell'esercizio sono intervenute variazioni che hanno notevolmente modificato la previsione iniziale. Sono stati infatti istituiti 13 nuovi capitoli e gli aumenti complessivamente apportati sono stati in parte compensati (per 3.828 milioni) con riduzioni che hanno fra l'altro eliminato l'intero stanziamento dei capitoli 25310 e 25357.

La situazione definitiva degli stanziamenti è venuta così a stabilirsi: spese di parte corrente: lire 5.112.750.000, con un aumento di lire 2.658 milioni principalmente dovuto allo stanziamento del capitolo 15963 di nuova istituzione riguardante contributi alla categoria dei pescatori; spese in conto capitale: lire 70.668.180, col notevole incremento di 25.437 milioni.

Rispetto ai dati del 1973, gli stanziamenti delle spese di investimento hanno subito, nel loro complesso, una certa flessione. Nel 1973 l'incremento degli stanziamenti dipese dagli interventi di politica mineraria e di ripianamento delle gestioni degli enti pubblici regionali. Nel 1974, le variazioni intervenute hanno invece trovato ragione in provvedimenti di politica industriale, del commercio e dell'artigianato.

Rispetto alle previsioni sopra indicate, le spese effettivamente sostenute nel corso del 1974, sono state pari a lire 2.359 milioni nella parte corrente e a lire 57.110 milioni nella parte in conto capitale. Nell'esercizio precedente furono lire 5.122 e 43.204 milioni rispettivamente.

La gestione dei residui ha dato luogo ai seguenti risultati: nella parte corrente i re-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sidui accertati all'inizio dell'esercizio erano di 675 milioni; dei quali sono stati pagati lire 399.216.579 e nella parte in conto capitale, su una consistenza iniziale di 61.500 milioni, sono stati effettuati pagamenti per lire 41.500 milioni; dei rimanenti 20 miliardi, 11 miliardi risultano ancora disponibili.

I pagamenti complessivamente disposti con ordinativi sulle aperture di credito, ammontano a lire 19.033 milioni sul totale generale della spesa di lire 101.043 milioni: i pagamenti con mandati lire 82.010 milioni.

Notevole è stato l'incremento della spesa autorizzata a mezzo di aperture di credito nell'esercizio 1974; i pagamenti complessivi eseguiti con tale sistema sono passati dai 465 milioni del 1973 a 17.700 milioni.

I funzionari delegati alla esecuzione delle opere sono stati:

1) il consegnatario cassiere dell'amministrazione, in ordine al pagamento delle retribuzioni spettanti al personale. A tale proposito è da sottolineare che per la prima volta si è fatto ricorso all'accreditamento anche per il pagamento degli stipendi, autorizzando il prelievo delle somme in contanti. Si è dovuto reiterare il pagamento degli stipendi del mese di gennaio a seguito di una rapina ai danni dell'economista perpetrata nell'interno della sede dell'assessorato.

2) I presidenti delle nove camere di commercio della Sicilia all'uopo autorizzati da due diverse disposizioni di legge:

a) per la corresponsione ai pescatori e agli armatori del contributo previsto dalla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, poi integrate con la legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

Si tratta di 14 aperture di credito per la spesa di 673 milioni sostenuta sul capitolo 15963;

b) per la concessione di contributi sugli interessi dei mutui contratti da imprese commerciali.

Sui 12 ordini di accreditamento emessi sul capitolo 25503 i pagamenti sono stati di lire 96 milioni.

3) I sindaci di diversi comuni, per la concessione di contributi a pescatori danneggiati

ti dagli eventi calamitosi del dicembre 1972 e gennaio 1973.

Sui 50 ordini di accreditamento per 100 milioni di spesa, i pagamenti disposti nell'esercizio sono stati 70 milioni.

4) I presidenti dell'ESPI e dell'EMS per quanto riguarda il risarcimento finanziario e il ripianamento di disavanzi di gestioni minerarie così come stabilite dall'articolo 34 della legge regionale n. 50 del 1973, a favore dell'ESPI, tre aperture di credito per complessivi 13 miliardi, utilizzati nella misura di 12.536 milioni; a favore dell'EMS due accreditamenti per 5.000 milioni.

Questa di 17.536 milioni, che rappresenta la parte più consistente della gestione, costituisce la spesa che ha dato motivo all'incremento prima evidenziato. Invero, il legislatore regionale nei precedenti interventi occasionati dagli stessi motivi, non aveva posto alcuna condizione per le erogazioni di spesa da effettuare a favore dei due enti, sicchè nel passato i pagamenti furono disposti con mandati diretti sul semplice presupposto della intervenuta autorizzazione. Con l'articolo 34 della citata legge, si è stabilito, invece, di sottoporre la gestione del fondo di 106 miliardi al sistema del controllo successivo mediante la presentazione di rendiconti periodici nella forma prevista dalla legge di contabilità generale.

## 2. — ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE.

### A) Organizzazione dei servizi.

Nessuna importante modificazione è intervenuta nell'organizzazione dei servizi dell'amministrazione dell'industria e del commercio, il cui ordinamento resta pertanto quello stabilito dalla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Alla data del 31 dicembre 1974 non risultano intervenute modifiche nella situazione degli organi collegiali (commissioni, collegi e comitati) segnalata con la relazione 1973.

Nel 1974 l'onere complessivo per la corresponsione di gettoni di presenza e di inden-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nità di missione a favore di componenti estranei all'amministrazione regionale, è stato di 4.500.000 lire, imputate al capitolo 15300.

**B) Personale.**

Dagli allegati prospetti D e D 1 risulta la dotazione effettiva del ruolo del personale amministrativo dell'amministrazione a fine anno 1974, nonché quella relativa al Corpo regionale delle miniere, che come organo di vigilanza tecnica sulle miniere siciliane, va inserito nell'organizzazione generale anche se ha struttura decentrata.

La dotazione organica, già stabilita con la legge regionale n. 7 del 1971 in 150 unità per il ruolo del personale amministrativo e 87 unità per il Corpo regionale delle miniere, è rimasta invariata.

Le unità del personale del ruolo amministrativo che a fine anno 1973 risultavano 111 unità (così ridotte per effetto di 23 cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno), si sono ulteriormente ridotte a 107 unità nel 1974 per effetto di quattro collocamenti a riposo (di cui uno per raggiungimento del limite di età e tre per l'applicazione della legge n. 336 del 1970). Lo scarto tra la dotazione di organico (150) e la dotazione effettiva (107) resta comunque elevato (— 43 unità); la più alta deficienza si riscontra nella qualifica di assistente (24 su 55).

Nel 1974 il personale appartenente al Corpo regionale delle miniere ha registrato l'incremento e la perdita di alcune unità per effetto di trasferimenti di dipendenti non compensate da nuove assegnazioni.

Il contingente in servizio, a fine anno, era di 54 unità (una in meno rispetto all'anno 1973).

Le istanze per il collocamento a riposo anticipato ai sensi della legge 14 agosto 1974, n. 355, presentate dagli ex combattenti, risultano in numero di 17.

Contrariamente a quanto si è verificato nei precedenti esercizi finanziari, il bilancio 1974 non ha previsto la spesa per le retribuzioni del personale degli uffici provinciali

per l'industria e il commercio; l'onere di che trattasi continua a far capo alle camere di commercio ai sensi della legge n. 527 del 1971. Il problema del rimborso delle erogazioni effettuate negli esercizi 1970 e precedenti non è stato risolto.

**C) Beni e servizi strumentali.**

Per la sistemazione dei propri uffici, l'Assessorato industria e commercio non dispone di beni demaniali, ma occupa un intero stabile di nove piani, di proprietà privata, che risulta in locazione per l'annuo canone di 56 milioni.

L'acquisizione di beni e di servizi strumentali necessari è avvenuta per mezzo del provveditorato regionale, salvo quanto ha riguardo ai servizi generali in gestione diretta dell'amministrazione, che hanno comportato una spesa di lire 29 milioni su uno stanziamento di bilancio di lire 51 milioni.

Di scarsissimo rilievo l'attività contrattuale dell'Assessorato, attesa la sua prevalente funzione di indirizzo e di controllo dei vari settori della vita economica, alla quale si accompagna l'azione di incentivazione e di sostegno mediante partecipazioni finanziarie e concessioni di contributi.

**MINIERE**

L'attività che l'Assessorato industria e commercio svolge nel settore minerario sfugge in massima parte alla conoscenza della Corte, in quanto i relativi provvedimenti non sono soggetti a controllo di legittimità. Tuttavia, caratteristica della rubrica n. 5 (miniere) del bilancio è la concentrazione in pochi capitoli di un rilevante onere che ricorrentemente impegna la finanza regionale. Trattasi delle spese per il conseguimento di quegli obiettivi di politica economica regionale, postisi con l'istituzione di un apposito Ente economico destinato alla promozione di iniziative minerarie. A riguardo dell'EMS, la Corte dei conti, nelle sue relazioni annuali, si è soffermata, evidenziando

disfunzioni nella strutturazione dell'Ente, inadempienze degli organi regionali competenti, anomale postazioni passive nella formazione dei bilanci e indicandone come causa le carenze del sistema normativo.

A tale proposito, in coincidenza con le aumentate esigenze finanziarie degli Enti pubblici regionali, l'organo legislativo adottava, a fine dell'anno 1973, nuove norme riguardanti enti pubblici istituiti con leggi regionali e provvedendo con le stesse all'integrazione dell'ordinamento di ciascun Ente.

Le modificazioni statutarie che interessano l'EMS, si riassumono nei seguenti principi:

— l'Ente è strumento di sviluppo economico operante secondo criteri di economicità;

— al disavanzo della gestione di bilancio, l'EMS dovrà trovare rimedio attraverso proprie risorse;

— l'attività dell'Ente sarà indirizzata secondo schemi di programma quadriennale e piani annuali di attuazione, approvati dal Governo regionale;

— la funzione amministrativa dell'Ente dovrà ricondursi alla disciplina del controllo regionale da parte dell'Assessorato I. e C., del Governo, della competente commissione legislativa, nonché dell'Assemblea regionale.

Per quanto riguarda la pratica applicazione delle nuove norme, si è provveduto nel 1974 alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione dell'EMS.

Le erogazioni destinate per legge all'EMS erano, nel progetto del bilancio 1974, rappresentate dalla spesa complessiva di 1 miliardo 136.680.000; ma tale onere in considerazione delle nuove autorizzazioni di spesa disposte dalla L.R. 50 del 1973, passavano a lire 18.936.680.000 con la legge approvativa del bilancio 1974. Nel corso dell'esercizio poi, veniva istituito il cap. 2352 - FSN con l'assegnazione di 3.595 milioni, sempre destinati all'EMS quale quota dell'autorizzazione di spesa di 10.200 milioni disposta con legge regionale 16 agosto 1974, n. 35.

Nel complesso, la situazione previsionale di spesa, alla fine dell'esercizio 1974, era di

22.531.680.000, oltre la gestione dei residui provenienti dal 1973 e ammontante a 15.800 milioni.

I pagamenti a favore dell'EMS hanno registrato a chiusura dell'esercizio l'ammontare complessivo di 34.736.680.000, di cui lire 18.936.680.000 con imputazione alla competenza e lire 15.800 milioni di residui.

Nell'esercizio 1973, gli stanziamenti definitivi di spesa a favore dell'EMS ammontarono a lire 49.748 milioni e i pagamenti disposti furono di lire 33.948.500.000; la differenza fu portata fra i residui dell'esercizio 1974.

Dal raffronto dei dati suesposti, si rileva una certa diminuzione globale delle somme erogate nel 1974 dalla Regione all'EMS.

Sembrerebbe questo un fatto positivo, ma non ricorre motivo per considerazioni ottimistiche, in quanto è da escludere che il fenomeno sia da ascrivere ad una favorevole evoluzione delle gestioni EMS. Esso è dovuto invece a ritardo nelle assegnazioni in bilancio delle spese autorizzate.

E mentre la Regione da un lato legifera provvedendo al ripianamento dei disavanzi di gestione con destinazione di ingenti somme che in pratica poi non può erogare immediatamente, l'Ente dal suo canto, spinto da esigenze di liquidità, si determina a onerose operazioni di anticipazioni bancarie sulla scorta dei crediti scaturenti dalla legge di ripianamento e in ciò finisce per sostituirsi a quanto in definitiva potrebbe operarsi da parte della Regione.

Dal prospetto EMS, allegato, risultano elencate le autorizzazioni di spesa disposte con leggi regionali a favore dell'EMS sin dal tempo della sua istituzione, distinte secondo il criterio della destinazione dei fondi medesimi.

Le autorizzazioni più recenti risultano in minima parte tradotte in assegnazioni di bilancio ed erogate all'Ente.

#### E S P I

Istituito con legge regionale 7 marzo 1967, n. 18, l'Ente siciliano di promozione industriale è destinato ad operare nel settore dell'industria mediante la costituzione, la par-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tecipazione, la concentrazione di società per azioni aventi come scopo l'esercizio in Sicilia di attività industriali.

La partecipazione a carico della Regione per la costituzione del fondo di dotazione dell'Ente era fissata dalla legge istitutiva in 100 miliardi, somma che è stata corrisposta mediante quote ripartite nei diversi esercizi finanziari. Il fondo è stato poi incrementato con apposite disposizioni, raggiungendo una consistenza di lire 107.500 milioni. Peraltro l'Ente è stato autorizzato alla emissione di obbligazioni garantite dalla Regione, nell'ammontare limite del quintuplo del fondo di dotazione.

L'attività di gestione dell'Ente, che doveva improntarsi a criteri di economicità, è stata invece caratterizzata da anomalie e disfunzioni che hanno prodotto rilevanti perdite. Già dopo i primi anni di attività si è potuto evidenziare, attraverso le indicazioni di un crescente disavanzo, l'insufficienza e l'incapacità dell'Ente a conseguire positivi risultati.

Secondo le risultanze di una indagine condotta dalla Commissione legislativa finanza, bilancio e programmazione, l'indebitamento complessivo nei confronti del sistema bancario ha raggiunto nel settembre 1973 la cifra di 83 miliardi; le esposizioni debitorie non hanno ricevuto la corrispondente copertura. La perdita netta si è attestata sulla cifra di 150 miliardi, tenuto conto che il fondo di dotazione è stato interamente esaurito.

Secondo le relazioni del Collegio dei revisori ai vari bilanci, l'espansione del deficit e la negatività dell'azione dell'Ente traggono origine dall'incertezza degli indirizzi di base, in connessione con la mancanza di un programma pluriennale e di quello annuale di dettaglio, dalla frequenza di interventi relativi a situazioni necessitate in contrasto con i principi di economicità, dalla cronica situazione di illiquidità, dalla disarticolata attività di vigilanza verso le società del gruppo afflitte da inidonee condizioni strutturali, finanziarie ed economiche nonché, in alcuni casi, da carenze formative del personale e degli amministratori.

Intervenendo con la legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, il legislatore regionale,

da un lato, ha ritenuto la necessità di dover apportare quelle modificazioni e aggiunte all'ordinamento dell'Ente non soltanto per rimediare a carenze normative della legge istitutiva, ma soprattutto per indirizzare meglio l'attività dell'Ente verso il conseguimento di un risultato più aderente allo sforzo economico sostenuto dall'erario; per altro verso, ha dovuto adottare provvidenze finanziarie a sostegno della grave situazione evidenziatasi.

Questi ultimi provvedimenti hanno interessato la gestione del bilancio 1974, per effetto dei pagamenti disposti per complessivi 32 miliardi.

Con l'articolo 35 della legge regionale n. 50 del 1973, il fondo di dotazione dell'ESPI è stato incrementato di 20 miliardi; le erogazioni a tale titolo effettuate nell'esercizio 1974 sono state di 19 miliardi. Inoltre l'articolo 34 della legge medesima ha istituito un fondo di 71 miliardi destinato al ripianamento della situazione finanziaria consolidata al 30 novembre 1973; sui residui del capitolo 25314 istituito nell'esercizio 1973 con lo stanziamento di 13 miliardi è stata corrisposta nel 1974 l'intera somma mediante tre aperture di credito in favore del Presidente dell'ESPI.

Il ricorso al sistema di pagamento mediante apertura di credito in questo caso non trae giustificazione dall'autorizzazione concessa all'Amministrazione per usare di questo mezzo eccezionale di pagamento; al contrario questa volta è stato il legislatore a prescrivere l'uso, restando così vietato all'Amministrazione di servirsi del mezzo normale di pagamento, cioè del mandato. E ciò nell'intendimento di sottoporre la gestione di questo settore a una forma di controllo che, anche se poi attuata mediante il riscontro successivo sui pagamenti, costituisce una novità rispetto al sistema usato finora. Il Presidente dell'Ente, assumendo la qualità di funzionario delegato, ha l'obbligo della resa quadrimestrale dei conti all'Amministrazione regionale, adempimento che risulta eseguito per quanto riguarda le tre aperture di credito emesse nell'esercizio 1974.

Nel quadro dei provvedimenti finanziari che hanno interessato l'ESPI nel corso del



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1974, è da segnalare la legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, con la quale è stata autorizzata la spesa di 4 miliardi per incremento del fondo di dotazione ed è stato istituito un fondo di rotazione a gestione separata, con uno stanziamento di 3 miliardi, da utilizzare esclusivamente per l'acquisto di scorte necessarie al ciclo produttivo delle aziende collegate.

Resta, infine, da segnalare che con i decreti presidenziali nn. 55 e 91, rispettivamente del 12 giugno e del 18 settembre 1974, si è provveduto alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

#### ARTIGIANATO

L'attività svolta nel 1974 dall'Assessorato industria in tale settore non offre alcuna novità di rilievo. Così come nei precedenti esercizi, i risultati della gestione del bilancio evidenziano la poca incisività degli interventi, la lentezza dell'azione e degli adempimenti amministrativi, l'esuberanza degli stanziamenti rispetto alla loro utilizzazione.

Ne fornisce un particolare esempio l'applicazione della legge regionale 3 marzo 1972, n. 5, riguardante provvidenze in favore degli artigiani residenti nelle zone terremotate: sin dal 1972 venne stanziata in bilancio la somma di 200 milioni per il concorso nel pagamento degli interessi dei prestiti contratti dagli artigiani, ma tale stanziamento è rimasto inutilizzato. I primi provvedimenti concessivi del concorso vennero adottati nel 1974 e riguardarono appena ventisette operazioni, il cui onere globale non superò i 15 milioni.

Altro esempio: l'intera assegnazione di 200 milioni destinati nell'esercizio 1973 (legge regionale 3/73) alla concessione di contributi agli artigiani danneggiati dalle calamità naturali del dicembre 1972 e gennaio 1973, non è stato affatto utilizzato neppure nel corso del 1974.

L'attività più importante svolta in questo campo è quella che fa capo alla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane.

Per quanto riguarda la gestione del bilancio regionale 1974, le assegnazioni definitive di spesa destinate a incrementare i fondi costituiti presso la CRIAS, sono ammontati a 9.500 milioni, di cui 9.300 milioni effettivamente somministrati nel corso dell'esercizio.

Nel prospetto che si allega sono elencati i vari fondi operativi istituiti dalla legge nonché i vari incrementi disposti nel tempo.

La consistenza iniziale del fondo di dotazione della Cassa di lire 50 milioni non ha mai ricevuto incrementi.

Non sussistono limitazioni normative in ordine all'impiego dell'avanzo di gestione; la disposizione che stabiliva il versamento nelle casse regionali di una certa percentuale degli utili è stata abrogata.

#### PESCA E ATTIVITÀ MARINARE

In tale settore, l'Amministrazione continua ad operare mediante interventi contributivi che traggono fondamento non da un sistema organico di norme, ma da leggi occasionate da problemi di ordine generale quali la ripresa economica, i danni provocati da alluvioni, eccetera.

Nel 1974 ha trovato applicazione la legge regionale n. 56 del 1973, in relazione alla concessione di contributi per l'attività peschereccia esercitata nel periodo 1° ottobre 1973-31 dicembre 1974 (successivamente portato al 31 dicembre 1975 con le modifiche introdotte con la legge regionale n. 22 del 1974). I contributi vengono commisurati alla quantità del carburante consumato nell'anno precedente; l'accertamento è demandato alle Camere di commercio che sono gli organi erogativi del contributo.

L'autorizzazione di spesa di 1.300 milioni è stata poi raddoppiata con la citata legge di modifica ed iscritta, impropriamente, nella parte corrente del bilancio, al capitolo 15963.

L'Assessorato, dopo aver ripartito la spesa fra le nove province in base al globale consumo di carburante registrato nell'anno precedente, ha disposto diverse aperture di credito a favore dei Presidenti delle Camere

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di commercio per complessive lire 1 miliardo 220.850.000.

Alle provvidenze per i danni subiti dai pescatori in occasione degli eventi calamitosi del dicembre 1972 e gennaio 1973 — articolo 19 della legge regionale n. 3 del 1973 — si è provveduto mediante l'accreditamento delle somme ai sindaci dei comuni.

All'assegnazione di spesa di 200 milioni (originariamente 300 milioni, ma in seguito ridotti con la legge regionale n. 13 del 1973) iscritta al capitolo 25702 del 1973 venne accertata alla fine del 1973 un'economia di 50 milioni.

Sui 45 ordini di accreditamento emessi in quell'esercizio per complessive lire 129 milioni 991.000, vennero effettivamente pagate lire 31.092.300, mentre della parte non pa-

gata (L. 97.898.700) si dispose il trasporto delle somme residue all'esercizio 1974.

Sulla parte ancora disponibile, lire 21 milioni, l'Amministrazione, nel 1974, dispose ulteriori accreditamenti per 19 milioni circa, cosicchè l'importo complessivo ammontava a fine esercizio a lire 117.321.500.

Con la legge regionale 1° agosto 1974, numero 31, sono previste iniziative per il riequilibrio del patrimonio ittico mediante opere di ripopolamento.

La legge demanda all'Assessore per l'industria la costituzione di appositi consorzi sulla base di un numero da stabilirsi e di uno statuto tipo da adottarsi dall'Amministrazione.

Una volta concretatasi tale fase, si potrà passare all'applicazione della legge.

## PROVVEDIMENTI A FAVORE E.M.S.

## FONDO DI DOTAZIONE EMS - FONDO GESTIONE MINIERE - RIPIANAMENTO GESTIONE BILANCIO EMS E GESTIONE MINIERE, ETC.

A) Fondo dotazione (L.R. 2/63 istituzione EMS) . . . . .	L.	20.000 milioni
vi confluisce (art. 6) il Fondo di dotazione di cui alla L.R. 4/59, composto da:		
— fondo dotazione iniziale . . . . .	L.	12.000 milioni
— incremento ex L.R. 32/60 e 37/65 . . . . .	»	10.500 »
— incremento ex L.R. 2/63 . . . . .	»	2.000 »
— incremento ex L.R. 37/65 art. 1 . . . . .	»	1.500 »
— incremento ex L.R. 37/65 art. 2 . . . . .	»	1.500 »
incremento L.R. 37/65 e 38/65 artt. 1 e 2 . . . . .	L.	27.500 »
incremento L.R. 2/68 e 15/68 . . . . .	»	12.000 »
incremento L.R. 15/68 . . . . .	»	13.000 »
incremento L.R. 10/70 (per il piano gestione settore solfifero) . . . . .	»	15.635 »
incremento L.R. 16/71 art. 1 (sviluppo iniziative industr.) . . . . .	»	17.000 »
incremento L.R. 16/71 art. 2 (gestione miniere anno 1971) . . . . .	»	20.000 »
incremento L.R. 36/73 . . . . .	»	15.000 »
incremento L.R. 53/74 (pagamento salari e stipendi a ISPMA) . . . . .	»	10.000 »
incremento L.R. 53/74 (pagamento salari e stipendi a ISPMA) . . . . .	»	1.300 »
B) . . . . . di corsi di qualificazione (art. 4 L.R. 37/65) . . . . .	L.	50.000.000
C) Ripianamento disavanzi gestione miniere		
— ( . . . . . ) . . . . .	»	7.213.474.554
— ( . . . . . ) . . . . .	»	19.244.642.460
D) Fondo a gestione separata per il proseguimento gestione miniere da parte SO.CHI.MI.SI.		
esercizio 1972 (L.R. 29/72) . . . . .	L.	18.600 milioni
esercizio 1972 (L.R. 11/73) . . . . .	»	1.500 »
esercizio 1973 (L.R. 1/73) . . . . .	»	6.200 »
esercizio 1973 ( . . . . . ) . . . . .	»	12.000 »
esercizio 1974 (L.R. 50/75 art. 36) . . . . .	L.	20.000 »
E) Ripianamento bilancio di gestione E.M.S. (art. 19 L.R. 00/63)		
esercizio 1970 (per gli esercizi dal 1965 al 1963 - L.R. 10/70) . . . . .	L.	6.497.036.855
esercizio 1973 (per gli esercizi dal 1969 al 1972 e per il disavanzo gestione miniere fino al 1970) . . . . .	»	35.000.000.000

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## C.R.I.A.S. — CASSA REGIONALE PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE

## FONDI ISTITUITI PRESSO LA STESSA ENTITÀ DEI FINANZIAMENTI DISPOSTI

1) Fondo di dotazione (L.R. 50/54 istitutiva della Cassa) . . . . .	L.	50.000.000
2) Fondo concorso interessi		
art. 10 L.R. 50/54 . . . . .	»	150.000.000
L.R. 33/60 art. 2 . . . . .	»	400.000.000
L.R. 19/63 art. 2 . . . . .	»	210.000.000
L.R. 5/64 art. 1 . . . . .	»	440.000.000
L.R. 11/67 . . . . .	»	500.000.000
L.R. 16/68 . . . . .	»	900.000.000
L.R. 1/70 esercizi 69-70 e 71-72 . . . . .	»	3.600.000.000
L.R. 27/72 art. 36 . . . . .	»	400.000.000
L.R. 20/73 art. 23 (legge bilancio) . . . . .	»	1.800.000.000
L.R. 8/74 art. 32 (legge bilancio) . . . . .	»	1.800.000.000
L.R. 22/74 art. 39 . . . . .	»	4.000.000.000
3) Fondo di garanzia (cap. 25601)		
L.R. 59/54 art. 3 . . . . .	L.	600.000.000
L.R. 33/60 art. 1 . . . . .	»	400.000.000
L.R. 34/65 art. 2 . . . . .	»	900.000.000
L.R. 22/74 art. 41 . . . . .	»	2.000.000.000
4) Fondo di rotazione . . . . .		
L.R. 34/65 art. 2 . . . . .	»	800.000.000
L.R. 34/65 art. 2 . . . . .	»	1.500.000.000
L.R. 7/71 art. 1 . . . . .	»	1.500.000.000
L.R. 27/72 art. 33 . . . . .	»	2.000.000.000
L.R. 22/74 art. 42 . . . . .	»	5.000.000.000
5) Fondo per contributi agli istituti e aziende di credito (L.R. 22/74 art. 40) . . . . .		
	»	400.000.000

ASSEGNAZIONI PER SCOPI PARTICOLARI A CARICO DEL BILANCIO  
ASSESSORATO, INDUSTRIA E COMMERCIO

1) Art. 9 L.R. 34/67 (costruzione diga sul fiume) . . . . .	L.	4.000 milioni
2) Art. 9 L.R. 48/70 (costruzione diga sul fiume) . . . . .	»	2.000 »
3) L.R. 40/72 (costruzione diga sul fiume) . . . . .	»	4.000 »

## PROSPETTO D

CARRIERE	Dotazione effettiva a fine esercizio 1974	Dotazione organica secondo la legge 7/1971
QUALIFICA		
A) Dirigenti . . . . .	34	30
B) Assistenti . . . . .	24	55
C) Archivisti dattilografi . . . . .	33	40
D) Commessi . . . . .	14	25
Totale . . . . .	107	150

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO D-1

AMMINISTRAZIONE REGIONALE INDUSTRIA E COMMERCIO  
CORPO REGIONALE DELLE MINIERE

CARRIERE	Dotazione organica effettiva a fine esercizio 1974	Dotazione organica secondo la legge regionale 7/71
QUALIFICA		
A) Dirigenti tecnici . . . . .	9	19
B) Assistenti tecnici . . . . .	21	28
C) Assistenti amministrativi . . . . .	3	4
D) Archivisti dattilografi . . . . .	10	15
E) Commessi e agenti tecnici . . . . .	11	21
Totale . . . . .	54	87

PROSPETTO E

## ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA E COMMERCIO

CONCORSI PER ASSUNZIONE DI PERSONALE

NEGATIVO per tutte le qualifiche delle carriere

## ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA E COMMERCIO

— SITUAZIONE RENDICONTI AL 31 DICEMBRE 1974 —

ESERCIZIO	Somme accreditate	Importo rendiconti pervenuti alla Corte dei conti	Rendiconti da trasmettere alla Corte dei conti	
			Importo	Percentuale in ragione delle somme accreditate
1970 e precedenti . . . . .	3.897.744.846	3.897.744.846	—	—
1971 . . . . .	246.252.526	246.252.526	—	—
1972 . . . . .	280.328.543	280.328.543	—	—
1973 . . . . .	465.629.319	465.629.319	—	—
1974 . . . . .	(a) 19.033.927.410	5.470.151.857	13.563.775.553	71

(a) Al netto delle riduzioni e trasporti.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA E COMMERCIO

## PAGAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 1974

	Mandati	Ordini accred.	Totale
<b>COMPETENZA</b>			
Retribuzioni . . . . .	783.485.477	657.110.498	1.440.595.975
<i>Parte corrente</i>			
Altre spese . . . . .	245.226.509	673.479.983	918.706.492
	1.028.711.986	—	2.359.302.467
<i>Parte c/capitale</i> . . . . .	57.110.917.878	—	57.110.917.878
Fondo solidarietà nazionale . . . . .	—	—	—
Totale competenza . . .	58.139.629.864	1.330.590.481	59.470.220.345
<b>RESIDUI</b>			
<i>Parte corrente</i>			
Retribuzioni . . . . .	73.920.235	—	73.920.235
Altre spese . . . . .	325.296.344	—	325.296.344
	399.216.579	—	399.216.579
<i>Parte c/capitale</i> . . . . .	22.800.088.175	17.632.449.874	40.432.538.049
Capitali aggiunti . . . . .	671.078.010	70.887.055	741.965.065
Fondo solidarietà nazionale . . . . .	—	—	—
Totale residui . . .	23.471.166.185	17.703.336.929	41.174.503.114
	23.870.382.764	17.703.336.929	41.573.719.693
TOTALE GENERALE . . .	82.010.012.628	19.033.927.410	101.043.940.038

PROSPETTO G

## AMMINISTRAZIONE REGIONALE INDUSTRIA E COMMERCIO

COMPENSI E RETRIBUZIONI PER PRESTAZIONI D'OPERA INDIVIDUALI - PRESTAZIONI DI NATURA IMPIEGATIZIA, ANCHE SALTUARIE, RETRIBUITE IN BASE A CONTRATTO, FATTURE E SIMILI

NEGATIVO

---

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

PROSPETTO *H*

AMMINISTRAZIONE REGIONALE INDUSTRIA E COMMERCIO

---

COMPENSI O RETRIBUZIONI PER PRESTAZIONI D'OPERA INDIVIDUALE - INCARICHI DI STUDIO EX ART. 152 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 1077 DEL 1970

NEGATIVO

---

PROSPETTO *I*

AMMINISTRAZIONE REGIONALE INDUSTRIA E COMMERCIO

---

COMPENSI E RETRIBUZIONI PER PRESTAZIONI D'OPERA INDIVIDUALE - INCARICHI PER STUDI, INDAGINI RETRIBUZIONI A CARICO DI CAPITOLI DIVERSI DA QUELLI DESTINATI A COMPENSI EX ART. 152 TESTO UNICO N. 1077/70

NEGATIVO

---

PROSPETTO *M*

AMMINISTRAZIONE REGIONALE, INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA

---

NEGATIVO

---

## CAPITOLO VI

## ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

## 1. — CONSIDERAZIONI GENERALI ED ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.

A) *Considerazioni generali.*

La funzione dell'Amministrazione dei lavori pubblici, contraddistinta nel passato da attribuzioni proprie nell'esecuzione delle opere pubbliche, con l'entrata in vigore della legge regionale n. 19 del 1972 e successive integrazioni, ha subito una profonda modificazione che ha finito col caratterizzare l'Assessorato come amministrazione a prevalente funzione erogatrice di spesa a sostegno finanziario di Enti pubblici in materia di esecuzione di opere pubbliche. Questo processo di trasformazione potrebbe non essersi ancora esaurito, prevalendo l'orientamento legislativo di limitare le attribuzioni dell'Amministrazione al semplice finanziamento dei lavori.

Caratteristiche ormai costanti della gestione sono la preminenza assoluta della spesa in conto capitale, la rigidità del bilancio per effetto della spesa afferente ai pagamenti ripartiti in più annualità e la permanenza di notevoli residui nonostante gli interventi di politica di acceleramento della spesa pubblica.

B) *Considerazioni sullo stato di previsione.*

Le spese che riguardano l'Assessorato dei lavori pubblici sono distribuite nel bilancio regionale sotto due titoli: spese correnti e spese in conto capitale.

Secondo l'analisi funzionale, le spese medesime fanno capo alle seguenti sezioni:

III) azioni e interventi nel campo delle abitazioni;

IV) azioni e interventi nel campo sociale;

V) azioni e interventi nel campo economico;

VI) oneri non ripartibili.

Per quanto riguarda la classificazione amministrativa, i vari capitoli sono stati raggruppati nelle seguenti rubriche:

Rubrica 1. — *Servizi generali* (solo parte corrente): spese per il trattamento economico del personale in servizio, acquisto di beni e servizi e somme non attribuibili.

Tra queste è stata iscritta, a fine anno, quella di 900 milioni destinati all'IACP di Palermo, quale contributo per la mancata acquisizione da parte dell'Istituto medesimo di pigioni spettantegli negli anni 1968-1969-1970 dagli occupanti gli alloggi costruiti nelle zone terremotate.

Rubrica 2. — *Edilizia* (solo nella parte in conto capitale): interventi regionali e statali in materia di: edilizia abitativa (popolare e sovvenzionata), ivi compresa l'esecuzione di opere per servizi pubblici, le riparazioni degli alloggi, nonché l'incentivazione dell'edilizia privata; edilizia sociale: edifici di culto, di enti pubblici di assistenza e beneficenza, di enti morali, nonché l'edilizia pubblica di competenza di enti locali; danni da gravi calamità naturali.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rubrica 3. — *Viabilità*: manutenzione delle strade regionali (nella parte corrente). Tutti gli interventi in materia di strade: viabilità minore e media (interna ed esterna), grande (strade a scorrimento veloce), d'interesse nazionale (autostrade).

Rubrica 4. — *Opere varie* (solo nella parte in conto capitale): sotto la quale sono raggruppati diversi interventi riguardanti:

materie che non rientrano nelle due precedenti rubriche e per le quali non è stato ritenuto di istituirne delle nuove (esempio: opere marittime e portuali, idrauliche e di arginamento dei corsi d'acqua, aeroporti, eccetera);

materie non omogenee ma legate da un rapporto di interdipendenza: vie urbane e servizi del sottosuolo, ivi compresi i servizi igienici; opere di urbanizzazione primaria relative agli alloggi popolari;

materie indicate dalle leggi con denominazioni generiche quali: « opere pubbliche » ed « opere edili » di competenza di pubbliche amministrazioni (in questo secondo caso, peraltro, la rubricazione della spesa fra le « opere viarie » non appare giustificata, in quanto essa avrebbe dovuto essere propriamente inclusa nella rubrica « edilizia »).

Rubrica 6. — *Revisione dei prezzi - programmazione - progettazione e collaudo*, che, in alcuni casi (per esempio FSN), contiene il capitolo destinato agli oneri dell'IVA.

Il principio di « specificazione » (o di « specializzazione ») del bilancio, che costituisce — particolarmente per ciò che riguarda la spesa e la divisione in capitoli — una regola di fondamentale rilievo sia giuridico che amministrativo, ha avuto ed ha, nella prassi della Regione, un'applicazione poco rigorosa e tale da ingenerare dubbi e difficoltà di ordine vario.

Va segnalata, al riguardo, l'assoluta genericità dell'oggetto di taluni capitoli, come quelli di cui ai nn. 2513 e 2517 del FSN, i quali prevedono « la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il rifacimento e

la manutenzione straordinaria di opere pubbliche, di competenza degli enti locali della Regione ».

In tal modo, la scelta delle opere è rimasta affidata completamente alla valutazione discrezionale dell'Assessorato e i capitoli di bilancio non permettono, a consuntivo, di conoscere come si sia articolata l'attività dell'Amministrazione con riguardo alle categorie di opere prescelte.

Nè l'inconveniente è di scarso rilievo, ove si consideri che il legislatore ha dimostrato di attribuire grande importanza al principio dell'esatta imputazione della spesa, quando ha previsto (articolo 25 testo unico 12 luglio 1934, n. 1214), per i casi di errata imputazione, il divieto assoluto di registrazione e la nullità dell'atto di impegno.

Altro rilievo da muoversi in materia riguarda casi di capitoli diversi aventi lo stesso oggetto (esempio: capitoli 66251 e 66252, relativi entrambi alle vie urbane, ai servizi del sottosuolo, ai servizi igienici in genere e alle strade esterne; capitoli 2520 e 2560, entrambi relativi, e per di più con parziale ripetizione di quelli precedenti, alle vie urbane ai servizi del sottosuolo compresi quelli igienici in genere). Ciò è dovuto alla prassi di istituire nuovi capitoli di spesa per l'iscrizione di stanziamenti previsti da leggi sostanziali emanate nel corso dell'esercizio finanziario, anzichè incrementare gli stanziamenti dei capitoli già esistenti per il medesimo oggetto.

La non corretta applicazione che è stata fatta del principio di specificazione dei capitoli non solo ha rilevanza teorica, ma anche riflessi di ordine pratico in quanto può essere, ed è stata, fonte anche di contrasti in sede di controllo.

In proposito si segnalano due provvedimenti portati alla Sezione di controllo avendo dato luogo a dissenso.

L'Amministrazione, fondandosi sulla generica formulazione del capitolo 26356 riguardante la costruzione, il completamento, il miglioramento, la riparazione, la sistemazione e la manutenzione di non meglio precisate opere pubbliche edili, aveva ritenuto poter utilizzare le somme in esso iscritte



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per lavori riguardanti i cimiteri, ma la Corte contestava la legittimità di tale orientamento nella considerazione che le opere del genere dovevano, più propriamente, rientrare, per la loro natura e la loro specifica funzione, tra le opere igienico-sanitarie. E analoga questione era stata sollevata, seppure in via subordinata, a proposito degli interventi in favore di enti ospedalieri, relativamente ai quali era stata anche eccepita la incompetenza dell'Assessorato ai lavori pubblici, spettando la competenza stessa all'Assessorato alla sanità.

La sezione di controllo ha ritenuto che il principio di specificazione dei capitoli ha un preciso significato giuridico, con efficacia vincolante per l'amministrazione e, pertanto, ha riacusato il visto e la conseguente registrazione ai provvedimenti.

Successivamente, il legislatore ha fornito un'interpretazione autentica alla lettera *d*) dell'articolo 1 della legge regionale n. 23 del 1969, ricomprendendo nella generica dizione « opere edili » i cimiteri nonché le opere igieniche e sanitarie, ospedali ed ambulatori inclusi, limitando, peraltro, gli interventi per ospedali ed ambulatori al completamento, miglioramento, riparazione, sistemazione e manutenzione e riconoscendo, per ciò stesso, la competenza dell'Assessorato sanità per le opere di costruzione o di grandi trasformazioni (articolo 24, legge regione 31 dicembre 1974, n. 60).

### C) Considerazioni sulla gestione.

Secondo il disegno di legge presentato dal Governo (il 31 agosto 1973), le previsioni di spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici per l'esercizio 1974 ammontavano:

per la parte corrente a lire 3.380,2 milioni (di cui lire 2.908 milioni riguardavano le spese per il personale);

per la parte in conto capitale a lire 32.819,5 milioni, di cui lire 2.000 milioni sul FSN.

Nel bilancio approvato, le previsioni di spesa figurano in parte corrente lire 3.779,9

milioni di cui lire 3.002,7 spese per il personale; parte in conto capitale lire 48.740,5 milioni, di cui lire 23.281 milioni sul FSN.

La maggior previsione di 15.921 milioni è il risultato della riduzione degli stanziamenti del bilancio (da lire 30.819,5 milioni a lire 25.459,5 milioni) destinata ad incrementare il fondo speciale del capitolo 20912, e di incremento degli stanziamenti del FSN per lire 21.281 milioni, variazioni disposte con la legge regionale n. 11 del 1974.

Il sensibile divario dalle previsioni del disegno di legge è da presupporre essersi verificato a causa del ritardato intervento nell'approvazione del bilancio (9 maggio 1974). Peraltro, nei restanti mesi di gestione non sono mancate altre variazioni, di cui alcune originate da nuove leggi approvate: legge regionale n. 49 del 1974, per un contributo di 900 milioni all'IACP di Palermo (capitolo 16371) e legge regionale n. 22 del 1974 con maggiori autorizzazioni di spesa di 4.500 milioni.

Altre ancora sono state apportate con la legge regionale 27 dicembre 1974, n. 41, con un aumento di 2.780 milioni, mentre altri 12.200 milioni di aumento interessano il FSN.

Gli stanziamenti definitivi, a chiusura dell'esercizio, nel loro complesso riguardano le spese di parte corrente: lire 5.368.098.000 di cui lire 3.650,2 milioni per spese di personale (+ 648 milioni). Nell'esercizio 1973, lire 3.673,9 milioni, di cui 3.062 per il personale. Per queste ultime si rileva un incremento effettivo di circa 600 milioni in conseguenza di miglioramenti concessi nell'anno. *Parte conto capitale*: lire 68.220,5 milioni (+ 18.480 milioni), di cui 37.481 sul FSN (+ 13.200 milioni). Nel 1973 furono lire 48.020 milioni nel complesso, di cui lire 37.060 milioni sul FSN.

La gestione di competenza della spesa del bilancio ha registrato, nel totale generale, pagamenti per lire 11.472,8 milioni (nel 1973 lire 6.094 milioni), così distinte:

per la parte corrente lire 3.385,6 milioni, di cui 3.223,6 per retribuzioni (esercizio 1973 lire 2.705,4 milioni);

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per la parte in conto capitale lire 8.087,2 milioni (esercizio 1973, lire 3.225 milioni) di cui lire 3.695 sul FSN (esercizio 1973, appena 546,7 milioni).

La consistenza iniziale dei residui proveniente dalla precedente gestione di bilancio, ivi compresi quelli del FSN era di lire 280.181 milioni (lire 95 miliardi del bilancio e 185 miliardi del FSN). La gestione, che ha interessato ben 69 capitoli aggiunti, ha registrato pagamenti complessivi per lire 70.827 milioni (lire 22.304 sul bilancio e 48.523 sul FSN); di cui lire 47.674 milioni disposti dai funzionari delegati.

I risultati evidenziano la persistenza di una notevole massa di residui passivi: 280 miliardi circa, provenienti per 219 miliardi dalla gestione residui e per 61 miliardi dalla gestione dell'esercizio 1974.

Il maggior ricorso al sistema degli ordini di accreditamento, lo snellimento apportato al procedimento di deliberazione della spesa, non sembrano aver conseguito il risultato sperato, almeno attraverso i dati attuali e dopo tre anni di applicazione della legge regionale n. 19 del 1971.

L'ammontare complessivo dei pagamenti eseguiti dai funzionari delegati sulle aperture di credito disposte a loro favore, risulta di lire 54.220,9 milioni.

Il prospetto allegato riporta analiticamente detti pagamenti distinti fra competenza e residui, bilancio e FSN, parte corrente e parte in conto capitale.

I pagamenti disposti dai funzionari delegati rappresentano il 65 per cento della complessiva spesa sostenuta nel 1974.

Le spese sostenute mediante ordinativi hanno riguardato pagamenti di rate di acconto e di rate di saldo alle imprese, di compensi revisionali, spese tecniche, di ogni altra spesa progettuale posta fra le somme in amministrazione, rimborsi di IVA, ecc.

L'emissione di mandati diretti ha avuto luogo nei casi di pagamento di emolumenti al personale, di spese di funzionamento, di contributi a Enti pubblici e a privati, di spese di collaudo, di compensi revisionali, d'indennità di espropriazione, di corresponsione di IVA, nonché in tutti i casi di rap-

porti contrattuali instaurati anteriormente alla entrata in vigore della legge regionale n. 19 del 1972.

Estendendo il ricorso al sistema di pagamento con ordini di accreditamento, il legislatore regionale, si proponeva lo scopo della riduzione della massa dei residui, operando in tal senso anche con una semplificazione di procedimenti amministrativi collaterali al procedimento della spesa. Senonchè, a tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale 19/1972, i risultati conseguiti non sembrano del tutto soddisfacenti, in quanto su una massa di stanziamenti definitivi di lire 73.500 milioni e di disponibilità di residui di 280 miliardi, i pagamenti sono stati rispettivamente di lire 11.472 milioni e 70.827 milioni.

In particolare, nel settore di spesa per il quale si è fatto ricorso al sistema degli accreditamenti, i dati riguardanti i pagamenti, se confrontati con la massa delle somme accreditate e, quindi, poste nella disponibilità dei funzionari delegati, mostrano il mancato conseguimento dello scopo finale.

Infatti, nell'esercizio 1974, gli ordini di accreditamento emessi sono ammontati a lire 143.929 milioni, mentre i pagamenti eseguiti sono stati appena di 51.071 milioni; analogamente, nell'esercizio 1973, sulla massa disponibile di aperture di credito di 127.474 milioni, i pagamenti furono di 51.071 milioni.

Due fatti fondamentali emergono dalle risultanze delle gestioni degli ultimi due esercizi finanziari.

L'Amministrazione, nel corso dell'anno finanziario, riesce ad esaurire gli stanziamenti di bilancio attraverso gli impegni di spesa e contemporaneamente gli impegni disposti si traducono in aperture di credito. I primi due stadi della spesa si esauriscono, dunque, contestualmente; tuttavia il tempo occorrente per le operazioni amministrativo-contabili (presentazione delle contabilità mensili, operazioni di chiusura e di parificazione) ne risulta spesso di molto allungato per l'enorme quantità di lavoro che impegna ogni settore interessato al procedimento della spesa: l'amministrazione, gli organi di controllo, l'ufficio regionale del tesoro, gli istituti per il servizio di cassa regionale.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ogni anno, nel solo settore dei Lavori pubblici, si tratta di circa seimila aperture di credito, ciascuna legata a diverse scritturazioni contabili: nuovi ordini di accreditamento, trasporto o riduzione (a seconda delle richieste, peraltro, non sempre tempestive dei funzionari delegati) degli ordini di accreditamento provenienti da esercizi precedenti; nè da parte dell'Amministrazione si è provveduto a disciplinare meglio questo settore di lavoro; al contrario, si è constatato che, nel breve periodo dell'esercizio suppletivo, si sono emessi numerosi ordini di accreditamento, anche se era prevedibile che non avrebbero potuto essere utilizzati nell'esercizio e che avrebbero, quindi, dato luogo ad operazioni di trasporto nell'esercizio successivo.

*Gestioni fuori bilancio*

In merito alla gestione dei depositi eseguiti dalle imprese aggiudicatrici di appalti per spese contrattuali, richiamando quanto riferito nella precedente relazione in ordine alla diversa disciplina dettata dal regolamento regionale approvato col decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1972, n. 1, rispetto a quella di cui alla legge statale 25 novembre 1971, n. 1041, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, alla quale risultano presentati i conti giudiziali relativi agli esercizi 1972, 1973 e 1974, non si è ancora pronunciata al riguardo.

## 2. — ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE.

*A) Organizzazione dei servizi.*

L'organizzazione amministrativa dell'Assessorato ha sostanzialmente mantenuto la struttura già in precedenza datasi in applicazione della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Nessun nuovo organo collegiale è stato istituito nel corso dell'anno 1974, cosicché

è rimasta immutata la situazione segnalata nella relazione per il precedente esercizio.

Per quanto riguarda l'onere della spesa, i pagamenti disposti per corresponsione di gettoni di presenza e indennità di missione agli aventi diritto sono ammontati a lire 3 milioni 950.000.

*B) Personale.*

La dotazione effettiva del ruolo del personale amministrativo e tecnico a fine anno è quella indicata nei prospetti D e D1 allegati.

Rispetto al 1973, la situazione è rimasta immutata.

Un impiegato ha usufruito del collocamento a riposo anticipato ai sensi della legge 336/1970, mentre n. 49 dipendenti hanno presentato istanza per lasciare il servizio a norma della legge 355/1974.

*Missioni.*

Si è osservata una certa ricorrenza di invii in missione per la partecipazione a convegni, congressi, eccetera, nelle varie località del continente. La Corte ha ritenuto di non poter riscontrare alcun interesse pubblico nel caso della partecipazione a un congresso regionale dell'ordine degli ingegneri tenuto in Sardegna, atteso il carattere della manifestazione, il cui interesse appariva circoscritto a quel determinato settore professionale e, pertanto, ha considerato illegittimo il relativo titolo di spesa sotto il profilo dello sviamento di potere. L'Amministrazione non ha dato più corso al mandato.

Nella generalità dei casi, peraltro, le motivazioni fornite negli ordini di missione, sono state congrue ed ancorate a specifici motivi di servizio.

*C) Beni e servizi strumentali.*

L'Assessorato LL.PP. ha in assegnazione due edifici di proprietà regionale, nei quali sono sistemati tutti gli uffici dell'amministrazione. Dei due edifici, il più nuovo (ulti-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mato nel 1973) è stato realizzato con fondi di bilancio in esecuzione della legge 23/1969.

Nel 1974, vi si sono trasferiti gli Uffici dell'Ispettorato regionale tecnico, già allocati in un edificio preso in locazione (26 milioni annui di fitto). Vi hanno trovato anche sistemazione gli uffici della Ragioneria Centrale dei LL.PP.

Non risulta che, a parte quelli suddetti, l'Amministrazione LL.PP., abbia la disponibilità di altri edifici o locali nè di proprietà regionale nè di terzi.

Per l'acquisizione di beni e servizi strumentali per il funzionamento degli uffici, l'Assessorato si è servito del Provveditorato regionale, eccezion fatta per le spese in gestione diretta per i servizi generali (quali quelle telefoniche, telegrafiche, postali, per acquisto di libri ecc. e per la piccola manutenzione), che, nel 1974, sono ammontate a 36.625.000 (di cui 24 per spese telefoniche) su uno stanziamento di 39 milioni.

L'Assessorato è dotato, da alcuni anni, di un centro elettronico del tipo UNIVAC 9.200/II formato da due perforatrici, 1 lettore schede, 1 stampante, 3 uniservizi.

Il Centro è impiegato per l'approntamento delle retribuzioni del personale e per la gestione dei lavori, dal finanziamento al collaudo.

Il personale addetto, che fruisce delle relative indennità, è costituito di 4 programmatori, 2 operatori e 1 perforatore.

L'apparecchiatura è stata, a suo tempo, acquistata per lire 76.439.000; il canone di manutenzione (ivi compresa l'assistenza tecnica) è di lire 6 milioni annui.

Le spese di funzionamento — riguardanti il costo del materiale d'impiego — sono di lire 500.000 circa annue.

Negli appositi prospetti si espongono gli elementi riguardanti l'attività contrattuale, evidenziando quella propria e quella degli Enti finanziati.

L'Amministrazione regionale ha continuato ad avvalersi in prevalenza del sistema della licitazione privata e, alternativamente, dell'esecuzione in amministrazione diretta mediante il cottimo fiduciario.

Non si sono verificati casi in cui l'Amministrazione dei LL.PP. abbia mancato di uni-

formarsi in materia contrattuale ai pareri obbligatori, tecnici o giuridici, previsti dalla legge. Va, peraltro, segnalato che — al fine dello snellimento delle procedure amministrative e dell'acceleramento della spesa — la Regione in materia di pareri obbligatori, ha emanato norme che differiscono da quelle statali.

Infatti, a parte il decentramento effettuato in materia di pareri tecnici e relativamente alle opere di competenza degli Enti locali, con l'attribuzione all'Ingegnere Capo del Comune, o della Provincia interessati, del giudizio sui progetti fino a 100 milioni, è stata esclusa l'obbligatorietà di qualsiasi parere tecnico per le opere relative ai porti di 4<sup>a</sup> classe e per le altre opere marittime che non superino i 300 milioni (art. 14/3 l.r. 26 maggio 1973, n. 21), mentre il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa è previsto solo per le opere il cui importo a base d'appalto sia superiore a un miliardo (art. 2/2 l.r. n. 21).

Sebbene la tendenza — anche per effetto di opportune modifiche legislative — sia quella di un acceleramento nell'esecuzione delle opere e nella chiusura dei rapporti con la impresa esecutrice, purtuttavia, sono stati frequenti i casi in cui il pagamento del mandato di saldo riguardava lavori progettati e appaltati da anni. Su tali ritardi, scarsissima influenza hanno avuto le concessioni di proroghe (che sono sempre limitate a pochi mesi), mentre i differimenti nella consegna dei lavori, pur assumendo, talora, una certa rilevanza, non appaiono, nel complesso, particolarmente gravi, dato che il fenomeno non è frequente.

Viceversa, i più rilevanti casi di prolungamento del periodo di esecuzione di un'opera pubblica sono spesso provocati dalle ripetute e talvolta lunghissime sospensioni causate da variazioni in corso d'opera ai progetti originali. E le imprese esecutrici, pur avendo la possibilità di recedere dal contratto quando la sospensione superi determinati limiti (art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto), generalmente non se ne avvalgono, salvo però a proporre richieste di revisione dei prezzi.

Nella pratica si è potuto constatare che per ogni opera appaltata si rendono necessarie in

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

media due o tre perizie suppletive, le quali nella migliore delle ipotesi sono causa di sospensioni dei lavori di due o tre anni, mentre poi le perizie medesime producono sovente un rilevante aumento dell'importo del progetto originario (del doppio, del triplo e, a volte, anche del quintuplo e del decuplo) con conseguenze di carattere economico e finanziario, spesso evidenziate dalla Corte.

Conseguenze d'altro genere, connesse alla sospensione dei lavori, potrebbero essere quelle previste nella 2ª parte del 2º comma dell'articolo 30 del Capitolato generale (rifusione dei maggiori oneri derivanti dalla protrazione della sospensione oltre certi termini); ma, nel corso dell'esercizio 1974, non è pervenuto alla Corte alcun provvedimento riguardante la liquidazione di compensi a tale titolo.

## EDILIZIA

La materia presa in considerazione dalla rubrica 2 riguarda l'« edificazione » del suo significato più ampio. In pratica, si suddivide in tanti settori (edilizia pubblica, scolastica, abitativa, ospedaliera, sacra, turistica, sociale, industriale) i quali, anche se soggiacciono tutti al medesimo ordinamento per l'esecuzione delle opere pubbliche, non sempre confluiscono fra le attribuzioni dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici. Secondo le leggi vigenti, fanno capo all'Assessorato Lavori Pubblici i settori relativi all'edilizia abitativa, all'edilizia sacra, sociale e d'interesse di Enti locali.

1) *Edilizia abitativa.*

A) Una notevole parte dell'attività svolta in tale settore non ha riflessi sulla gestione del bilancio della Regione, poichè concernenti quelle attribuzioni affidate dallo Stato alle Regioni quali organi di programmazione degli interventi previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (legge sulla casa), nonchè di quelle altre in materia di espropriazioni ora trasferite alle Regioni.

L'organizzazione di lavoro in tale settore ha conseguito nel 1974 l'approvazione di un

programma generale di intervento per la costruzione in Sicilia, a carico dello Stato, di nuovi nuclei di edilizia popolare nelle nove province dell'Isola per un totale di n. 4.381 alloggi e una spesa complessiva di lire 79.295 milioni.

Per l'attuazione del detto programma sono stati appaltati lavori per la costruzione di complessivi 2.897 alloggi, oltre cioè il 50 per cento di quelli previsti.

L'attività intesa all'acquisizione delle aree necessarie ha interessato principalmente l'attuazione dei programmi costruttivi ammessi al contributo statale, e dei piani di zona di cui alla legge 167/62; non sono mancati interventi sostitutivi ai sensi delle LL.RR 9/71 e 21/73 e legge 865/71 (artt. 18 e 51).

Le cooperative edilizie richiedenti sono state tempestivamente autorizzate all'accesso nei luoghi delle aree prescelte.

B) L'attività propria della Regione nel settore delle abitazioni è quella svolta mediante l'impiego delle risorse di bilancio. È stata diretta al reperimento, mediante costruzione, a propria cura o a cura di altri enti, di alloggi popolari (edilizia popolare e sovvenzionata), nonchè all'esecuzione di opere necessarie per l'inserimento dei nuovi nuclei di edilizia popolare nel contesto urbano (opere di urbanizzazione primaria e secondaria) e alla riparazione e manutenzione straordinaria degli alloggi costruiti a totale carico della Regione. Rientra nel medesimo settore l'incentivazione dell'edilizia abitativa attuata mediante provvidenze (contributi statali e regionali e rimborso di imposta di consumo) per favorire nuove costruzioni destinate a civile abitazione.

Circa la strutturazione degli interventi, il legislatore si è orientato, di preferenza, al sistema della contribuzione sulla spesa sostenuta dagli Enti esecutori. L'esecuzione in proprio, mediante appalti, è stata adottata per le opere di urbanizzazione.

a) Fra gli interventi previsti, il programma stabilito con L.R. 48/70, che stanziava 10 miliardi per nuove costruzioni di alloggi popolari da assegnare in locazione semplice, è entrato nella fase di attuazione; la somma

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

era stata totalmente impegnata nel precedente esercizio; nel 1974 sono stati effettuati pagamenti per lire 3.300 milioni.

Sullo stanziamento di 11 miliardi del cap. 2511 sono stati impegnati 10.500 milioni per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria. Sempre a tale fine gli impegni predetti risultanti alla data del 1° gennaio 1974 (sui capp. 2452 e 2511) ammontavano a 32 miliardi; i pagamenti disposti nel 1974 — tutti mediante aperture di credito — sono stati di 33 miliardi (comp. e resid.).

Per l'esecuzione di opere per i servizi pubblici, per servizi sociali e religiosi nei nuclei di nuovi insediamenti (LL.PP. 9/56 - 23/69 e 11/74), sulla disponibilità di 1.500, sono stati disposti impegni (capp. 26102 e 2454) per lire 1.489; i pagamenti sono stati di 334 milioni.

b) Lo strumento su cui l'Amministrazione regionale principalmente fa leva per affrontare il problema della casa, è quello fornito dalla L. R. 12-52 che ha subito nel tempo modificazioni e integrazioni anche allo scopo di accelerarne l'attuazione. I destinatari dei contributi (in annualità costanti per 20-35 anni), sono i Comuni, gli I.A.C.P., enti morali e società (che non fruiscono di contributi statali), enti di assistenza senza finalità di lucro e cooperative edilizie. La regione garantisce l'ammortamento dei mutui che gli enti ammessi al contributo contraggono per la costruzione degli alloggi: la sostituzione avviene con la semplice notifica di inadempienza nel pagamento di una rata scaduta.

All'originario limite di spesa trentacinquennale di 500 milioni, autorizzato con la L.R. 12/52, hanno fatto seguito molte altre autorizzazioni normalmente introdotte con la legge di approvazione del bilancio e ciò in virtù di disposizione in tal senso contenuta nella L.R. 9/56 (art. 6).

Lo stanziamento di 5.300 milioni del cap. 26121 del bilancio 1974, era formato da 500 milioni quale ulteriore limite di impegno autorizzato con la stessa legge di bilancio e da lire 4.800 milioni risultanti dalle 15 rate annuali delle spese autorizzate in precedenza e destinate al pagamento delle rate di contributi per opere finanziate, scadenti nell'anno.

Delle numerose (191) istanze di ammissione a contributo, tutte favorevolmente deliberate dalla Giunta di governo, soltanto 42 sono state definitivamente accolte e ammesse a contributo. Le disponibilità iniziali che erano di 760.634.585, si sono ridotte, alla chiusura dell'esercizio, a 71.641.185.

Con l'articolo 64 della L.R. 22/74, intervenuta nell'anno, è stato dato un notevole impulso alla soluzione del problema delle abitazioni, destinando il limite trentacinquennale di spesa di 2.000 milioni annui, alla concessione di contributi a favore delle cooperative i cui soci abbiano i requisiti di cui alla legge regionale 12 aprile 1952, n. 12. Lo stanziamento, iscritto al cap. 26134 costituito nel mese di agosto, è stato già utilizzato per lire 334 milioni 918.960.

I contributi concessi riguardano la costruzione di 188 alloggi per un investimento complessivo di 2.459 milioni.

Gli interventi da eseguire ai sensi della legge 291/71 non hanno avuto pratica attuazione nel corso dell'anno; (lo stanziamento di 1.500 milioni e i 750 milioni di disponibilità sui residui, non sono stati oggetto di impegni).

Alcuni inconvenienti di ordine organizzativo hanno prodotto remore nell'applicazione della legge 291/71. Come è noto, il legislatore statale ha ritenuto di delegare alle Regioni il deliberamento dei contributi riservando agli organi statali l'istruttoria delle domande. Il sistema, che esige un collegamento tra uffici statali e regionali, deve ancora, essere stabilito. Lo Stato ha già provveduto al versamento di due quote del fabbisogno, che la Regione ha iscritto al cap. 26151 del bilancio.

Alla chiusura dell'esercizio la disponibilità globale era di 6.000 milioni.

Nel quadro delle agevolazioni regionali per le costruzioni edilizie sono state disposte, con L.R. 12 aprile 1967, n. 35, provvidenze mediante due diversi tipi di interventi:

1) concessione di contributi del 50 per cento sull'imposta comunale di consumo sui materiali impiegati nella costruzione di case di civile abitazione (art. 1).

2) concessione di contributi del 2 per cento sugli interessi di mutui contratti per la

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

costruzione o per il primo acquisto di appartamenti di civile abitazione (art. 4).

All'onere derivante, si è fatto fronte (art. 6) con l'utilizzazione di parte del prestito autorizzato con L.R. 19/67 (e poi L.R. 24/69) e cioè lire 3.350 milioni a fronte dei contributi di cui al n. 1, e lire 300 milioni, limitatamente all'esercizio in corso, per quelli del n. 2; per la copertura dell'onere ricadente negli esercizi futuri si è provveduto con opportuna indicazione.

L'iscrizione effettiva degli stanziamenti in bilancio si è avuta con ritardo, cioè dopo tre anni dalla data dell'entrata in vigore della legge, e nel frattempo le istanze presentate degli interessati hanno raggiunto (al 31 dicembre 1970) il numero di 15.400.

Per quanto riguarda il contributo del 50 per cento sull'imposta di consumo, le istanze istruite ed accolte sono state 3.500 circa, per una spesa complessiva di 2.500 milioni (di cui 734 milioni sono stati corrisposti nel 1974). La somma ancora disponibile è di lire 850 milioni circa.

Per quanto attiene, invece, alla concessione del contributo del 2 per cento sugli interessi dei mutui di cui al punto 2, le istanze evase sarebbero di appena un migliaio su 30 mila presentate.

Gli impegni assunti sullo stanziamento di competenza del cap. 26127 es. 1974, per contributi concessi e relativi a rate di mutui scadute nell'anno, ammontano a lire 142.543.815; la rimanenza, di lire 157.456.185, si aggiunge alle disponibilità dei residui (in tutto 837 milioni).

## 2) Edilizia di culto, sociale e di interesse di Enti Locali.

Gli interventi regionali in tali settori seguono un duplice sistema: quello della esecuzione a totale carico della Regione e quello del concorso e della contribuzione.

I fondi relativi si trovano per il primo caso ripartiti fra i capitoli 26201 e 26202 del bilancio (lire 490 milioni) e i capp. 2491 e 2492 del F.S.N. (lire 1.490 milioni).

Lo stanziamento più cospicuo (1.300 milioni) riguarda gli interventi per l'edilizia di

interesse di Enti di culto e formazione religiosa, di beneficenza e assistenza, destinati all'attuazione dei fini degli Enti medesimi. Gli impegni assunti hanno esaurito le disponibilità del cap. 26202 mentre il miliardo iscritto al cap. 2492 F.S.N. è stato trasferito al cap. 2759 F.S.N., in gestione all'Assessorato P.I., in applicazione dell'articolo 1, lettera c), l.r. 9 maggio 1974, n. 11.

I pagamenti non seguono il ritmo degli impegni e ciò lascia ritenere che in sede di esecuzione sussistano cause di rallentamento dei lavori.

Lo stesso fenomeno si riscontra per le opere ammesse al contributo regionale ad integrazione di quello già concesso dallo Stato: trattasi della costruzione di edifici di culto (L. 168/62) e delle opere di interesse degli Enti locali previste dalla legge 574/65.

Anche in questo caso, le disponibilità residuali della competenza e dei residui sono nulle, mentre i pagamenti non corrispondono che a una minima parte degli impegni assunti.

## VIABILITÀ

In tale settore si osserva che, sebbene la rubrica n. 3 raggruppi la massima parte dei capitoli riguardanti il tipo di opera in oggetto, tuttavia un altro gruppo di capitoli concernenti la stessa materia, relativi alla viabilità comunale, è collocato nella rubrica n. 4 « Opere varie », presumibilmente perchè comprensivi anche di opere non stradali (quali sistemazione del sottosuolo e servizi igienici), ma ad esse connesse. Peraltro la suddetta collocazione non sembra la più appropriata, trattandosi pur sempre di opere che in via principale hanno per oggetto la viabilità.

Per quanto concerne la viabilità minore, sarebbe opportuno che nella rubrica fossero istituiti distinti capitoli per le strade interne ai centri abitati e per quelle esterne, di competenza provinciale, attualmente raggruppate sotto un'unica denominazione, e ciò tanto più che una distinzione in tal senso è già attuata per la viabilità maggiore (autostrade e strade a scorrimento veloce).

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Circa l'entità dei finanziamenti disposti nell'esercizio 1974, indicativamente può dirsi che:

1) per la costruzione, il completamento, il miglioramento, la riparazione, la sistemazione, la manutenzione di *vie urbane*, sugli stanziamenti complessivi di 7.000 milioni circa (cap. 26251 lire 2.334 e cap. 2518 e 2520, lire 4.702), gli impegni assunti sono stati di lire 6.658 milioni; mentre sull'ammontare complessivo dei residui al 1° gennaio 1974 (lire 20.500 milioni circa: capp. 26251, 2515, 2516, 2518, 2560), la somma effettivamente impegnata è stata di 9.000 milioni.

2) per l'esecuzione di opere di viabilità esterna, gli stanziamenti di competenza (capp. 26308 e 2561) sono ammontati a lire 5.700 milioni complessivamente, di cui lire 5.600 milioni sono stati formalmente impegnati; i residui esistenti all'inizio dell'esercizio — lire 9.770 (cap. 26308 e 2559) — risultano quasi interamente impegnati.

Sempre in tema di viabilità, va segnalata quella forma d'intervento regionale che si esplica attraverso la concessione di contributi a integrazione di quelli concessi a carico del bilancio statale a favore delle amministrazioni comunali, provinciali e loro consorzi.

Gli stanziamenti a tale scopo erano così dislocati in bilancio: cap. 26331 lire 100 milioni (ai sensi art. 5 L.R. 29/67); cap. 2571 F.S.N. con 165 milioni, quale ultima delle sei quote della somma di 4 miliardi destinata con L.R. 48/70; cap. 2572 F.S.N. lire 1.900 milioni autorizzate con L.R. 11/74.

Per quanto concerne l'attuazione degli interventi nel settore delle *strade a scorrimento veloce* lo stanziamento definitivo sul cap. 2554 F.S.N. è stato di 1.530 milioni, mentre i residui di stanziamento al 1° gennaio 1974 erano 18.400 milioni. I pagamenti disposti nel 1974 ammontano a 10.450 milioni.

L'esecuzione dei lavori è avvenuta a cura dell'ANAS previa stipulazione di apposite convenzioni.

Per quanto concerne le autostrade, gli interventi regionali, tutti disposti con leggi speciali mediante impiego delle disponibilità del Fondo di Solidarietà Nazionale, sono

compresi nella rubrica n. 3: viabilità, della Sezione V, con l'istituzione di un capitolo per ogni autostrada.

Si omette, per brevità, l'esposizione dello stadio in cui si trova la costruzione delle singole autostrade, ma non può tacersi che, salvo pochi casi, il sistema autostradale dell'Isola è incompleto e rischia di rimanere tale, attesa la massa ingente d'investimenti ancora occorrenti.

D'altro canto, data la prassi dell'esecuzione dei lavori per lotti distinti, ne consegue che, finchè l'autostrada non sia completa, i lotti costruiti restano in ogni caso scarsamente funzionali.

#### ATTIVITÀ IN ORDINE A INTERVENTI IN DIPENDENZA DI PUBBLICHE CALAMITÀ NATURALI

Come già osservato nella precedente relazione, la materia non trova nel bilancio regionale una specifica rubricazione: questa è determinata di volta in volta secondo il tipo di opera per la quale si dispone l'intervento, cosicchè lo stanziamento di spesa viene compreso nella rubrica edilizia, o in quella della viabilità, oppure, quando le provvidenze sono rivolte a più oggetti, nella rubrica: opere varie.

Nel bilancio 1974 venne iscritto al capitolo 26152 — rubrica edilizia — la spesa di 4.000 milioni, somma versata dallo Stato per la concessione di contributi ai proprietari di fabbricati urbani danneggiati dagli eventi calamitosi del dicembre 1972-gennaio 1973. Con la legge di conversione 23 marzo 1973, n. 36, del D.L. 22 gennaio 1973, n. 2, venne disposta l'attribuzione alle Regioni Sicilia e Calabria del deliberamento e del pagamento dei contributi, ma l'accertamento del danno, nonchè il controllo sull'esecuzione delle riparazioni, venne mantenuto agli organi statali. L'Assessorato regionale Lavori Pubblici, in base alle risultanze tecniche fornite dal Genio Civile competente, dispone la concessione del contributo e la sua erogazione immediata col sistema dell'apertura di credito a favore del Sindaco del luogo, al quale poi spetta di provvedere al pagamento (anche a



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

titolo di anticipazione) su attestazione del Genio Civile.

Sullo stanziamento iscritto, sono stati disposti impegni e pagamenti per 1.632 milioni; le disponibilità residuali erano di 2.368 milioni.

È proseguita nel 1974 l'attività riguardante gli interventi regionali previsti dalla L.R. 12 febbraio 1973, n. 3 e rivolti all'esecuzione di lavori urgenti di riparazione, sistemazione di strade, acquedotti, fognature, edifici pubblici, di culto, scuole, ospedali eccetera, danneggiati dagli eventi calamitosi del dicembre 1972 e gennaio 1973.

Ai capitoli 26252 e 2519 della rubrica « opere varie » venne assegnato, nel 1973, lo stanziamento complessivo di 16.000 milioni autorizzato con la legge predetta, di cui 12.670 destinati ai Comuni, e 3.330 alle province, per la riparazione delle strade di loro competenza.

La gestione dei due capitoli è proseguita nel 1974 con i capitoli aggiunti 66262 e 6514; gli impegni assunti ammontavano a lire 11.900 milioni, con una disponibilità residua di 3.500 milioni.

COSTRUZIONE E COMPLETAMENTO  
DELL'AEROPORTO DI PALERMO

(Punta Raisi)

Come riferito nella precedente relazione, la Regione, allo scopo di accelerare i tempi di costruzione dell'opera, sin dal momento della stipula della prima convenzione 7 febbraio 1958, deliberava di anticipare la quota di partecipazione dello Stato mediante una partita di giro: determinata in 5 miliardi la spesa iniziale, lo Stato versava 500 milioni sulla quota di 3 miliardi (60%) a suo carico, mentre la Regione, oltre a stanziare la propria quota di due miliardi (cap. 26371), metteva a disposizione la differenza di 2.500 milioni dovuta dallo Stato.

I lavori, consistenti in 18 perizie, di cui la più importante era quella riferita alle espropriazioni e all'esecuzione della pista principale, di lire 4.195 milioni, vennero eseguiti dal 1962 al 1972, fatta eccezione per il com-

pletamento del fabbricato telecomunicazioni (lire 220 milioni), che è stato eseguito nel 1973. Lo Stato, che sulla base delle collaudazioni delle opere ha integrato i suoi versamenti per un totale di lire 2.400 milioni, deve ancora lire 600 milioni.

Nel corso di attuazione delle opere, accertata l'esigenza di ulteriori interventi (il Piano regolatore approvato il 12 febbraio 1966, aggiornava in 15.500 milioni il costo totale dell'aeroporto), si stabiliva, con la convenzione 29 ottobre 1966, di dar luogo all'esecuzione di opere di 1<sup>a</sup> priorità per una spesa di 2.500 milioni, di cui 1.500 a carico statale (anticipati dalla Regione sul cap. 80554) e 1.000 a carico regionale (L.R. 24/62).

Alla fine dell'esercizio 1973, i lavori previsti (piste trasversali per lire 2.190 milioni ed altri tre progetti relativi a opere accessorie) risultavano eseguiti e collaudati.

Nel 1969 con la sottoscrizione dell'ultima convenzione (27 giugno 1969, n. 1421), si stabiliva di eseguire le opere di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> priorità per una spesa di 7.918 milioni (di cui 4.750 milioni a carico dello Stato e lire 3.168 a carico regionale).

Lo stanziamento regionale, aumentato della quota a carico dello Stato, veniva assegnato al cap. 2582 del F.S.N.

La situazione contabile alla fine del 1974 registra impegni complessivi per 3.203.167.565, di cui 2.017 milioni assunti nel 1974, e pagamenti per 1.800 (di cui 800 milioni nel 1974). Lo Stato ha versato lire 1.187.500.000.

Le opere in corso riguardano l'ampliamento dei piazzali di sosta velivoli, l'installazione fari di pericolo su M. Palmeto, l'impianto radar, la caserma dei vigili del fuoco, l'acquedotto dei pozzi Gallina e Pelato. Sono in fase di aggiudicazione i lavori per l'impianto voli notturni.

Risulta approvato il progetto per l'aerostazione definitiva, la sistemazione esterna e gli impianti tecnologici per una spesa di 7.500 milioni.

Tuttavia, a seguito della lievitazione dei prezzi e degli oneri accessori non previsti, il completamento delle opere incluse nella terza convenzione esige un maggiore finanziamento valutato intorno agli 8 miliardi.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO D

AMMINISTRAZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI  
RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

CARRIERE	Dotazione effettiva a fine esercizio 1974	Dotazione organica secondo la legge regionale 7/71
QUALIFICA		
A) Dirigenti . . . . .	68	41
B) Assistenti . . . . .	74	100
C) Archivisti dattilografi . . . . .	92	125
D) Commessi . . . . .	80	41
Totale . . . . .	314	307

PROSPETTO D-1

AMMINISTRAZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI  
RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

CARRIERE	Dotazione effettiva a fine esercizio 1974	Dotazione organica secondo la legge regionale 7/71
QUALIFICA		
A) Dirigenti tecnici . . . . .	33	54
B) Assistenti . . . . .	48	60
Totale . . . . .	81	114

PROSPETTO E

## ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

## CONCORSI PER ASSUNZIONE DI PERSONALE

NEGATIVO per tutte le qualifiche e carriere

PROSPETTO F

## AMMINISTRAZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI

## CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DI PERSONALE

NEGATIVO

---

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

PROSPETTO G

AMMINISTRAZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI

---

COMPENSI E RETRIBUZIONI PER PRESTAZIONI D'OPERA INDIVIDUALI - PRESTAZIONI DI NATURA  
IMPIEGATIZIA, ANCHE SALTUARIE, RETRIBUITE IN BASE A CONTRATTO, FATTURE E SIMILI

NEGATIVO

---

PROSPETTO H

AMMINISTRAZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI

---

COMPENSI O RETRIBUZIONI PER PRESTAZIONI D'OPERA INDIVIDUALI - INCARICHI DI STUDIO EX  
ART. 152 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 1077 DEL 1970

NEGATIVO

---

PROSPETTO I

AMMINISTRAZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI

---

COMPENSI E RETRIBUZIONI PER PRESTAZIONI D'OPERA INDIVIDUALI - INCARICHI PER STUDI, IN-  
DAGINI, RETRIBUITI A CARICO DI CAPITOLI DIVERSI DA QUELLI DESTINATI A COMPENSI EX ART. 152  
TESTO UNICO N. 1077/70

NEGATIVO

---

PROSPETTO M

AMMINISTRAZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI

---

NEGATIVO

---

PROSPETTO N

AMMINISTRAZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI

---

STUDI, RICERCHE E SIMILI AFFIDATE AD ENTI, ISTITUTI ED ORGANISMI VARI

NEGATIVO

---

PROSPETTO O

AMMINISTRAZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI

---

PUBBLICAZIONI  
NEGATIVO

---

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI  
PAGAMENTI DI COMPETENZA ESERCIZIO 1974

	Mandati	Ordini accred.	Totale
<i>Parte corrente</i>			
Retribuzioni . . . . .	2.301.607.176	921.893.060	3.223.500.236
Altre spese . . . . .	70.163.815	91.990.055	162.153.870
Totale . . .	2.371.770.991	1.013.883.115	3.385.654.106
<i>Parte c/capitale</i>			
Fondo solidarietà nazionale . . . . .	2.248.924.225	2.143.270.704	4.392.194.929
Totale . . .	306.120.975	3.388.926.864	3.695.047.839
Totale . . .	2.555.045.200	5.532.197.568	8.087.242.768
TOTALE GENERALE . . .	4.926.816.191	6.546.080.683	11.472.896.874

ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI  
PAGAMENTI SUI RESIDUI ESERCIZIO 1974

	Mandati	Ordini accred.	Totale
<i>Parte corrente</i>			
Retribuzioni . . . . .	64.510.234	—	64.510.234
Altre spese . . . . .	331.148.370	148.195.245	479.343.615
Capitali aggiunti . . . . .	27.004.980	134.129.900	161.134.880
Totale . . .	422.663.584	282.325.145	704.988.729
<i>Parte c/capitale</i>			
Capitali aggiunti . . . . .	7.603.973.040	10.174.396.605	17.778.369.645
Partite di giro . . . . .	1.556.506.800	2.177.250.181	3.733.756.981
Totale . . .	84.976.110	2.049.080	87.025.190
Totale . . .	9.245.455.950	12.353.695.866	21.599.151.816
Fondo solidarietà nazionale . . . . .	11.442.265.275	32.083.589.013	43.525.854.288
Capitali aggiunti . . . . .	2.041.999.640	2.955.240.453	4.997.240.093
Totale . . .	13.484.264.915	35.038.829.466	48.523.094.381
TOTALE GENERALE . . .	23.152.384.449	47.674.850.477	70.827.234.926

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ASSESSORATO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI  
PAGAMENTI ESERCIZIO 1974

	Competenza	Residui	Totale
a) <i>Bilancio</i>			
Parte corrente . . . . .	3.385.654.106	704.988.729	4.090.642.835
Parte capitale . . . . .	4.392.194.929	21.599.151.816	25.991.346.745
Totale . . . . .	7.777.849.035	22.304.140.545	30.081.989.580
b) <i>Fondo solidarietà nazionale</i> . . . . .	3.695.047.839	48.523.094.381	52.218.142.220
<b>TOTALE GENERALE</b> . . . . .	<b>11.472.896.874</b>	<b>70.827.234.926</b>	<b>82.300.131.800</b>

ASSESSORATO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI  
PAGAMENTI SUGLI ORDINI DI ACCREDITI ESERCIZIO 1974

	Competenza	Residui	Totale
a) <i>Bilancio</i>			
Parte corrente . . . . .	1.013.883.115	282.325.145	1.296.208.260
Parte c/capitale . . . . .	2.143.270.704	12.353.695.866	14.496.966.570
Totale . . . . .	3.157.153.819	12.636.021.011	15.793.174.830
b) <i>Fondo solidarietà nazionale</i> . . . . .	3.388.926.864	35.038.829.466	38.427.756.330
<b>TOTALE GENERALE</b> . . . . .	<b>6.546.080.683</b>	<b>47.674.850.477</b>	<b>54.220.931.160</b>

ASSESSORATO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI  
SITUAZIONE RENDICONTI AL 31 DICEMBRE 1974

ESERCIZIO	Somme accreditate	Importo rendiconti pervenuti alla Corte dei conti	Rendic. ancora da trasmettere alla Corte dei conti	Percentuale in ragione delle somme accreditate
1970 e precedenti . . . . .	148.033.390.385	146.755.935.848	1.277.455.537	0,86%
1971 . . . . .	49.208.035.791	49.133.383.846	69.651.945	0,14%
1972 . . . . .	47.185.657.271	38.555.298.508	8.630.358.763	18%
1973 . . . . .	51.071.072.769	25.039.198.810	26.031.873.959	50%
1974 . . . . .	54.220.931.160	1.954.535.682	52.266.395.478	96%

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO P

ASSESSORATO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI  
ATTIVITÀ CONTRATTUALE: SPESE IN C/CAPITALE

OGGETTO DEL CONTRATTO	Capitolo	Licitazione privata		Appalto concorso		Lavori in economia (a cottimo)	
		N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
a) <i>Opere di competenza della Regione</i>							
Lavori . . . . .	vari	25	3.594.600.520	3	4.414.926.000	124	1.811.808.830
b) <i>Opere di competenza di Enti locali</i>							
Lavori . . . . .	vari	114	9.578.820.164	—	—	493	9.533.209.650

Non ci sono stati appalti diversi da quelli indicati nel presente prospetto.

PROSPETTO P-1

ASSESSORATO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI  
ATTIVITÀ CONTRATTUALE: SPESE IN C/CORRENTE

OGGETTO DEL CONTRATTO	Capitolo	Licitazione privata		Appalto concorso		Lavori in economia (a cottimo)	
		N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
<i>Opere di competenza della Regione</i>							
Lavori . . . . .	16401	—	—	—	—	5	103.604.200

Non ci sono stati appalti diversi da quelli indicati nel presente prospetto.

## CAPITOLO VII

## ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO E DELLA COOPERAZIONE

## 1. — CONSIDERAZIONI GENERALI ED ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.

Lo stanziamento complessivo in favore dell'Assessorato del lavoro risultante dal bilancio dell'esercizio finanziario 1974 è di lire 34.890,8 milioni con un aumento di 15.825,4 milioni, pari a circa l'83 per cento, rispetto allo stanziamento previsto per l'esercizio 1973.

Le previsioni risultano di 22.335,8 milioni di lire per le spese correnti e di 12.555 milioni per quelle in conto capitale. Le spese correnti sono iscritte in bilancio soltanto nella sezione IV, relativa all'azione e agli interventi nel campo sociale, mentre le spese in conto capitale risultano iscritte, oltre che nella sezione IV, anche nella V concernente l'azione e gli interventi nel campo economico.

Lo stanziamento definitivo, a seguito di variazioni di bilancio disposte nel corso dell'esercizio è risultato di 49.880,3 milioni, con un aumento di 5.019,5 milioni per le spese correnti e di 9.970 milioni per quelle in conto capitale.

Le spese effettuate nel corso dell'esercizio finanziario 1974 sono state, complessivamente, di lire 33.979,3 milioni, così ripartite (in milioni di lire):

	Competenze	Residui
Correnti . . . . .	22.323,9	1.092,1
Conto capitale . . . . .	5.714,2	4.843,1
Totale spese . . . . .	28.044,1	5.935,2
Totale generale	33.979,3	

## 2. — ATTIVITÀ ISTITUZIONALI.

L'Assessorato del lavoro e della cooperazione esplica prevalentemente la propria attività nei settori della previdenza ed assistenza sociale, della cooperazione, del collocamento della mano d'opera e dell'addestramento professionale.

a) *Previdenza ed assistenza.*

Le spese per la previdenza e per l'assistenza sono previste soltanto nel titolo delle spese correnti, con lo stanziamento di 19.932,5 milioni, donde un aumento di circa l'83 per cento rispetto all'esercizio 1973. In seguito a variazioni di bilancio intervenute nel corso dell'esercizio, lo stanziamento è risultato complessivamente di 21.932,5 milioni. Le spese effettuate sono state di 19.015 milioni sulla competenza dell'esercizio e di 862,1 milioni sui residui e quindi, in totale 19.877,3 milioni.

Gli stanziamenti, riguardanti spese da effettuare mediante trasferimenti, concernono sussidi straordinari, anche ad integrazione di quelli corrisposti dallo Stato, a favore di patronati ed Enti riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, nei limiti di 448,5 milioni per lo svolgimento, nel territorio della Regione Siciliana, delle attività previste dai rispettivi statuti debitamente approvati (con spese di 448,3 milioni sulla competenza e di 44,9 milioni sui residui) e di 460 milioni per l'assistenza tecnica, legale e tributaria prestata a favore di mezzadri, compartecipanti, affittuari, enfiteuti e piccoli proprietari, coltivatori singoli e associati in

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cooperative, con spese di 391 milioni sulla competenza e di 140,5 milioni sui residui.

Altro stanziamento di 425,5 milioni, concerne sussidi straordinari in favore di associazioni di lavoratori facenti capo ad organizzazioni cui sono collegati i Patronati riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, con pagamenti di 359,9 milioni sulla competenza e di 91,8 milioni sui residui.

Questi sussidi straordinari, con lo stanziamento complessivo di 1.334 milioni, vengono concessi alle organizzazioni nazionali di lavoratori considerate più rappresentative ed ai patronati istituiti dalle medesime organizzazioni in base alle richieste di ciascun Ente accompagnate da una relazione sulla attività svolta nell'esercizio precedente e da svolgere in quello in corso al momento della domanda. In pratica tali contributi vengono erogati in base a semplici dichiarazioni dei beneficiari, senza alcuna istruttoria amministrativa e senza alcun controllo sullo svolgimento delle attività programmate e sui risultati conseguiti.

Altre previsioni di spesa, con lo stanziamento di 282 milioni, concernono contributi a favore di Patronati ed Enti giuridicamente riconosciuti per l'istituzione ed il funzionamento di centri di servizio sociale, con pagamenti di 166,2 milioni sulla competenza e di 76,6 milioni sui residui.

Gli stanziamenti più consistenti, raggruppati nella rubrica in esame, riguardano gli interventi in favore degli artigiani, dei coltivatori diretti, degli esercenti attività commerciali e dei lavoratori della pesca costiera.

Per gli interventi in favore degli artigiani è iscritto in bilancio lo stanziamento complessivo di 12.989,5 milioni, sul quale sono stati effettuati pagamenti di 11.746,7 milioni sulla competenza e di 335,4 milioni sui residui. Lo stanziamento comprende: 800 milioni per contributi integrativi alle Casse Mutue che provvedono ad effettuare, nei confronti degli artigiani, l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio, con pagamenti effettuati di 639,9 milioni sulla competenza e di 206,9 milioni sui residui, per un totale di 846,8 milioni; 5.040 milioni

per contributi alle Casse Mutue di malattia che abbiano deliberato l'estensione dell'assistenza farmaceutica agli artigiani, con il pagamento di 4.031,9 milioni sulla competenza; 7.000 milioni per la corresponsione degli assegni familiari, con il pagamento di 6.993,9 milioni sulla competenza; 149,5 milioni per sussidi straordinari ai patronati ed agli Enti riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, che provvedono, nel territorio della Regione, all'assistenza sociale degli artigiani, con pagamenti di 81 milioni sulla competenza e di 128,5 milioni sui residui.

Per gli interventi in favore degli esercenti attività commerciali sono stanziati 3.527 milioni (dei quali sono stati pagati 2.825,9 milioni) comprendenti: 3.000 milioni per l'assistenza farmaceutica, attraverso contributi in favore delle Casse mutue che l'abbiano deliberata, di cui pagati 2.399,9 milioni sulla competenza; 504 milioni per l'assistenza sanitaria, mediante contributi in favore delle Casse mutue di malattia che l'abbiano deliberata, di cui pagati 403,1 milioni sulla competenza; e 23 milioni per l'assistenza sociale effettuata, nel territorio della Regione, da Enti e Patronati giuridicamente riconosciuti, di cui pagati 22,9 milioni sulla competenza.

Per gli interventi in favore dei coltivatori diretti sono stanziati 3.600 milioni per l'assistenza farmaceutica, con il pagamento di 2.880 milioni sulla competenza, mentre, in favore dei lavoratori della pesca costiera rimasti senza lavoro a seguito delle calamità del dicembre 1972-gennaio 1973, risultano stanziati 200 milioni, con pagamenti di 196,4 milioni sulla competenza e di 172,7 milioni sui residui.

È opportuno sottolineare l'aumento considerevole verificatosi nell'ultimo triennio nelle spese per assistenza medica generica e farmaceutica.

#### *Assistenza medica generica.*

Le spese che l'Assessorato sostiene per assicurare l'assistenza medica generica in favore degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sono raddoppiate nell'ultimo triennio. Invero sono passate, considerando



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

complessivamente le spese sulla competenza e quelle sui residui, dai 594,7 milioni del-

l'esercizio 1972, ai 1.250,1 milioni dell'esercizio 1974.

A N N I	1972	1973	1974	Triennio 1972-1974
Competenza . . . . .	3,8	807,9	1.043,2	1.854,9
Residui . . . . .	590,9	607,7	206,9	1.405,5
Totale . . . . .	594,7	1.415,6	1.250,1	3.260,4

*Assistenza farmaceutica.*

Le spese per l'assistenza farmaceutica in favore degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, considerate comples-

sivamente sulla competenza e sui residui, sono passate, da 1.440 milioni dell'esercizio 1972, a 9.311,9 milioni dell'esercizio 1974, come dal prospetto che segue:

A N N I	1972	1973	1974	Triennio 1972-1974
Competenza . . . . .	1.440	5.560	9.311,9	16.311,9
Residui . . . . .	—	—	—	—
Totale . . . . .	1.440	5.560	9.311,9	16.311,9

*b) Cooperazione.*

Gli stanziamenti per la cooperazione sono presenti sia tra le spese correnti, nella sezione relativa all'azione ed agli interventi nel campo sociale, sia tra le spese in conto capitale, nella sezione riguardante l'azione e gli interventi nel campo economico.

Lo stanziamento globale previsto nel bilancio per il settore della cooperazione ammonta a 8.004,5 milioni dei quali 499,5 per spese correnti e 7.505 per spese in conto capitale. Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio hanno aumentato lo stanziamento di 10.270 milioni, dei quali 300 per la parte corrente e 9.970 per quella in conto capitale. Lo stanziamento definitivo è risultato, quindi, di 18.274,5 milioni suddivisi in 799,5 milioni per le spese correnti ed in 17.475 per quelle in conto capitale.

Le spese effettuate sono state complessivamente di 4.217,3 milioni, dei quali 1.070,3 con imputazione alla competenza dell'esercizio e 3.147 ai residui.

Le previsioni di parte corrente riguardano spese per 799,5 milioni dei quali 20 milioni per acquisto di beni e servizi, 779,5 milioni per trasferimenti. I trasferimenti comprendono: 20 milioni per lo svolgimento di corsi per la formazione di dirigenti e funzionari di cooperative, con il pagamento di 12,3 milioni sulla competenza e di 5,1 milioni sui residui; 80 milioni per l'organizzazione, il funzionamento e la riorganizzazione di consorzi fra cooperative legalmente costituite, con il pagamento di 8 milioni sui residui; 379,5 milioni per il funzionamento, l'organizzazione e l'attuazione dei compiti istituzionali degli organi regionali e provinciali delle associazioni nazionali di assistenza, tu-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tela e rappresentanza del movimento cooperativistico, giuridicamente riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, numero 1577, con il pagamento di 379,4 milioni sulla competenza.

Per quanto riguarda il titolo secondo del bilancio, gli stanziamenti riguardanti la cooperazione esauriscono completamente la sezione V, relativa all'azione ed agli interventi nel campo economico. La previsione di spesa è di 17.475 milioni, dei quali 3.075 milioni compresi nella categoria dei trasferimenti e 14.400 milioni in quella delle partecipazioni azionarie e conferimenti, riguardante interamente contributi in favore dell'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.) per lo svolgimento dei suoi fini istituzionali. Sulla competenza dell'esercizio non è stato effettuato alcun pagamento, mentre con imputazione ai residui sono state disposte spese per 2.350 milioni.

*c) Addestramento professionale.*

Lo stanziamento per l'addestramento professionale è previsto soltanto nel titolo primo del bilancio, con una previsione di 90 milioni, dei quali 60 per contributi a favore di Patronati ed Enti giuridicamente riconosciuti per l'organizzazione ed il funzionamento di scuole e corsi per assistenti sociali, e 30 milioni per contributo annuo a favore del Centro regionale siciliano radio e telecomunicazioni per l'attuazione di fini istituzionali del Centro stesso.

Per l'addestramento professionale sono state effettuate spese per 47,8 milioni sulla competenza e per 14,7 milioni sui residui, per un totale di 62,5 milioni.

*d) Versamenti al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.*

Tra le spese in conto capitale, nella sezione relativa all'azione e agli interventi nel campo sociale, è indicato lo stanziamento di 5.050 milioni da versare al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori

disoccupati per l'esecuzione di opere di interesse comunale (3.150 milioni), per il finanziamento di corsi professionali e di cantieri di lavoro (1.400 milioni), per la partecipazione finanziaria della Regione ai cantieri di lavoro promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale (500 milioni).

In seguito a variazioni di bilancio lo stanziamento è risultato di 7.711 milioni, sul quale sono stati effettuati pagamenti per 6.701 milioni, mentre restano da versare al Fondo 1.010 milioni.

**3. — GESTIONI FUORI BILANCIO - RENDICONTO DEL FONDO SICILIANO PER L'ASSISTENZA ED IL COLLOCAMENTO DEI LAVORATORI DISOCCUPATI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973.**

Una rilevante gestione fuori bilancio, nell'ambito dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, è quella, autorizzata dalla legge, relativa ai versamenti di somme in favore del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.

Lo stanziamento complessivo in favore del detto Fondo per l'esercizio 1974 è stato di 7.711 milioni, mentre al Fondo sono stati versati 6.701 milioni sulla competenza dell'esercizio.

Il Fondo, istituito con D.L.P. Reg. 18 aprile 1951, n. 25, viene amministrato secondo le disposizioni contenute nel d.a. 5 gennaio 1952 n. 001/C.S.

In particolare, sono a carico del Fondo le spese per l'istituzione ed il funzionamento:

*a)* di corsi professionali per lavoratori disoccupati;

*b)* di cantieri scuola di lavoro e di cantiere di rimboschimento;

*c)* di cantieri scuola di lavori di cui al D.L.P. 31 ottobre 1951, n. 31.

Il Fondo è gestito dall'Assessorato del lavoro, di concerto con quello del bilancio per le spese di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* e con quello dei LL.PP. per le spese di cui alla precedente lettera *c)*, mentre il finanziamento dei corsi e dei cantieri appro-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vati è disposto dall'Assessore per il lavoro mediante ordini di pagamento.

Per quanto concerne le entrate, il citato d.a. n. 001/C.S. del 1952 stabilisce il loro versamento in un conto corrente speciale intestato al Fondo, da istituire presso un istituto di credito, previa stipula di convenzione da parte dell'Assessorato del lavoro, di intesa con quello del bilancio.

Le funzioni di riscontro sulla gestione del Fondo sono esercitate da un collegio di revisione costituito da un rappresentante della Corte dei conti, da un funzionario dell'Assessorato per il bilancio e da un funzionario dell'Assessorato per il lavoro.

La Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale al lavoro ha trasmesso alla Corte il rendiconto del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati relativo all'esercizio finanziario 1973, insieme al decreto interassessoriale di approvazione del rendiconto ed alle relazioni del Collegio dei revisori.

Il rendiconto è stato inviato in ossequio alla legge statale 25 novembre 1971, n. 1041, che gli stessi organi regionali hanno riconosciuto immediatamente applicabile in Sicilia. La citata legge, con le disposizioni del titolo primo, tende a ricondurre nell'ambito del bilancio le operazioni finanziarie, attive e passive, effettuate senza una espressa autorizzazione di legge, e disciplina, al titolo secondo, quelle altre gestioni che, pur svolgendosi al di fuori del bilancio, risultano espressamente autorizzate da leggi speciali. Alla gestione del Fondo, autorizzata con norme speciali regionali, vengono appunto applicate le disposizioni del titolo secondo della citata legge 1041.

Dalla documentazione inviata risulta che, con decreto dell'Assessore del lavoro, di concerto con l'Assessore del bilancio, del 30 novembre 1974, è stato approvato il rendiconto della gestione del Fondo per l'anno finanziario 1973, con previsioni di entrata e di spesa per 1.116,6 milioni che, in seguito a variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, sono aumentate sino a 9.323,6 milioni.

Nei confronti delle suindicate previsioni definitive di entrata di 9.323,6 milioni sulla competenza dell'esercizio e di 454,3 milioni

sui residui, per un totale di 9.778 milioni, alla chiusura dell'esercizio finanziario è risultato un maggiore accertamento di 458 milioni e quindi un totale di accertamento di 10.236 milioni. Sul totale degli accertamenti sono stati versati nella cassa del Fondo 9.852,9 milioni, con una minore entrata, rispetto agli accertamenti definitivi, di 383,1 milioni, costituita da entrate rimaste da riscuotere, afferenti:

— ad entrate e recuperi vari sulla competenza, per 28,3 milioni;

— ad entrate per recuperi sui residui, per 262,8 milioni;

— ad entrate accertate ma non rimosse al 31 dicembre 1973 per l'attuazione della legge regionale 15 dicembre 1973, n. 40, per 92 milioni.

La previsione definitiva della spesa del bilancio del Fondo per l'anno finanziario 1973 ascende a complessivi 9.323,6 milioni e risulta costituita prevalentemente da stanziamenti per l'istituzione ed il funzionamento di cantieri scuola di lavoro aventi per scopo rispettivamente: la sistemazione di strade dei Comuni dell'Isola per 1.363,6 milioni; la esecuzione di opere di interesse comunale per 2.100 milioni; l'esecuzione di opere di pubblica utilità per 1.120 milioni e l'esecuzione di opere per il rimboschimento per 1.054 milioni. Vanno ricordati, inoltre, gli stanziamenti di 2.000 milioni destinati all'istituzione di corsi di formazione professionale riservati ai lavoratori disoccupati di tutti i settori nei comuni colpiti dal terremoto; di 424 milioni destinati al finanziamento dei materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro, il cui costo della mano d'opera è a carico dello Stato; di 166,9 milioni per il funzionamento di corsi di qualificazione, riqualificazione e perfezionamento professionale di lavoratori in genere già dipendenti da ditte di una certa notorietà; di 356,6 milioni per la corresponsione di un'indennità straordinaria in favore di lavoratori già occupati presso determinate ditte; e di 87,8 milioni destinati all'assistenza straordinaria ai lavoratori dell'industria zolfifera.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sulle previsioni definitive di spesa, indicate in 9.323,6 milioni, sono stati assunti impegni per 6.106,5 milioni, pari al 65 per cento dello stanziamento, ed è stata realizzata l'economia di 3.217,1 milioni. Tale economia, aumentata dei maggiori accertamenti dell'entrata di competenza dell'esercizio 1973 e delle economie di spesa sui residui (per 1.147,4 milioni) e diminuita dei minori accertamenti dell'entrata dei residui e delle somme utilizzate nel corso dell'esercizio (per 246,2 milioni) determina una disponibilità, per l'esercizio successivo, di 4.118,3 milioni. Le spese effettuate, con imputazione alla competenza dell'esercizio, sono state di 2.527,4 milioni, pari al 41,39 per cento degli impegni assunti, mentre i pagamenti sui residui dell'esercizio sono stati 2.160,3 milioni, e quindi il totale dei pagamenti è risultato di 4.687,7 milioni. Il Fondo cassa al 31 dicembre 1973 è stato indicato in 8.804,8 milioni e dalla relazione si apprende che tale somma risulta interamente depositata presso gli Istituti di credito che svolgono il servizio di cassa per conto del Fondo, e precisamente:

	Milioni
la Cassa Centrale di Risparmio V.E. Palermo . . . . .	6.689,2
la Banca del Sud Regionale della Sicilia . . . . .	1.425,1
il Banco di Sicilia . . . . .	690,5
Totale . . . . .	8.804,8

#### 4. — ENTI FINANZIATI DALL'ASSESSORATO DEL LAVORO E DELLA COOPERAZIONE.

Gli Enti che ricevono finanziamenti dall'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, in base a stanziamenti iscritti nel bilancio di competenza per l'esercizio finanziario 1974, sono i seguenti:

1. Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.) per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Stanziamen-

to definitivo di 14.400 milioni. Non sono stati effettuati pagamenti con imputazione alla competenza, ma soltanto sui residui, per 2.350 milioni.

2. Centro regionale siciliano radio e telecomunicazioni. Cap. 16903, con lo stanziamento di 30 milioni interamente pagati sul conto della competenza.

Per quanto riguarda il controllo sull'utilizzazione di detta somma viene allegata al mandato la documentazione giustificativa relativa alle spese effettuate nel corso dell'esercizio precedente.

3. Associazioni nazionali di lavoratori, che ricevono il contributo della Regione in base a semplice domanda corredata da una relazione comprovante statisticamente l'attività compiuta nell'esercizio precedente e quella da svolgere nel corso dell'esercizio in cui chiedono il contributo. Cap. 16762, con lo stanziamento di 425,5 milioni. Pagamenti effettuati: sulla competenza 359,9 milioni e sui residui 91,8 milioni, per un totale di 451,7 milioni.

4. Istituti di patronato e di assistenza sociale giuridicamente riconosciuti, anche a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, per la realizzazione di finalità particolari quali:

a) lo svolgimento dell'attività statutaria nel territorio della Regione, anche se gli Istituti ricevono contributi dallo Stato: stanziamento di 448,5 milioni sul Cap. 16761. Pagamenti effettuati: in conto competenza 448,3 ed in conto residui 44,9, per un totale di 493,2 milioni;

b) l'istituzione ed il funzionamento di centri di servizio sociale. Cap. 16763, con lo stanziamento di 282 milioni. Spese effettuate: 166,2 milioni sulla competenza e 76,6 sui residui, per un totale di 242,8 milioni;

c) l'organizzazione ed il funzionamento di scuole e corsi per assistenti sociali. Cap. 16901, con lo stanziamento di 60 milioni. Spese effettuate: 17,9 milioni sulla competenza e 14,7 sui residui, per un totale di 32,6 milioni;

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) l'assistenza tecnica, legale e tributaria a favore di mezzadri, compartecipanti, affittuari, enfiteuti e piccoli proprietari, coltivatori singoli o associati in cooperative. Cap. 16764, con lo stanziamento di 460 milioni. Pagamenti effettuati: 391 milioni sulla competenza e 140,5 sui residui, per un totale di 531,5 milioni;

e) l'assistenza sociale agli esercenti attività commerciali, finanziata anche ad integrazione di contributi corrisposti dallo Stato. Cap. 16768, con lo stanziamento di 23 milioni. Pagamenti effettuati: 22,9 milioni soltanto sulla competenza;

f) l'assistenza sociale agli artigiani. Cap. 16771, con lo stanziamento di 149,5 milioni. Pagamenti effettuati: 81 milioni sulla competenza e 128,5 sui residui, per un totale di 209,5 milioni.

Raggruppando tutti i dati relativi agli Enti suindicati, risulta lo stanziamento di 1.423 milioni, con pagamenti sulla competenza dell'esercizio per 1.127,3 milioni e sui residui per 405,2 milioni.

5. Organi regionali e provinciali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico, giuridicamente riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577:

a) per lo svolgimento di corsi per la formazione di dirigenti e funzionari di cooperative. Cap. 16811, con lo stanziamento di 20 milioni. Spese effettuate: 12,3 milioni sulla competenza e 5,1 sui residui, per un totale di 17,4 milioni;

b) per il funzionamento, l'organizzazione e l'attuazione dei loro fini istituzionali. Cap.

16813 con lo stanziamento di 379,5 milioni. Spese effettuate: 379,4 milioni soltanto sulla competenza.

6. Casse mutue per l'assistenza sanitaria generica agli artigiani. Cap. 16765, con lo stanziamento di 800 milioni. Pagamenti effettuati: 639,9 sulla competenza e 206,9 sui residui, per un totale di 846,8 milioni.

7. Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) per l'estensione degli assegni familiari agli artigiani. Cap. 16770, con lo stanziamento definitivo di 7.000 milioni. Spese effettuate: 6.993,9 solo competenza.

8. Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.) per l'assistenza farmaceutica in favore dei coltivatori diretti. Cap. 16772, con lo stanziamento di 3.600 milioni. Spese effettuate: 2.880 milioni soltanto sulla competenza.

9. Casse mutue per l'estensione dell'assistenza farmaceutica agli artigiani. Capitolo 16777, con lo stanziamento di 5.040 milioni. Pagamenti effettuati: 4.031,9 milioni solo in conto competenza.

10. Casse mutue per l'estensione dell'assistenza sanitaria generica agli esercenti attività commerciali. Cap. 16778 con lo stanziamento di 504 milioni. Pagamenti effettuati: 403,1 solo sulla competenza.

11. Casse mutue per l'estensione dell'assistenza farmaceutica agli esercenti attività commerciali. Cap. 16779, con lo stanziamento di 3.000 milioni. Pagamenti effettuati: 2.399,9 solo sulla competenza.

## CAPITOLO VIII

## ASSESSORATO REGIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE

## 1. — CONSIDERAZIONI GENERALI ED ASPETTI FINANZIARI.

a) *Considerazioni sullo stato di previsione.*

Lo stanziamento indicato nel bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 relativamente all'Assessorato per la Pubblica Istruzione risulta di lire 24.129.201.000 di cui lire 23.624.201.000 per le spese correnti e lire 505.000.000 per quelle in conto capitale.

A seguito delle intervenute variazioni di bilancio, lo stanziamento complessivo definitivo risulta di lire 24.957.255.050, di cui lire 24.452.255.050 per le spese correnti, ferme restando quelle in conto capitale.

In percentuale le spese correnti rappresentano circa il 98 per cento del totale dello stanziamento e soltanto il 2 per cento le spese in conto capitale. Queste ultime sono destinate principalmente all'attrezzatura per la refezione scolastica e le colonie climatiche (lire 100 milioni) ed all'arredamento delle scuole elementari (lire 130.000.000), mentre non è stata stanziata alcuna somma per la costruzione e il potenziamento di edifici scolastici.

Si deve notare che anche nel bilancio dell'esercizio 1974 lo stanziamento del capitolo 17825 non risulta determinato con riferimento all'attuale situazione.

Infatti, per l'articolo 12 della l.r. 1 aprile 1955, n. 21, e successive modificazioni, lo stanziamento di tale capitolo deve essere pari a lire 100 per ogni abitante della Regione quale risulta dall'ultimo censimento. Pertanto, tenuto conto delle risultanze del censimento del 24 ottobre 1971, lo stanziamento

si sarebbe dovuto ridurre da lire 472.100.000 a lire 467.901.400.

*Considerazioni sulla gestione.*

Per quanto riguarda le modalità di erogazione della spesa, si sottolinea il progressivo aumento degli ordini di accreditamento a funzionari delegati, cui si accompagna la tendenza del legislatore regionale a derogare alle norme di contabilità generale dello Stato in materia di rendicontazione, al punto che spesso questa si riduce ad una semplice « relazione illustrativa delle spese effettuate », senza che queste siano in concreto documentate.

A quanto segnalato nella precedente relazione, va aggiunto che la l.r. 31 dicembre 1974, n. 60, all'articolo 45, nell'autorizzare l'Assessore regionale per la Pubblica Istruzione ad assegnare ai comuni le somme necessarie per la refezione scolastica nelle scuole materne comunali, dispone che alla fine dell'anno scolastico i comuni sono obbligati a trasmettere all'Assessore « il rendiconto delle spese effettuate mediante relazione illustrativa ».

È evidente che, in tal modo, l'attività del controllo attribuita alla Corte dei conti si riduce ad una mera formalità, priva di effettivo contenuto.

## ATTIVITÀ ISTITUZIONALI.

a) *Scuole materne.*

Stanziamento originario .	L.	4.000.000.000
Stanziamento definitivo .	L.	5.100.000.000

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Pagamenti:

in conto competenza . . .	L.	4.334.860.135
in conto residui . . .	L.	838.225.875
<hr/>		
Totale . . .	L.	5.173.086.010

Numero degli alunni: 22.800 circa (in media 30 per sezione). La spesa per alunno risulta di lire 227.000 circa (cui deve aggiungersi la spesa per la refezione scolastica gravante su altro capitolo di bilancio).

Anche per l'anno scolastico 1974-75 l'Assessorato regionale per la Pubblica Istruzione ha finanziato n. 760 sezioni di scuola materna.

La ripartizione provinciale delle 760 sezioni di scuola materna per l'anno scolastico 1974-75 è stata così disposta dall'Assessore per la Pubblica Istruzione.

Provincia di Agrigento	sezioni n.	10
Provincia di Caltanissetta	sezioni n.	9
Provincia di Catania	sezioni n.	75
Provincia di Enna	sezioni n.	30
Provincia di Messina	sezioni n.	147
Provincia di Palermo	sezioni n.	236
Provincia di Ragusa	sezioni n.	41
Provincia di Siracusa	sezioni n.	95
Provincia di Trapani	sezioni n.	117

L'istituzione e gestione delle scuole è affidata ai patronati scolastici, mentre al pagamento delle spese di funzionamento si provvede mediante apertura di credito in favore dei consorzi provinciali dei patronati scolastici, i quali provvedono direttamente alle retribuzioni delle insegnanti e delle bambine, mentre per le altre spese di gestione concedono anticipazioni di fondi ai patronati scolastici interessati.

Il personale è nominato dai Provveditori agli studi sulla base di graduatorie provinciali delle aspiranti agli incarichi e supplenze nelle scuole materne con finanziamento regionale, compilate da apposite commissioni istituite dall'Assessore regionale per la Pubblica Istruzione.

L'intervento dell'Assessorato regionale per la Pubblica Istruzione nel settore della scuo-

la materna si esplica anche con l'assegnazione di premi e sussidi in favore di scuole materne non statali (gestite nella maggior parte da istituti religiosi) per una spesa complessiva annua di lire 400.000.000.

## b) Istruzione elementare.

Nel settore dell'istruzione elementare la spesa più rilevante a carico dell'Assessorato per la Pubblica Istruzione è quella relativa al pagamento degli stipendi per gli insegnanti delle scuole sussidiarie: a fronte di uno stanziamento di lire 2.950 milioni si è registrata nell'esercizio 1974 una spesa di lire 2.606.051.127.

Nell'anno scolastico 1974-75 si è verificata un'ulteriore diminuzione del numero degli insegnanti di scuole sussidiarie, che è passato da 834, quale era alla fine dell'anno scolastico 1973-74, a 794, così distribuito nelle nove province siciliane:

Agrigento	Insegnanti n.	231
Caltanissetta	Insegnanti n.	44
Catania	Insegnanti n.	51
Enna	Insegnanti n.	23
Messina	Insegnanti n.	215
Palermo	Insegnanti n.	104
Ragusa	Insegnanti n.	57
Siracusa	Insegnanti n.	46
Trapani	Insegnanti n.	23

È da rilevare che la maggior parte di tali insegnanti è adibita ad attività parascolastiche, amministrative ed integrative della scuola: mentre solo 273 insegnanti risultano adibiti all'insegnamento nelle scuole sussidiarie funzionanti nella Regione.

Ove si consideri che nell'anno scolastico 1966-67 le scuole sussidiarie istituite dall'Assessorato Pubblica Istruzione erano 1.886, non si può fare a meno di rilevare come l'istituto in parola non risponda più alle esigenze della popolazione scolastica dell'Isola, mentre è da chiedersi se le 273 scuole sussidiarie della Regione raggiungano, in effetti, l'originario obiettivo della lotta all'analfabetismo nelle località particolarmente isolate e non servite dalle scuole statali.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sempre nel campo dell'istruzione va segnalato lo stanziamento di lire 1.200 milioni per contributi in favore di scuole elementari parificate dall'Amministrazione regionale.

Agrigento . . . . .	Classi	n.	55	contributi	L.	77.700.000
Caltanissetta . . . . .	Classi	n.	54	contributi	L.	82.800.000
Catania . . . . .	Classi	n.	276	contributi	L.	390.800.000
Enna . . . . .	Classi	n.	27	contributi	L.	36.100.000
Messina . . . . .	Classi	n.	55	contributi	L.	102.200.000
Palermo . . . . .	Classi	n.	179	contributi	L.	271.900.000
Ragusa . . . . .	Classi	n.	39	contributi	L.	72.000.000
Siracusa . . . . .	Classi	n.	65	contributi	L.	91.900.000
Trapani . . . . .	Classi	n.	53	contributi	L.	74.600.000

Sia al pagamento delle spese per stipendi ed insegnanti di scuole sussidiarie che alla erogazione dei contributi alle scuole parificate, si provvede mediante aperture di credito in favore dei competenti Provveditori agli studi.

#### c) Istruzione professionale.

Per effetto della l.r. 1° agosto 1974, n. 34, e con decorrenza 1° ottobre 1974 le scuole professionali, istituite ai sensi della l.r. 15 luglio 1950, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono state soppresse.

È stato altresì soppresso il ruolo del personale delle scuole professionali regionali istituito con l.r. 9 aprile 1959, n. 13, e successive modifiche ed è stato disposto l'inquadramento di esso nel ruolo amministrativo dell'Amministrazione regionale.

#### d) Istituti d'arte ed Istituto Tecnico Femminile di Catania.

Stanziamento . . . . . L. 1.560.000.000

Pagamenti:

in conto competenza . . . L. 1.444.828.375

in conto residui . . . . L. 875.000.000

totale . . . . . L. 2.319.828.375

Nell'anno scolastico 1973-74 sono state parificate n. 803 classi elementari così ripartite per provincia:

Le spese per il funzionamento degli Istituti regionali d'arte e dell'Istituto tecnico femminile di Catania sono a totale carico dell'Amministrazione regionale.

Il finanziamento annuale avviene in due soluzioni semestrali anticipate.

Gli istituti in parola sono dotati di personalità giuridica e sono soggetti alla vigilanza dell'Assessorato della Pubblica Istruzione alla cui approvazione vengono sottoposti il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa di ciascun istituto è affidato a due revisori dei conti dei quali uno nominato dal Presidente della Regione e uno dall'Assessore della Pubblica Istruzione.

Il conto consuntivo annuale viene poi trasmesso alla Ragioneria centrale per la dichiarazione di regolarità.

Il trattamento economico del personale, in virtù della l.r. 19 aprile 1974, n. 7, è stato equiparato a quello del corrispondente personale statale. La stessa legge n. 7 ha previsto, poi, l'esigenza di una ristrutturazione delle sezioni e delle tabelle organiche degli istituti in parola al fine di uniformarle a quelle dei similari istituti statali.

#### e) Istituti sovvenzionati.

Nella rubrica « istituti sovvenzionati » sono indicati gli stanziamenti, disposti con leg-



gi regionali, per contributi e concorsi nelle spese di funzionamento di determinati istituti.

Sono stati assegnati nel corso dell'esercizio 1974 i seguenti contributi: lire 50 milioni in favore della scuola fisica « Ettore Majorana » di Erice, lire 25 milioni in favore dell'Istituto tecnico agrario di Caltagirone, lire 18 milioni in favore dell'ospizio « Ardizzone Gioeni » di Catania e lire 9 milioni in favore dell'Istituto musicale « A. Corelli » di Messina.

f) *Istruzione universitaria.*

Non risulta più iscritto nel bilancio 1974 lo stanziamento destinato al rimborso alle Università della Sicilia degli oneri sostenuti per i professori per i quali era stata autorizzata, con legge, la stipula di apposita convenzione.

I posti convenzionati sono stati infatti soppressi a decorrere dall'anno accademico 1973-1974 in applicazione della l.r. 4 giugno 1970, n. 5.

Per effetto della stessa legge non risultano iscritti in bilancio neppure gli stanziamenti in precedenza previsti per contributi a fondo perduto in favore di facoltà ed Istituti universitari. Unica eccezione, la facoltà di Magistero dell'Università di Palermo, in favore della quale è stata disposta la proroga al 1974-75 della convenzione con la Regione siciliana (e del conseguente contributo di lire 55 milioni).

Sono state infine, iscritte in bilancio, in esecuzione di apposite leggi regionali emanate nel corso dell'es. 1974, le somme di lire 125 milioni e di lire 75 milioni destinate alla erogazione di contributi straordinari in favore, rispettivamente, della Facoltà di Agraria dell'Università di Catania e della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Messina.

g) *Accademie e biblioteche.*

Gli interventi previsti in tale rubrica si sono attuati mediante la concessione di contributi in favore delle Sovrintendenze bibliogra-

fiche, di biblioteche non statali, di Accademie ed enti culturali e scientifici e della Società siciliana per la storia patria di Palermo, cui la l.r. n. 27 del 1974 ha assegnato la somma di lire 60 milioni.

h) *Antichità e belle arti.*

Allo stanziamento di lire 600 milioni, previsto nel bilancio della Regione per provvedere alle spese per scavi archeologici e per restauro di monumenti ed opere d'arte, si è aggiunto, nell'esercizio 1974, uno stanziamento di un miliardo a carico del bilancio del Fondo di Solidarietà Nazionale per provvedere ad opere e spese di carattere straordinario relative al restauro ed alla riparazione di edifici destinati all'attuazione delle finalità di Enti di culto e formazione religiosa, di beneficenza e di assistenza.

i) *Assistenza scolastica.*

L'attività di assistenza in favore degli alunni della scuola materna e della scuola dell'obbligo si è esplicata principalmente mediante la somministrazione della refezione scolastica, il finanziamento delle colonie climatiche istituite all'Assessorato regionale per la Pubblica Istruzione e l'erogazione ai Comuni delle somme necessarie per assicurare il trasporto gratuito degli alunni.

Per la refezione scolastica lo stanziamento di bilancio è passato da lire 1.100 milioni dell'es. 1973 a lire 1.400 milioni dell'es. 1974. Tale spesa è destinata ad aumentare nei prossimi anni per effetto della l.r. 30 dicembre 1974, n. 55, che ha esteso la refezione scolastica agli alunni delle scuole materne comunali, disponendo l'assegnazione ai comuni interessati di una somma pari a lire 450 *pro capite* e per 150 giorni.

Anche per le colonie climatiche lo stanziamento di bilancio ha registrato un aumento: da lire 550 milioni dell'es. 1973 è passato a lire 750 milioni dell'es. 1974.

Alle colonie permanenti da tempo finanziate a Messina (Contesse), Palermo (Sferracavallo) e S. Agata di Militello si è aggiunta

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quella istituita nel 1974 nel comune di Ragusa.

La gestione della refezione scolastica e delle colonie climatiche è affidata ai patronati scolastici ed ai loro consorzi provinciali; la erogazione della spesa si effettua mediante aperture di credito ai provveditori agli studi competenti.

Per quanto riguarda, infine, l'intervento dell'Assessorato P.I. per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori costretti a servirsi di un mezzo pubblico di trasporto per raggiungere una scuola statale

ubicata in un comune (o frazione) diverso da quello di residenza, va osservato che lo stanziamento di lire 2.500 milioni previsto nel bilancio del 1974 è stato ripartito ai comuni di residenza degli alunni tenendo conto, oltre che del numero degli aventi diritto, anche dell'entità della spesa effettivamente necessaria in dipendenza dei costi di trasporto, variabili secondo le diverse situazioni locali.

Il contributo regionale è stato determinato in ragione del 92 per cento della spesa preventivata da ciascun comune ed è stato erogato mediante ordini di accreditamento in favore dei comuni interessati.

## CAPITOLO IX

## ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITÀ

## 1. — CONSIDERAZIONI GENERALI ED ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.

Lo stanziamento complessivo del bilancio regionale 1974 per le spese di competenza dell'Assessorato della Sanità è di 9.663 milioni, dei quali 3.851,9 per le spese correnti e 5.811,1 per quelle in conto capitale.

In seguito a variazioni di bilancio disposte nel corso dell'esercizio lo stanziamento definitivo è risultato di 10.943,4 milioni suddivisi in 3.922,6 milioni per le spese correnti e 7.020,8 milioni per quelle in conto capitale.

## 2. — ATTIVITÀ ISTITUZIONALI.

Gli interventi che caratterizzano l'azione dell'Amministrazione sono effettuati nei settori dell'igiene pubblica e degli ospedali.

La rubrica igiene pubblica ed ospedali, presente nei due titoli del bilancio, dispone dello stanziamento complessivo di 8.971 milioni, distinti in 3.210 milioni per spese correnti e 5.761 per spese in conto capitale.

Tra gli interventi di parte corrente rivestono particolare importanza sociale quelli effettuati ai sensi delle leggi regionali 7 agosto 1953, n. 47 e 8 luglio 1957, n. 40, che consentono all'Assessorato di assumere a proprio carico l'onere del pagamento del 75 per cento delle rette di ospedalità dovute dai Comuni alle Amministrazioni ospedaliere per il ricovero di cittadini iscritti negli elenchi dei poveri. Per tali fini lo stanziamento è di 2.000 milioni mentre i pagamenti effettuati sono stati di 1.518,48 milioni, dei quali 1.357,3 sulla competenza e 161,1 sui residui.

Per la lotta contro la tubercolosi, prevista dalla legge regionale 3 gennaio 1961, n. 1, l'As-

ssessorato è autorizzato ad assumere a proprio carico l'onere del pagamento delle rette di ricovero, presso idonei preventori, di bambini predisposti alla t.b.c. Lo stanziamento è di 850 milioni; i pagamenti effettuati di 623,9 milioni, di cui 192,3 sulla competenza e 431,6 sui residui.

L'Assessorato, inoltre, concede contributi in favore di Comuni e Province per interventi di emergenza in caso di inquinamento di acque potabili, di endemie, epidemie od altro intervento igienico sanitario per la pubblica calamità nonchè per urgenti interventi di approvvigionamento idrico, per pulizie e disinfezioni straordinarie, compresi i lavori per raccolta o smaltimento di rifiuti solidi. Lo stanziamento è di 300 milioni, mentre i pagamenti effettuati sono di 64,4 milioni sulla competenza e di 238,1 milioni sui residui, per un totale di 302,5 milioni.

Tra le spese in conto capitale vanno segnalati in particolare i contributi per l'accrescimento, il rinnovo ed il miglioramento dell'attrezzatura degli enti ospedalieri nonchè per gli adattamenti e gli ampliamenti dovuti ad esigenze di funzionalità. Lo stanziamento è di 2.100 milioni, mentre sono state effettuate spese con imputazione sulla competenza dell'esercizio per lire 559,6 milioni e sui residui per lire 1.857,8 milioni per un totale di lire 2.417,5 milioni.

Nella utilizzazione dei fondi sono stati riscontrati tempi particolarmente lunghi tra la data del decreto di concessione del contributo per l'acquisto di attrezzature sanitarie e quella di emissione del mandato di pagamento per il succedersi di ritardi in ciascuna fase del procedimento seguito.

Va segnalato inoltre lo stanziamento di 150 milioni per il miglioramento dell'attrez-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zatura degli enti ospedalieri, destinato alla formazione ed al perfezionamento tecnico-professionale e culturale del personale sanitario. Sono stati pagati contributi per lire 316,4 milioni con imputazione ai residui.

## 3. — FONDO NAZIONALE OSPEDALIERO.

In applicazione delle leggi statali 12 febbraio 1968, n. 132 e 8 luglio 1971, n. 304, è stata assegnata alla Regione siciliana la somma di 2.369,3 milioni per la concessione di contributi agli enti ospedalieri non in grado di rinnovare l'attrezzatura con la quota del 4 per cento della retta giornaliera di degenza. Su tale stanziamento l'Assessorato ha disposto assegnazioni in favore di enti ospedalieri per lire 317,5 milioni e non ha effettuato alcun pagamento.

Al riguardo è da segnalare che, per le medesime finalità, lo Stato negli anni precedenti, ha posto a disposizione della Regione la complessiva somma di 11.964,6 milioni, sulla quale la Regione stessa ha disposto assegnazioni ad Enti ospedalieri per lire 4.148,2 milioni e pagamenti per lire 752,8 milioni.

Questi dati evidenziano la lentezza del procedimento seguito, che ritarda il rinnovo delle attrezzature degli enti ospedalieri e reca un grave danno sociale per l'inadeguata soddisfazione di un pubblico bisogno ed un danno economico perchè, dato il generale aumento dei prezzi, i ritardi sono causa di minori possibilità di acquisti.

## 4. — ASILI NIDO.

Esiste in bilancio lo stanziamento di 1.141,7 milioni, destinato alla concessione di contributi a Comuni e loro consorzi per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asilini, nonchè per la gestione, il funzionamento e la manutenzione dei medesimi ai sensi della legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044 e della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39. Il fine dichiarato nella citata legge statale è quello di realizzare, nel quinquennio 1972-76, la costruzione e la gestione di almeno 3.800 asilini, attraverso l'assegnazione alle Re-

gioni di fondi speciali per la concessione di contributi ai Comuni, mentre alla chiusura dell'esercizio finanziario 1974 non è possibile indicare alcun impegno di spesa o alcuna iniziativa.

## 5. — FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE.

Il bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio finanziario 1974 non reca stanziamenti in favore dell'Assessorato della sanità.

Nel corso dell'esercizio sono stati disposti pagamenti per 260,7 milioni sui residui del cap. 2841 per l'avvenuta esecuzione di opere, infrastrutture, impianti ed attrezzature fisse per il completamento di ospedali, preventori ed ambulatori, nonchè per la copertura di maggiori oneri derivanti dall'adeguamento dei progetti di opere comprese nei precedenti programmi relativi all'impiego del fondo di solidarietà.

Per lo stesso fine, ma per opere da realizzare, è stata accreditata nel corso dell'esercizio 1974, in favore dei legali rappresentanti degli enti interessati, la complessiva somma di 303,2 milioni.

## 6. — INFEZIONE COLERICA.

La legge regionale 5 ottobre 1973, n. 35 ha disposto lo stanziamento di 5.400 milioni per far fronte alla situazione verificatasi in conseguenza dell'infezione colerica, manifestatasi in altre regioni alla fine dell'agosto del 1973.

Dei 5.400 milioni, sono stati spesi 715,5 milioni nell'esercizio 1973 e 2.715,9 milioni nell'esercizio 1974, per l'ammontare complessivo di 3.413,3 milioni nei due esercizi. Le somme sono state accreditate ai Comuni ed utilizzate per l'esecuzione di interventi straordinari per la profilassi, pulizia e disinfezione, ivi compresa la derattizzazione, per la manutenzione straordinaria delle reti idriche e fognanti, per l'acquisto o il noleggio delle relative attrezzature.

Nello stanziamento di 5.400 milioni sono compresi: 300 milioni, previsti dall'articolo 3

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della citata legge, destinati all'acquisto di materiale per la disinfezione, dei quali sono stati spesi 13,5 milioni nell'esercizio 1973; e 400 milioni destinati all'acquisto di attrezzature e materiale igienico-sanitario, sui quali non è stata effettuata alcuna spesa.

## 7. — GESTIONI FUORI BILANCIO.

La sola gestione fuori bilancio individuabile nell'ambito dell'Assessorato della sanità, riguarda il Centro regionale di rianimazione con sede in Palermo, istituito con legge regionale 12 aprile 1967, n. 42.

La sua attività è disciplinata dal regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione il 31 marzo 1970 ed approvato dall'Assessore per la sanità con decreto 7 aprile 1970.

Ai sensi dell'articolo 10 del citato regolamento, nel corso del 1974 è stata stipulata la convenzione con l'Istituto di credito incaricato di curare il servizio di cassa del Centro e, conseguentemente, è stato effettuato il pagamento di 60 milioni per il funzionamento del Centro, con imputazione all'esercizio finanziario 1973. I successivi pagamenti sono condizionati alla presentazione del rendiconto annuale alla Ragioneria centrale dell'Assessorato ed alla Corte dei conti.

## CAPITOLO X

## ASSESSORATO REGIONALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Par. 1 — CONSIDERAZIONI GENERALI ED ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.

A) *Considerazioni generali.*

L'attività svolta nell'esercizio 1974 non presenta elementi di novità rispetto alle precedenti gestioni nè sono intervenute nel corso dell'esercizio, provvedimenti legislativi che abbiano inciso nella materia di competenza.

Si è riscontrata anche nel decorso anno una certa lentezza di procedimenti durante l'esercizio e la concentrazione dell'attività nell'ultimo periodo.

B) *Considerazioni sullo stato di previsione.*

La struttura dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale sviluppo economico dà adito ad osservazioni per alcune anomalie riscontrate:

a) La numerazione progressiva delle rubriche non può dirsi corretta, rilevandosi, da un lato, l'esistenza di una « Rubrica n. 6: Programmazione, progettazione e collaudo delle opere », e la mancanza, dall'altro, delle Rubriche n. 4 e n. 5, nonché l'esistenza di due rubriche che portano il n. 3.

b) La rubrica n. 6: Programmazione eccetera, non trova riscontro in un'unità organizzativa dell'Amministrazione, ma vuole piuttosto significare l'oggetto della spesa cui si riferisce l'unico capitolo inizialmente compreso in tale sezione. Successivamente, peraltro, vennero ivi incluse le voci di spesa

relative alla revisione dei prezzi nonché l'onere per la corresponsione dell'I.V.A.

c) Tra i capitoli di spesa compresi sotto il titolo II (investimenti), il capitolo 28601, che destina il suo stanziamento allo sviluppo e all'incremento delle ricerche di fisica nucleare, è riferito alla « rubrica n. 1 (servizi generali) » sebbene la natura dell'onere per « servizi generali » non sembra attagliarsi alla ricerca scientifica.

Le spese dell'amministrazione, sotto il profilo della classificazione economica, appartengono alle sezioni:

II — Istruzione e cultura.

IV — Azione e interventi nel campo sociale.

V — Azione e interventi nel campo economico.

Secondo la classificazione amministrativa, le stesse spese sono distinte nelle seguenti rubriche:

Rubrica 1 — Servizi generali: spese di organizzazione e di funzionamento, ivi compresa quella per lo sviluppo e l'incremento delle ricerche di fisica nucleare pura ed applicata.

Rubrica 2 — Servizi economici — spese e contributi per la redazione di strumenti urbanistici, nonché (capitolo 28722 — legge regionale 22/74) per strutture riguardanti servizi comuni e sociali dei Consorzi industriali.

Rubrica 3 — Opere varie — spese per l'esecuzione di opere nelle zone industriali gestite dall'Assessorato.

Rubrica 3 — Sviluppo industriale (F.S.N.) per interventi infrastrutturali nelle zone industriali.

Rubrica 6 — Revisione di prezzi, programmazione, progettazione e collaudo delle opere, così intestata, nella parte che interessa il F.S.N., ma che in effetti comprende soltanto il capitolo di spesa per l'I.V.A. La stessa rubrica del bilancio non riporta l'oggetto della revisione dei prezzi nè tanto meno dell'I.V.A., pur comprendendo i due capitoli con cui si provvede alle dette spese.

Gli stanziamenti definitivi dei capitoli del bilancio dell'Assessorato corrispondono all'ammontare previsto dalle leggi autorizzate della spesa.

### c) Considerazioni sulla gestione.

Secondo le previsioni del bilancio, il totale della spesa corrente dell'Assessorato risultava in lire 1.277,9 milioni, di cui lire 1.088,5 milioni per retribuzione al personale e 189,4 milioni per spese relative ad altri servizi generali. Per la parte conto capitale, gli stanziamenti complessivi, prevedevano spese per lire 2.190 milioni.

A seguito di variazioni, gli stanziamenti definitivi sono risultati:

— per la spesa corrente: lire 1.317.782.800 di cui lire 1.121.000.000 per retribuzioni al personale (le variazioni in aumento per 32,5 milioni riguardarono gli stipendi del ruolo tecnico e il lavoro straordinario del gabinetto) e lire 196.782.800 le altre spese.

— per la spesa in conto capitale: lire 2.690 milioni (con un aumento di lire 500 milioni, autorizzato dall'articolo 36 della legge regionale 22/1974).

Dal raffronto con gli analoghi dati dell'esercizio 1973 si nota che, parallelamente all'incremento delle spese di investimento (lire 1.170 milioni), anche le spese correnti hanno ricevuto una spinta in aumento per la lievitazione delle retribuzioni, passate da 797 milioni a 1.121 milioni (+ 324 milioni).

In sede di risultato della gestione, i pagamenti della parte corrente ammontarono a lire 932.370.745, di cui 858.475.300 vennero spesi per retribuzioni al personale e 74 milioni circa per altre spese.

Nella parte in conto capitale i pagamenti sono stati di appena lire 15.381.580.

La gestione del bilancio 1974 rileva inoltre nella parte corrente: lire 87 milioni circa di somme impegnate e non pagate e lire 200 milioni circa di spesa passata in economia; nella parte in conto capitale: lire 1.407.919.000 di resti che andranno ad incrementare i residui del 1975, e lire 1.266.696.814 di economia.

Per quanto riguarda la gestione dei residui, la consistenza complessiva all'inizio dell'esercizio era formata:

Residui bilancio	L.	10.472 milioni
» F.S.N.	»	9.772 milioni
		<hr/>
	Totale	L. 20.244 milioni
meno	»	3.642 »
		<hr/>
rimanenza	L.	16.602 milioni
pagamenti disposti nel 1974		

- Aggiungendo i residui provenienti dalla gestione della competenza 1974, cioè lire 1.490 milioni si ricava la consistenza finale in 18 miliardi circa.

La gestione della spesa a mezzo di funzionari delegati costituisce la novità più importante degli ultimi periodi di gestione del bilancio regionale.

Alla fine del 1974 anche l'Assessorato per lo sviluppo economico si è uniformato alle altre Amministrazioni regionali nel ricorso alle aperture di credito per i pagamenti delle retribuzioni al proprio personale.

A prescindere dal numero degli ordini di accreditamento già emessi nel 1973 e trasportati all'esercizio successivo per la parte ancora da utilizzare, nel 1974 risultano disposte n. 44 nuove aperture di credito per l'importo complessivo di lire 3 miliardi 123.739.988. Dalle risultanze contabili, è accertato che la parte effettivamente utilizzata per pagamenti ammonta a lire 1.532.198.615, cioè meno del-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la metà della somma sopra indicata, mentre la spesa effettuata con mandati è stata di 3.000 milioni.

Non si tratta anche qui di un fenomeno sporadico e occasionale ma di dato ricorrente e ormai consolidato nelle gestioni di tutti i rami dell'Amministrazione.

*Gestioni fuori bilancio.* — Si ha motivo di ritenere che nel corso dell'esercizio considerato non sia stata instaurata alcuna gestione fuori bilancio del tipo non autorizzato.

Peraltro, si ha la conferma che nell'ambito dell'Assessorato non sussistano gestioni fuori bilancio autorizzate da norme particolari.

Par. 2 — ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE.

A) *Organizzazione dei servizi.*

Nessuna novità di rilievo, che abbia interessato l'apparato organizzativo dell'Assessorato, è intervenuta nell'anno 1974. Non è stato ancora adottato — come si è già rilevato — il regolamento di esecuzione alla legge regionale n. 7/1971.

L'attuale struttura organizzativa si articola in 18 gruppi di lavoro: 12 riguardano il settore amministrativo e 6 il settore tecnico.

Presso l'Amministrazione regionale dello sviluppo economico operano:

1) *La Commissione regionale di urbanistica* istituita con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre, n. 477/A, poi modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1964, n. 136 A. Composta di 82 membri, predispone la pianificazione urbanistica, fissa i criteri direttivi per la formazione del piano regionale di coordinamento, esamina i piani generali e particolareggiati.

2) *Il Comitato esecutivo della Commissione predetta* articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1964, numero 136/A — composta di 14 membri —

3) *La Commissione regionale per la vigilanza e tutela dei Consorzi di sviluppo industriale della Sicilia* istituita con D. A. n. 284 del 26 novembre 1970 e 270 del 22 dicembre 1971 con riferimento alla legge 853/71. Composta di sette membri, esercita il controllo sulle deliberazioni adottate dai Consorzi industriali.

La spesa complessivamente sostenuta a carico del capitolo 18656 per la corresponsione di gettoni di presenza ed eventuali indennità di missione (soltanto ai membri estranei) ammonta a lire 70.000 circa (restano da pagare lire 2.600.000).

B) *Personale.*

La dotazione organica del personale dell'Amministrazione, stabilita con legge regionale n. 7/71 non ha subito modificazioni.

La dotazione effettiva presenta quelle stesse carenze già evidenziate nella precedente relazione. Durante il 1974 si sono verificati due collocamenti a riposo; uno per il raggiungimento dei limiti di età e l'altro per effetto della legge 336 del 1970.

Entro il termine stabilito dalla legge 355/74, sono state presentate da parte del personale ex combattente, n. 12 istanze per il collocamento a riposo anticipato.

Nel complesso sono 21 le unità di personale (di cui sei della carriera ausiliaria) autorizzate alla prestazione di lavoro straordinario in eccedenza ai limiti stabiliti con regio decreto 28/68 successivamente ridotti di un quinto con legge regionale 7/71, n. 11 unità, oltre a due commessi fanno capo al Gabinetto dell'Assessore, e n. 4 unità oltre a 4 commessi alle Direzioni amministrativa e tecnica.

Il numero delle ore di lavoro straordinario effettuato nel 1974 dal personale dirigente, è stato di 15.888, ivi comprese 2.880 ore rese da funzionari inquadrati nel Gabinetto. Il personale tecnico ne ha effettuato 2.142.

La spesa complessiva erogata a favore del personale amministrativo ammonta a lire 82.821.050 (capitolo 18608), per il personale tecnico lire 17.118.375 (capitolo 18609); per quello addetto al Gabinetto lire 13.251.560 (capitolo 18610).



Per quanto riguarda le missioni compiute dal personale, si è verificato un caso in cui veniva disposto l'invio in missione per la partecipazione a un convegno, senza che dagli atti risultasse l'interesse concreto dell'Amministrazione a che un proprio dipendente fosse presente alla manifestazione. Al mandato venne dato corso allorchè l'Assessorato, rispondendo alle osservazioni, fornì elementi di giustificazione (l'esigenza di informazioni e di aggiornamento in un particolare settore tecnico) allegando la relazione presentata dal funzionario al suo rientro dalla missione.

Il numero delle diarie complessivamente liquidate è stato di 656; il personale utilizzato: 32 unità del ruolo amministrativo e n. 16 del ruolo tecnico. Frequente è stata l'autorizzazione all'uso del mezzo di trasporto proprio, specie per il personale tecnico.

Nel corso dell'anno, sono stati affidati ad estranei all'Amministrazione incarichi di studi, indagini e consulenze come dal prospetto H allegato. (n. 12 per una spesa complessiva di lire 48.500.000).

### C) Beni e servizi strumentali.

Per la sede dei propri uffici, l'Amministrazione dello sviluppo economico, non utilizza locali di proprietà della Regione; gli immobili in uso risultano locati verso il corrispettivo annuo di 60 milioni, il cui onere fa carico all'Amministrazione delle finanze.

Per quanto riguarda i beni mobili (arredamento, cancelleria, servizi di pulizia, fornitura di acqua e luce) l'Amministrazione si serve del Provveditorato della Regione, mentre per alcuni servizi generali provvede con l'utilizzazione degli stanziamenti dei capitoli gestiti direttamente. Per la manutenzione, riparazione ed adattamento di locali, per acquisti di libri, riviste e giornali, per spese postali, telegrafiche, per spese telefoniche, sono state complessivamente erogate lire 19 milioni in relazione a stanziamenti per lire 25.700.000.

L'attività contrattuale dell'Assessorato sviluppo economico, per l'acquisizione di beni e servizi, è di scarsissimo rilievo: si riferi-

sce particolarmente a quei pochi casi in cui le norme in vigore gli attribuiscono competenza in materia di esecuzione di lavori. In tutti gli altri casi si è fatto ricorso alla forma della convenzione.

### ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE.

In questo settore viene presa in considerazione quella parte dell'attività dell'Amministrazione che è diretta all'acquisizione dei mezzi per esercitare le sue attribuzioni in ordine alla programmazione economica, al coordinamento della spesa e al piano di sviluppo economico e sociale. A proposito di tali attribuzioni va rilevata la mancanza di norme sostanziali che ne considerino il contenuto, gli aspetti, la correlazione con l'indirizzo generale. Si è già detto che il Piano di sviluppo economico approntato dall'Assessorato non trova in nessuna norma un riscontro sulla sua utilizzazione: il Piano non è oggetto di approvazione da parte della Giunta, nè di alcuna forma di pubblicità.

Lo stanziamento di spesa di lire 130 milioni, iscritto al capitolo 18657 del bilancio 1974 — non sorretto da alcuna norma sostanziale — è destinato alle spese per la programmazione, ivi comprese quelle per l'attrezzatura tecnico-scientifica della segreteria del Comitato, per acquisto di pubblicazioni inerenti alla programmazione economica, per la consulenza degli esperti in materia di programmazione e di coordinamento degli interventi pubblici, nonchè per gli scambi relativi ad indagini e studi ai fini dell'aggiornamento del Piano di sviluppo, eccetera.

Essendosi già provveduto nel precedente esercizio, alla formulazione del Piano quinquennale 1973-77 di sviluppo economico — a mezzo del Comitato appositamente istituito e poi cessato col 31 dicembre 1973 — l'Amministrazione nel corso del 1974, così come del resto nei precedenti anni, ha ritenuto di affidare numerosi incarichi ad estranei.

Tali incarichi hanno avuto per oggetto indagini e studi particolari, prevalentemente in materia di politica economica con riflessi sulla programmazione.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Può peraltro dubitarsi che gli studi e le indagini esperiti possano risultare di molta utilità in rapporto all'attività dell'amministrazione, non tanto per mancanza di pregio o di rilievo scientifico dei lavori, quanto per la scarsa utilizzabilità di alcuni studi, interessanti solo da un punto di vista teorico.

## LE ZONE INDUSTRIALI

Nel quadro delle attribuzioni conferitegli dalla legge regionale n. 7 del 1970 a seguito della soppressione delle aziende speciali, l'Assessorato regionale dello sviluppo ha svolto nel 1974 la seguente attività:

A) in qualità di gestore delle nove zone industriali, ha adottato provvedimenti urgenti per il potenziamento e il completamento delle attrezzature delle stesse, utilizzando quasi per intero le disponibilità del capitolo 82708.

I nuovi impegni, assunti nell'anno, sono stati di lire 1.443 milioni: gli interventi riguardavano la zona industriale di Palermo Brancaccio per lire 1.107 milioni (lire 900 milioni per infrastrutture e 200 per illuminazione) e la zona di Messina per 368 milioni (espropriazione di metri quadrati 24.000 di terreno necessari per il completamento della zona). Alla fine dell'esercizio, la situazione contabile evidenziava impegni complessivi per lire 3.428 milioni e disponibilità residue di 336 milioni; i pagamenti sono stati 400 milioni circa;

B) in acoglimento delle richieste di privati operatori, si è provveduto alla vendita di diversi lotti di terreno di alcune zone industriali; i contratti sono stati stipulati alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge regionale 21 aprile 1953, n. 30 e legge regionale 5 luglio 1966, n. 16, con la finalità di incrementare nuovi insediamenti industriali.

I lotti ceduti sono stati quattordici così distribuiti:

n. 11, per metri quadrati 76.739, nella zona industriale di Caltanissetta, per il prez-

zo di lire 11.510.350 (a lire 150 il metro quadrato);

n. 2, per metri quadrati 7.671 nella zona industriale di Ragusa, per il prezzo di lire 1.150.690 (a lire 150 il metro quadrato);

n. 1, per metri quadrati 19.304 nella zona industriale di Catania, per il prezzo di lire 13.512.800 (a lire 700 il metro quadrato).

La somma ricavata, lire 26.173.940, è stata versata nel bilancio dell'entrata al capitolo 2455.

Anche se al prezzo unitario del terreno, fissato (nel 1966) in lire 150 il metro quadrato per le zone di Agrigento, Trapani, Ragusa e Caltanissetta e in lire 700 per le restanti zone, possa riconoscersi valore di prezzo politico, sembrerebbe necessario procedere a un suo adeguamento tenuto conto degli attuali indici di costo medio dei terreni edificatori.

Si consideri, al riguardo, che recentemente l'area di 24.000 metri quadrati per il completamento della zona di Messina è stata espropriata dalla regione al prezzo di lire 14.000 al metro quadrato, mentre viene ceduta al prezzo di lire 700 al metro quadrato.

C) per quanto riguarda gli interventi manutentori del sistema stradale interno di ciascuna zona e le altre opere riguardanti la rete idrica, l'illuminazione, gli attraversamenti ferroviari, eccetera, si è constatata una certa remora, in quanto da un lato non è stata per nulla utilizzata la somma di 100 milioni assegnata al capitolo 28902 (è il caso di rilevare la mancanza della norma che ne stabiliva la copertura) e dall'altro sui residui permangono ancora disponibilità da utilizzare.

## PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO DEI COMUNI LICATA E PALMA DI MONTECHIARO

Come si è avuto modo di riferire nella relazione annuale dell'esercizio finanziario 1973, le provvidenze straordinarie per lo sviluppo dei comuni di Licata e Palma di Montechiaro, così come vennero previste

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dalla legge regionale 15 marzo 1963, n. 21, erano articolate in due distinte fasi di attuazione.

Nella prima fase — che doveva avere carattere d'immediata e transitoria applicazione — l'amministrazione regionale, in attesa del perfezionamento di un piano intercomunale di sviluppo, assumeva a proprio carico l'ammortamento dei mutui contratti fino alla data del 23 marzo 1966, per l'esecuzione di opere pubbliche: la legge autorizzò il limite massimo trentacinquennale di impegno annuo di 160.000.000 per ciascuno degli esercizi 1964-65-66 (lire 480 milioni).

Successivamente, dopo la redazione conseguita del piano di sviluppo da parte di apposito comitato e l'approvazione del medesimo da parte dell'Assessorato dello sviluppo economico, doveva farsi luogo alla seconda fase, che prevedeva la realizzazione del piano con onere a carico della regione; a tal fine venne disposto lo stanziamento di due miliardi (siamo nel 1964) a fronte della spe-

sa per la esecuzione delle opere ritenute più urgenti.

Trascorsi dieci anni, non si è ancora passati alla fase della realizzazione, la più importante e risolutiva dei gravi problemi che affliggono quelle popolazioni; e in attesa della conclusione dell'*iter* relativo all'acquisizione del piano intercomunale di sviluppo, il legislatore ha disposto a ciascuna scadenza (l'ultima, con la legge regionale n. 10 del 1974) fino al 23 marzo 1979.

L'assegnazione di lire 480 milioni, competenza del capitolo 28801 dell'esercizio 1974, comprende lire 244 milioni impegnati (di cui 33 milioni assunti nell'esercizio 1974) e destinati al pagamento delle rate scadute nel 1974; la differenza, in 235 milioni, costituisce disponibilità per nuovi impegni di spesa. Si aggiunge che i pagamenti disposti nel 1974 ammontano a lire 185 milioni (95 milioni nel 1973) contro lire 1.500 milioni di impegni perfezionati, il che dimostra la lentezza con cui le opere vengono realizzate.

PROSPETTO D

## AMMINISTRAZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO

## RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

CARRIERE	Dotazione effettiva a fine esercizio 1974	Dotazione organica secondo la legge regionale 7/71
QUALIFICA:		
A) Dirigenti . . . . .	28	25
B) Assistenti . . . . .	14	50
C) Archivisti dattilografi . . . . .	24	50
D) Commessi . . . . .	23	25
Totale . . . . .	89	150

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO D-1

AMMINISTRAZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO  
RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

CARRIERE	Dotazione effettiva a fine esercizio 1974	Dotazione organica secondo la legge regionale 7/71
QUALIFICA		
A) Dirigenti tecnici . . . . .	6	15
B) Assistenti . . . . .	10	15
Totale . . . . .	16	30

PROSPETTO E

## ASSESSORATO REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO

CONCORSI PER ASSUNZIONE DI PERSONALE

NEGATIVO per tutte le qualifiche e carriere

PROSPETTO F

## AMMINISTRAZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO

QUESITO 20: CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DI PERSONALE

NEGATIVO

PROSPETTO G

## AMMINISTRAZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO

QUESITO 26: COMPENSI E RETRIBUZIONI PER PRESTAZIONI D'OPERA INDIVIDUALI - PRESTAZIONI DI NATURA IMPIEGATIZIA, ANCHE SALTUARIA, RETRIBUITE IN BASE A CONTRATTO, FATTURE E SIMILI

NEGATIVO

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AMMINISTRAZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO COMPENSI PER PRESTAZIONI D'OPERA INDIVIDUALI						PROSPETTO H
Rubrica dello stato di previsione (numero e denominazione)	Nominativi e qualifiche degli incaricati	Oggetto e durata degli incarichi	Durata eventuali incarichi svolti nell'anno precedente	Compenso	Presentazione degli elaborati	
RUBRICA 1. — <i>Servizi generali</i> Cap. 18657. — Spese per la programmazione economica, ivi comprese quelle . . . per consulenze degli esperti . . . nonché per gli scambî relativi ad indagini e studi ai fini dell'aggiornamento del Piano di Sviluppo		<i>Studio su:</i>				
	Prof. Rosario Marino	Sviluppo risorse idriche e qualità dell'ambiente	—	4.500.000	sì	
	Prof. Pasquale Nuccio	Minerali serie gassoso-solfifera: ricerca e loro sfruttamento	—	4.500.000	sì	
	Prof. Salvatore Di Marco	Riforma tributaria e cooperazione	—	4.500.000	sì	
	Prof. Salvatore Calderone	Possibilità di utilizzazione di alcune arenarie e sabbie siciliane	—	4.500.000	sì	
	Prof. Gaetano Dongarrà	Inquinamento acque e principali metodologie di analisi	—	4.500.000	sì	
	Prof. Mariano Valluta	Problema della desalizzazione	—	4.500.000	sì	
	Prof. Marcello Carapezza	Sorveglianza dei vulcani attivi in correlazione alla previsione delle eruzioni	—	3.000.000	sì	
	Arch. Giovanna Sagona	Rapporti e influenze nel quadro delle scelte di localizzazione degli impianti ed attività produttive dei settori primario, secondario e terziario	—	3.000.000	sì	
	Arch. Rosalia La Franca	Problemi delle aree agricole siciliane in correlazione al modo in cui è stata effettuata la prima fase di industrializzazione	—	2.000.000	sì	
	Prof. Evaristo Garofalo	Ricerca sui possibili interventi per accelerare i programmi del settore agricolo	—	4.500.000	sì	
	Prof. Giovanni Cola	Ricerca sui piani comprensoriali urbanistici	—	4.500.000	sì	
	Prof. Angelo Clarizia	Ricerca sulle competenze regionali in tema di tutela dell'ambiente	—	4.500.000	sì	

---

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

PROSPETTO I

AMMINISTRAZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO

---

QUESITO 26: COMPENSI E RETRIBUZIONI PER PRESTAZIONI D'OPERA INDIVIDUALE - INCARICHI PER STUDI, INDAGINI RETRIBUZIONI A CARICO DI CAPITALI DIVERSI DA QUELLI DESTINATI A COMPENSI EX ART. 152 TESTO UNICO N. 1977/70

NEGATIVO

---

PROSPETTO M

AMMINISTRAZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO

---

NEGATIVO

---

PROSPETTO N

AMMINISTRAZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO

---

NEGATIVO

---

PROSPETTO O

AMMINISTRAZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO

---

PUBBLICAZIONI

NEGATIVO

---

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ASSESSORATO REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO

## PAGAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 1974

	Mandati	Ordini accred.	Totale
<b>COMPETENZA</b>			
<i>Parte corrente</i>			
Retribuzione . . . . .	574.741.540	284.003.760	858.475.300
Altre spese . . . . .	70.495.545	3.400.000	73.895.545
Totale . . .	644.967.085	287.403.760	932.370.845
<i>Parte conto capitale</i>			
Fondo solidarietà nazionale . . . . .	—	—	—
Totale . . .	15.381.580	—	15.381.580
Totale . . .	660.348.665	287.403.760	947.752.425
<b>RESIDUI</b>			
<i>Spesa corrente</i>			
Retribuzioni . . . . .	2.861.595	—	2.861.595
Altre spese . . . . .	104.601.130	—	104.601.130
Totale . . .	107.462.725	—	107.462.725
<i>Spese conto capitale</i>			
Capitali aggiunti . . . . .	488.406.960	62.226.560	550.633.520
Fondo solidarietà nazionale . . . . .	105.647.165	23.186.020	128.833.185
Fondo solidarietà nazionale . . . . .	1.695.401.960	1.318.251.890	3.013.653.850
Totale c/capitale . . .	2.289.456.085	1.403.664.470	3.693.120.555
Totale c/capitale . . .	2.396.918.810	1.403.664.470	3.800.583.280
<b>TOTALE GENERALE . . .</b>	<b>3.057.267.475</b>	<b>1.691.068.230</b>	<b>4.748.335.705</b>

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ASSESSORATO REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO

SITUAZIONE RENDICONTI AL 31 DICEMBRE 1974

E S E R C I Z I O	Somme accreditate	Importo rendiconti pervenuti alla Corte dei Conti	Rendiconti da trasmettere alla Corte dei Conti	
			Importo	Percentuale in ragione delle somme accreditate
1967 e precedenti . . . . .	5.562.502.118	5.559.075.501	3.426.617	0,06%
1968 . . . . .	292.604.123	292.601.789	2.334	0,0007%
1969 . . . . .	162.570.696	158.771.236	3.799.460	2,03%
1970 . . . . .	116.877.315	108.535.260	8.342.055	7,10%
1971 . . . . .	296.914.777	293.135.577	3.779.200	1,20%
1972 . . . . .	722.952.308	315.542.923	7.409.385	1,00%
1973 . . . . .	3.031.033.602	223.231.259	2.807.802.343	92%
1974 . . . . .	1.691.068.230	715.486.905	977.581.325	57%



## CAPITOLO XI

## ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI

## 1. — CONSIDERAZIONI GENERALI ED ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE

A) *Considerazioni generali.*

La concessione di contributi e di mutui alberghieri è condizionata, secondo gli articoli 5, 7 e 8 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e gli articoli 1, 5 e 6 della legge regionale 1° luglio 1972, n. 32, a determinate circostanze di tempo per l'esecuzione delle opere finanziate.

I tipi di intervento in materia alberghiera sono quattro, ciascuno con una disciplina particolare, che riguarda anche il tempo di esecuzione delle opere e parte dal criterio fondamentale di promuovere le iniziative nuove piuttosto che sussidiarie la gestione degli esercizi già esistenti.

a) *Mutui nuovi*, cioè disposti dalla Regione in via principale, senza connessione con finanziamenti della stessa opera da parte dello Stato.

Per l'articolo 5 della legge n. 46 del 1967 questi mutui, che hanno un tasso agevolato, possono essere concessi soltanto se, alla data del decreto di concessione, le opere cui si riferiscono non sono state ancora completate.

Tale, infatti, è il senso dell'ultimo comma del citato articolo 5, secondo il quale « i benefici previsti dagli articoli precedenti non possono essere concessi per le opere che risultino eseguite alla data della notifica del decreto assessoriale di finanziamento » (*a fortiori*, pertanto, per quelle già eseguite alla data del decreto di concessione).

B) *Mutui integrativi di finanziamenti già concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno o dal Ministero del turismo.*

Questi possono essere concessi con lo stesso tasso agevolato dalla Regione anche quando l'immobile destinato ad albergo sia stato già completato, purchè la gestione della impresa alberghiera sia iniziata in data posteriore al 15 aprile 1967, data di pubblicazione della citata legge n. 46 del 1967.

Dispone, infatti, l'ultimo comma dell'articolo 8 di tale legge che le norme relative ai mutui si applicano anche agli impianti finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, purchè essi non siano già entrati in funzione alla data di pubblicazione della legge medesima.

La ragione della norma è da rinvenirsi nel fatto che, per le iniziative già finanziate da organi dello Stato, la esigenza di incentivazione è già soddisfatta da quel finanziamento e l'intervento della Regione ha il solo scopo di porre i mutuatari nelle stesse condizioni, più favorevoli, di coloro che ricevono il mutuo regionale.

La legge, però, pone un limite al suo intervento negando la suddetta equiparazione a quegli esercizi alberghieri i quali, trovandosi in funzione, fruiscono già del presumibile vantaggio dato dall'avviamento commerciale. Ed è sembrata logica l'applicazione di questo limite anche a quei pochi esercizi finanziati non dalla Cassa, ma da provvedimenti del Ministero del turismo. L'articolo 8, infatti, disciplina le iniziative alberghiere « che siano ammesse a finanziamenti in base a leggi nazionali » e, pertanto, si è ritenuto che, limitandosi nell'ultimo comma

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ai soli impianti finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, la legge abbia detto meno di quello che volesse.

**C) Contributi sulle annualità di interessi pagati per mutui stipulati al tasso corrente.**

La concessione dei contributi è sottoposta alla condizione che le opere siano iniziate dopo l'8 luglio 1972, data di entrata in vigore della legge regionale 1° luglio 1972, numero 32, oppure, se già iniziate, che il richiedente abbia presentato domanda ai sensi della legge n. 46 del 1967 entro il 31 marzo 1973.

Anche qui è sembrata necessaria, in sede di controllo, un'interpretazione estensiva della norma.

Infatti, poichè il penultimo comma dell'articolo 1 della legge n. 32 del 1972 stabilisce che il contributo può essere concesso per le opere « completate » prima dell'entrata in vigore della legge, purchè sia stata presentata domanda ai sensi della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, un albergo già in corso di costruzione alla data dell'8 luglio 1972 non potrebbe, secondo un'interpretazione letterale, essere ammesso a finanziamento anche se la relativa domanda fosse stata presentata prima del 31 marzo 1972.

Senonchè, se il contributo, oltre che per le opere da iniziare dopo l'entrata in vigore della legge, può essere concesso anche per quelle completate prima della data suddetta, purchè sia stata presentata domanda di finanziamento entro la predetta data del 31 gennaio 1972, è parso logico ritenere conforme all'intenzione del legislatore la possibilità di concedere il contributo anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della legge e non ancora completate, purchè sia stata presentata domanda di finanziamento, ai sensi della citata legge regionale numero 46 del 1967, prima della data suindicata.

Diversamente, si avrebbe l'inconveniente di escludere dal contributo quegli operatori che, avendo presentato, nel termine prescritto, la domanda di finanziamento ed avendo in corso di completamento le opere, hanno

ancora più bisogno di godere dei benefici concessi dalla legge.

**D) Contributi a fondo perduto, previsti dall'art. 12 della citata legge n. 46, possono essere concessi soltanto se la domanda sia anteriore all'inizio dei lavori e se gli stessi risultino ancora in corso alla data di emanazione del decreto di concessione (art. 6, 2° comma, legge regionale 1° luglio 1972, n. 32).**

Gli interventi in materia di propaganda turistica sono disciplinati dagli articoli 34 e 35 della legge 12 aprile 1967, n. 46.

Prescrizione principale è che l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, predisponga, entro il 30 giugno, un piano di propaganda, nel quale siano previste in forma organica le attività da compiersi dallo stesso Assessore nell'anno successivo allo scopo di incrementare il movimento turistico verso la Regione siciliana.

Il piano anzidetto è stato, nel 1974, regolarmente e tempestivamente predisposto dall'Amministrazione e, condizionando esso i singoli provvedimenti di spesa, in sede di controllo si è avuto modo di formulare sul suo contenuto varie osservazioni.

La prima è stata che il piano vada compilato raggruppando, distintamente, servizi il più possibile omogenei e per settori commerciali ben individuati, in modo da rendersi, fra l'altro, più agevole per l'Amministrazione, al momento della scelta del contraente, il ricorso alla forma contrattuale più opportuna e conveniente.

Si è poi rilevato che nel piano devono essere specificatamente indicate quelle attività che, fra altre lasciate alla discrezionalità dell'Assessorato, l'articolo 34 espressamente prevede, quali: le iniziative da assumere a mezzo della stampa, della radio e della televisione, l'impianto di cartelli pubblicitari, l'allestimento di vetrine di esposizione e i contributi ad agenti di viaggio che presentino o attuino piani di propaganda turistica a favore della Sicilia.

Si è rilevato, altresì, che i piani ammissibili a contributo sono soltanto quelli prestabi-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

liti da agenti di viaggio e non anche quelli, come si assumeva, redatti da generici operatori turistici.

Infine, è stato fatto presente che le « iniziative e manifestazioni promozionali in Italia e all'estero », incluse dall'Amministrazione nel piano di propaganda, debbono far parte non di questo, ma del calendario delle manifestazioni che l'articolo 30 della legge prevede distinto dal piano di propaganda, così come distinte sono, nel bilancio, le spese per le due rispettive categorie di interventi (capitoli 19556 e 19554).

Il calendario delle manifestazioni turistiche è previsto dall'articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, secondo il quale, entro il mese di giugno di ciascun anno, l'Assessore al turismo, determina, con decreto, l'elenco delle manifestazioni da effettuarsi nell'anno successivo.

Il 3° comma dell'articolo 34 della stessa legge prescrive inoltre, che le eventuali modifiche ai programmi annuali vengano apportate « con la stessa procedura prevista per la loro approvazione ».

Finora, peraltro, più che modifiche, sono state fatte aggiunte, non motivate e poco tempestive.

Per esempio, il calendario per il 1974 è stato approvato con D.A. del 23 novembre 1973, (quasi 5 mesi oltre il termine del 30 giugno 1973) e integrato con DD.AA. del 22 febbraio 1974, del 22 giugno 1974 e del 3 ottobre 1974.

È da notare che alcune voci del calendario sono state indicate in modo generico come « Cicli di manifestazioni turistiche », senza alcuna precisazione in ordine alle singole iniziative, come sarebbe richiesto dalla natura stessa del calendario. Talchè l'Amministrazione viene poi ad attuare, in sostanza, iniziative e manifestazioni che sarebbe improprio dire predeterminate e programmate.

\*\*\*

Alcune questioni si sono presentate in tema di rapporti contrattuali fra l'Amministrazione e i professionisti privati, autori di progetti di opere pubbliche interessanti il turismo.

Si è ritenuto, in sede di controllo, poter riconoscere legittimo il pagamento dei compensi ai progettisti quando il progetto sia stato redatto in esecuzione di un incarico regolarmente conferito con un titolo idoneo e, cioè, il disciplinare di incarico, anche se poi, per circostanze addotte come obiettive dall'Amministrazione (frequenti quelle relative all'aumento dei costi), il progetto medesimo non venga, in seguito, realizzato.

Al contrario, se il progetto non realizzato sia stato redatto senza un disciplinare di incarico, la legittimità del pagamento è stata esclusa.

È stato, invece, ammesso che l'Amministrazione possa procedere al riconoscimento di debito nei confronti del professionista che abbia ricevuto un incarico in forma irrituale, ma che abbia redatto un progetto che l'Amministrazione medesima abbia poi utilizzato nell'esecuzione di una opera, mentre se l'Amministrazione non abbia utilizzato e non possa utilizzare in futuro il progetto, allora viene meno per essa ogni vantaggio patrimoniale, costituente il presupposto dell'azione di arricchimento senza causa di cui all'articolo 2041 del codice civile e nessun indennizzo è dovuto al professionista. Così, infatti, la Sezione di controllo sull'argomento, motivando con la considerazione che un progetto di opera di ingegneria o di architettura non ha, di per sè, un valore patrimoniale, essendo incontrovertibile che l'utilità di un progetto di spesa sta nel darvi esecuzione, mentre un progetto non utilizzato è soltanto un insieme di elaborati tecnici di nessun valore patrimoniale. (Delibera del 28 giugno 1974, n. 34).

\*\*\*

Un fatto che, per la sua frequenza e per il grado di discrezionalità che potrebbe comportare, è stato esaminato dalla Sezione di controllo, è il pagamento di spese di ospitalità per partecipanti a congressi che si svolgono nell'ambito della Regione siciliana sulle materie più disparate.

Il piano di propaganda, steso dall'Assessore del turismo per l'anno 1973, nell'articolo 4 prevedeva spese per « ospitalità di interesse turistico per operatori turistici ed agenti di

viaggio, giornalisti, fotoreporters, personalità della cultura e dell'arte, rappresentanti di enti di turismo sociale, congressisti, eccetera ».

Queste spese sono, di solito, sostenute da enti del turismo o aziende di soggiorno e turismo operanti nelle località dove i congressi si svolgono su incarico dell'Assessore del turismo e, da questo, poi rimborsate.

Numerosi mandati di pagamento sono, quindi, stati emessi dall'Amministrazione a favore di questi enti, a titolo di rimborsi per spese di ospitalità anticipate in occasione di convegni e congressi svoltisi nell'anno 1973 in località del territorio regionale.

In sede di controllo, si era osservato che nei decreti di autorizzazione di spesa in cui veniva genericamente affermato che le iniziative di ospitalità in favore dei congressisti incrementano il movimento turistico in Sicilia, non si rendeva, però, manifesto in qual modo l'erogazione di contributi in favore dei congressi di categoria non operanti nel settore specifico del turismo potesse tradursi in un mezzo di propaganda turistica a favore della Sicilia.

In risposta alle osservazioni, l'Amministrazione ha chiarito che il « turismo congressuale » è una delle forme turistiche di primaria importanza, trattandosi di eccellenti occasioni di afflusso di clientela, non solo per gli esercizi alberghieri ospitanti, ma per tutti gli esercenti le altre attività terziarie connesse, specie in periodi di crisi e di bassa stagione. Gli interventi assessoriali, inoltre, hanno, in tale contesto di politica turistica, evidenti scopi di pubbliche relazioni, in quanto il « turismo congressuale » costituisce l'occasione per ulteriori influenze propagandistico-pubblicitarie, come gli echi di stampa nazionale ed estera e la pubblicità indiretta che si ottiene tramite i servizi radio e televisione.

La Sezione di controllo, chiamata a pronunciarsi, ha ammesso a visto i mandati relativi a queste spese, avendo riconosciuto validi gli argomenti addotti dall'Assessorato, tenuto anche conto che la legge ha rimesso alla discrezionalità dell'Amministrazione — la quale in ciò si avvale di un organo altamente qualificato come il Consiglio regionale del turismo — la scelta dei mezzi ritenuti

più idonei per lo scopo voluto (deliberazione 142 del 29 gennaio 1975).

Tra gli altri fatti salienti della gestione, va segnalato che l'Amministrazione ha autorizzato l'Istituto regionale per i finanziamenti alle piccole e medie industrie in Sicilia (IRFIS) a postergare a favore della Banca nazionale del lavoro il suo grado di iscrizione in alcune ipoteche.

Ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, l'IRFIS dispone di un fondo di rotazione, costituito dalla Regione, allo scopo di concedere mutui a tasso agevolato, per le iniziative alberghiere, assistiti da ipoteca sui beni del mutuatario.

L'ipoteca, ai sensi dell'articolo 2852 del codice civile, prende grado nello stesso ordine della sua iscrizione, ma, a norma dell'articolo 2843, tale grado può essere postergato a favore di altro creditore iscritto.

La Banca nazionale del lavoro, a sua volta, gestisce altro fondo per la concessione di mutui disposti da leggi statali, ed anche essa iscrive ipoteca, la quale può cadere sugli stessi beni quando si cumulino a favore di uno stesso albergatore il mutuo regionale e quello statale.

Quando il mutuo della Banca del lavoro è successivo a quello dell'IRFIS, la prima pretende, tuttavia, che la sua ipoteca prenda grado anteriormente a quella dell'IRFIS, in modo da essere iscritta, comunque, in primo grado.

L'IRFIS, con proprie deliberazioni, ha consentito alla detta posterga, nella considerazione che il valore di realizzo degli immobili su cui le ipoteche sono iscritte, debitamente stimate, copre comunque tutti i finanziamenti, statali e regionali, garantiti da ipoteche.

In sede di controllo, si era osservato che il nuovo maggior valore dell'immobile serve anche di garanzia al successivo mutuo della Banca nazionale del lavoro, sicchè è proprio questo valore nuovo che poteva togliere giustificazione alla richiesta della Banca medesima.

I decreti sono, poi, stati ammessi a visto, per il motivo che l'articolo 12 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, obbliga l'istituto

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bancario mutuante a prendere a garanzia del credito iscrizione ipotecaria di I grado, quando il valore delle precedenti iscrizioni, aggiunto alla somma da mutuare, ecceda i tre quinti del valore degli immobili, il che si verifica nella fattispecie.

Ancora in materia di mutui, l'Assessorato ha fatto un largo uso del potere discrezionale nel calcolare il cosiddetto « montante di ipoteca », cioè l'intero ammontare della somma di denaro per la quale l'ipoteca è iscritta.

In questa somma, ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile, può essere compreso il capitale mutuato, gli interessi, le spese dell'atto di costituzione e quelle per l'intervento nell'eventuale processo esecutivo.

È noto, invece, che per loro misura cautelare, gli istituti mutuanti usano calcolare il montante d'ipoteca in una somma molto maggiore, che arriva fino al 25 per cento in più del capitale mutuato.

È accaduto in un caso che l'IRFIS ha rinunciato a iscrivere ipoteca con questa intera maggiorazione d'uso, contentandosi, per un mutuo di 188 milioni fra capitale e interessi, di iscrivere ipoteca per una somma di 209 milioni e quindi, applicando una maggiorazione di 21 milioni, inferiore a quella d'uso.

L'Amministrazione replicava al riguardo adducendo che, nella specie, le qualità personali e professionali del mutuatario, il quale aveva al suo attivo varie imprese alberghiere, garantivano sufficientemente il rimborso del prestito e aggiungeva d'altra parte doversi tener conto, nelle sue valutazioni discrezionali, dello spirito di incentivazione insito nella legge e tale da poter giustificare un orientamento, diverso da quello vigente nel libero mercato del credito.

In base a tali considerazioni il provvedimento venne ammesso a registrazione.

L'Assessorato eroga annualmente contributi alle aziende termali di Sciacca e di Aci-reale.

I provvedimenti sono stati emessi in base all'articolo 29 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 8, che autorizza la spesa di L. 300

milioni per contributi a pareggio dei bilanci delle due aziende per l'esercizio 1974.

È stato indicato all'Amministrazione, in proposito, il procedimento da adottare per l'esatta osservanza del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 1954, n. 12, istitutivo delle aziende.

Per l'articolo 17 del decreto, infatti, il contributo regionale, nella misura ritenuta necessaria al pareggio del bilancio, va incluso nel bilancio di previsione degli enti predetti fra le entrate e va corrisposto dopo l'approvazione del bilancio stesso da parte dell'Amministrazione vigilante; approvazione che implica l'esame, anche di merito, delle singole parti e quindi anche la valutazione di congruità del contributo necessario per il bilanciamento delle entrate con le spese.

Ciò non toglie, ovviamente, che il contributo debba essere poi ridotto nel caso in cui, in sede di consuntivo, risulti superiore all'esigenza del pareggio.

Pertanto, l'Azienda interessata deve produrre, insieme con il bilancio di previsione, il consuntivo dell'anno precedente al fine di documentarne le risultanze ed il contributo a pareggio potrà essere erogato soltanto in base alle risultanze del bilancio consuntivo.

Le ditte che gestiscono autoservizi in concessione hanno fruito di una contribuzione di lire 22 mila mensili per 21 mensilità per ogni dipendente ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1974, n. 6.

I provvedimenti di spesa predisposti dall'Amministrazione contenevano l'erogazione delle somme per tutti i dipendenti che mantenevano un rapporto di lavoro nel periodo considerato dalla legge, ma poichè l'articolo 1 della stessa vincola il contributo alla prestazione effettiva di servizio da parte del dipendente, i provvedimenti sono stati restituiti perchè si provvedesse a determinare, per ciascun dipendente, le giornate di assenza dal lavoro per qualunque causa avvenute e a detrarre dal contributo le giornate di mancata prestazione.

Al che è stato provveduto.

## CAPITOLO XII

## I RENDICONTI AMMINISTRATIVI

## LA GESTIONE DELLA SPESA PER MEZZO DI FUNZIONARI DELEGATI.

Si è già posto in luce, nella relazione dello scorso anno, come il ricorso al sistema di pagamento per mezzo di ordini di accreditamento, essendo giustificato da motivi del tutto contingenti, che, il più delle volte, consistono nell'esigenza di provvedere tempestivamente all'erogazione di spese che per loro natura non possono essere differite, dovrebbe essere limitato soltanto a casi eccezionali, secondo il disposto dell'articolo 56 della legge di contabilità generale dello Stato, che consente il ricorso all'accREDITAMENTO a favore di funzionari delegati quando l'adozione di altra forma di pagamento risulti incompatibile con la necessità dei servizi indicati nello stesso articolo.

Viceversa, la tendenza ad un uso sempre più esteso di tale forma di erogazione della spesa pubblica è andata accentuandosi specialmente negli ultimi anni, favorita anche dall'esigenza di rendere più spediti e tempestivi i pagamenti e, in buona sostanza, più rispondenti ai procedimenti di spesa al dinamismo dei rapporti che la pubblica Amministrazione pone in essere in campi d'intervento sempre più vasti. Talchè non si sa fino a che punto l'ordine di accreditamento possa essere ancora considerato una forma speciale o addirittura eccezionale di pagamento, quando si pensi che in settori di primario interesse, qual è quello dell'esecuzione di opere pubbliche per conto della Regione siciliana, il sistema normale di pagamento, attraverso il quale vengono utiliz-

zati ingenti stanziamenti di bilancio, è ormai l'apertura di credito a favore di funzionari delegati.

Con la legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, infatti, il sistema di pagamento per mezzo di funzionari delegati in materia di opere pubbliche, che già in virtù delle disposizioni contenute nella legge 2 agosto 1954, n. 32, aveva trovato frequentissima applicazione, è stato esteso a tutte le spese comunque facenti carico, a questo titolo, sul bilancio della Regione.

Peraltro, nell'ambito dell'Amministrazione della Regione siciliana la tendenza ad un sempre più largo ricorso all'ordine di accreditamento s'era manifestata, anche in campi diversi da quello delle opere pubbliche, fin dal 1954, avendo la Regione dettato, con la legge 2 agosto 1954, n. 32, una disciplina di tale sistema di pagamento in parte autonoma e comunque in forma più ampia, rispetto alla corrispondente normativa statale.

La stessa legge prevede, all'articolo 2, che gli intestatari di ordini di accreditamento sono funzionari delegati; che a favore di uno stesso funzionario delegato possono essere disposte per il medesimo oggetto più aperture di credito e che ogni successiva apertura di credito può essere disposta, anche prima della presentazione del rendiconto della precedente, su dichiarazione del funzionario delegato, che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'accREDITAMENTO.

Le richiamate disposizioni consentono un ben più ampio ricorso al sistema dell'apertura di credito nella materia contrattuale e per la corresponsione di compensi al personale, sia perchè diversamente dall'articolo

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

56 della legge di contabilità generale dello Stato, esse non riguardano soltanto i pagamenti in conto e sia perchè eliminano la necessità di giustificare, rispetto al caso concreto, il ricorso al sistema dell'apertura di credito. Inoltre, in materia di personale, la formula della legge regionale è più ampia rispetto alla norma statale, consentendo il ricorso all'ordine di accreditamento per il pagamento di retribuzioni e indennità in genere non prestabilite in somma certa, « anche se dalle legge in vigore sia stabilito il pagamento mediante mandato diretto ».

Avvalendosi di queste norme e di numerose altre contenute nelle singole leggi di spesa, l'Amministrazione regionale ha fatto largo uso della forma di pagamento per mezzo di funzionari delegati, con ciò conseguen-

do positivi risultati di snellezza e di celerità nel procedimento di spesa con vantaggi sul piano dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.

È pur vero, tuttavia, che l'esigenza di semplificazione delle procedure non può incidere sull'efficacia dei controlli ai quali la legge sottopone gli atti di spesa, donde la necessità della tempestiva presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati e del loro tempestivo inoltro, da parte dell'Amministrazione, alla Corte dei conti.

Nel prospetto che segue è riportata la situazione dei rendiconti amministrativi presentati alle Amministrazioni e di quelli pervenuti alla Corte, limitatamente all'esercizio 1974.

PROSPETTO A

## SITUAZIONE DEI RENDICONTI AL 31 DICEMBRE 1974

## AMMINISTRAZIONI REGIONALI

AMMINISTRAZIONI	Importo complessivo delle somme accreditate (a)	Importo complessivo dei rendiconti presentati alla amministrazione	Somme ancora da rendicontare all'amministrazione	Importo complessivo dei rendiconti pervenuti alla Corte dei conti
Presidenza . . . . .	6.642.004.746	766.313.704	5.875.691.042	497.707.657
Finanze . . . . .	7.831.742.165	1.362.441.870	6.469.300.295	1.362.441.870
Turismo . . . . .	10.710.787.901	195.355.299	10.515.432.602	195.355.299
Enti locali . . . . .	7.312.620.390	2.227.871.157	5.084.749.233	2.211.056.102
Lavori pubblici . . . . .	143.429.733.138	2.849.129.349	140.580.603.689	1.954.535.682
Industria e commercio . . . . .	21.187.921.021	10.783.853.431	10.404.067.590	5.783.853.431
Sviluppo economico . . . . .	3.345.753.618	286.022.460	3.059.731.158	286.022.460
Agricoltura e foreste . . . . .	98.760.000.000	279.236.170	98.480.763.830	58.287.295
Pubblica istruzione . . . . .	27.608.974.458	1.921.122.528	25.687.851.930	1.920.272.528
Sanità . . . . .	7.913.289.109	73.425.650	7.839.863.459	41.201.280
Lavoro . . . . .	1.279.335.355	192.367.975	1.086.967.380	192.367.975
Totale . . . . .	336.022.161.901	20.937.139.593	315.085.022.308	14.503.101.579

(a) Al lordo delle riduzioni di fine esercizio.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I dati sopra riportati danno una chiara idea dell'entità della spesa erogata mediante ordini di accreditamento e rivelano, altresì, quale ampiezza stia assumendo il fenomeno del ritardo nella presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati e dalla lentezza con la quale le Amministrazioni provvedono ai riscontri di competenza ed al successivo invio dei rendiconti alla Corte.

Quanto alle osservazioni formulate dalla Corte in ordine alla legittimità dei disposti pagamenti, esse hanno avuto in generale per oggetto casi di non giustificata causa legale delle spese o di non legittima autorizzazione delle medesime, inesatte liquidazioni, imputazioni irregolari, omessi versamenti di imposte e tasse, non regolare uso delle somme accreditate. In più casi, a seguito delle anzidette osservazioni, sono stati effettuati recuperi, mediante versamento in entrata, di somme indebitamente pagate o non giustificate nei modi di legge.

Si segnalano qui di seguito i principali motivi dei rilievi mossi dall'Ufficio e le principali questioni trattate:

1) autoparco regionale: è stata chiesta la dimostrazione, mediante l'esibizione dei fogli di marcia degli automezzi, dell'utilizzazione del carburante acquistato con i fondi accreditati per le esigenze del servizio. È stata anche segnalata l'esigenza di adottare un regolamento che disciplini il funzionamento dell'autoparco regionale e quella di trasmettere alla Corte dei conti l'elenco dei mezzi in dotazione, con l'indicazione degli uffici e delle persone che ne sono assegnatari.

Sono state anche richieste le fatture originali in luogo delle copie talvolta inviate a corredo degli ordinativi di pagamento;

2) osservanza delle norme sull'imposta di bollo: è stato rilevato che molte fatture allegate ai rendiconti erano prive del prescritto bollo di quietanza che, ai sensi della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, deve essere applicato su tutte le fatture e note quietanzate d'importo superiore alle 10.000 lire;

3) per molti rendiconti è stata constatata la mancata indicazione della qualità ufficiale del funzionario delegato e dell'Amministrazione che aveva disposto l'accreditamento; dall'ufficio presso il quale il funzionario delegato presta servizio; della data di presentazione del rendiconto; del visto del capo dell'ufficio contabile; degli estremi dei buoni emessi dal funzionario delegato per i prelevamenti in contanti;

4) è stata contestata la legittimità della spesa dipendente dal pagamento di sanzioni pecunarie applicate per ritardato versamento all'INPS di contributi assicurativi e previdenziali, richiedendo, di volta in volta, al riguardo chiarimenti circa i motivi per i quali i contributi in parola non erano stati versati entro i termini di legge, onde valutare la sussistenza di eventuali responsabilità a carico dei funzionari delegati;

5) è stata constatata la mancanza, su alcuni ordinativi, della firma di quietanza dei percipienti;

6) concessione sussidi alle famiglie rimaste senza tetto: l'articolo 6 della legge 12 febbraio 1973, n. 3, prevede che a favore delle famiglie rimaste senza tetto in conseguenza degli eventi calamitosi del dicembre 1972 e del gennaio 1973 viene erogato un sussidio di lire 600.000, in due annualità. All'erogazione dei sussidi a favore dei singoli beneficiari provvede il comune al quale vengono accreditate, con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, le relative somme.

Taluni rendiconti pervenuti all'esame non sono stati ritenuti sufficientemente documentati, in quanto la condizione di « senza tetto » risultava soltanto da una generica attestazione del comune. Al fine di poter accertare la sussistenza dei presupposti ai quali la legge subordina la concessione dei sussidi in parola è stata, quindi, richiesta, per ciascun beneficiario, la necessaria documentazione.

È stato anche chiesto che ai rendiconti relativi ai detti sussidi venisse allegata copia delle deliberazioni, adottate da ciascun comune interessato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 3, con-



tenenti al programma di utilizzazione delle somme attribuite ai comuni stessi;

7) su alcune fatture relative ad acquisti effettuati mediante trattativa privata è stata rilevata la mancanza del visto di congruità dei prezzi da parte della competente Camera di commercio;

8) corresponsione di acconti su indennità di missione: al fine di poter accertare la legittimità dei pagamenti effettuati a questo titolo, è stato chiesto che nei rendiconti relativi alla corresponsione di acconti vengano sempre indicati gli estremi del mandato diretto con il quale viene effettuato il pagamento del saldo, soprattutto nella considerazione che solo a quest'ultimo titolo di spesa viene allegata la tabella di missione, in base alla quale è possibile controllare la regolarità del pagamento;

9) è stata spesso rilevata la necessità di integrare la documentazione dei rendiconti relativi a spese per il funzionamento di comitati o commissioni, operanti nei diversi settori dell'Amministrazione regionale, con i prospetti delle sedute tenute nel periodo cui i rendiconti si riferiscono e con le copie dei verbali adottati in ciascuna riunione;

10) in risposta ad un rilievo con il quale era stata prospettata la necessità che alcune apparecchiature acquistate da una università nell'isola con i fondi concessi dalla Regione fossero inventariate e che al rendiconto relativo fossero allegati i prescritti buoni di carico, l'Assessorato competente aveva sostenuto che nel caso di specie non trovava applicazione l'articolo 22 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato per la considerazione che le attrezzature, cui le spese si riferivano, rimangono di proprietà dell'università.

Al riguardo, la Corte ha fatto presente che, a parte la considerazione che la citata norma del regolamento sulla contabilità generale dello Stato deve ritenersi operante nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, occorre tener conto che per le università esiste una analoga, specifica dispo-

sizione, contenuta nell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, secondo cui « tutti gli oggetti mobili delle università e degli istituti superiori, a qualunque categoria appartengano, debbono essere descritti in apposito inventario e dati in consegna a persone responsabili della loro conservazione ».

A seguito di tale precisazione, l'Amministrazione ha aderito alla richiesta provvedendo ad integrare la documentazione del rendiconto;

11) in qualche caso è stata rilevata la inclusione fra le spese generali relative alla esecuzione di opere pubbliche affidate in concessione, di spese non strettamente connesse all'esecuzione dei lavori.

#### GESTIONI FUORI BILANCIO.

Della nuova disciplina delle gestioni fuori bilancio introdotta dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, si è detto nella relazione dello scorso anno, nella quale è stato fra l'altro, precisato che le disposizioni della citata legge estendono il loro ambito operativo anche all'Amministrazione regionale.

Basterà, quindi, ricordare in questa sede che, il riscontro di questa Corte deve intendersi senz'altro esteso alla verifica dei rendiconti concernenti tutte le operazioni finanziarie, attive e passive, che, sebbene autorizzate da leggi speciali, si svolgano al di fuori del bilancio; deve inoltre ritenersi che la nuova disciplina debba applicarsi anche nei confronti della particolare gestione istituita con la legge regionale 22 luglio 1972, n. 38, che prevede la concessione a favore degli enti ospedalieri siciliani di anticipazioni per il risanamento delle situazioni debitorie con prelevamento dei relativi fondi dalle disponibilità di cassa.

Durante lo scorso esercizio, tuttavia, nessun rendiconto relativo alle gestioni fuori bilancio è stato presentato da parte delle Amministrazioni regionali.

## CAPITOLO XIII

## AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI

Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per l'esercizio 1974 indicano entrate e spese, a pareggio, per L. 2.255,5 milioni, con un aumento di 656,5 milioni rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente.

1. — *L'entrata.*

L'analisi del bilancio preventivo mostra la concentrazione della previsione di entrata nella parte corrente, con 2.255,5 milioni, mentre nessuna somma è prevista come entrata in conto capitale o per accensione di prestiti.

Le entrate sono distinte nelle seguenti cinque categorie:

a) vendita di beni e servizi, con la previsione di 40,5 milioni: 40 milioni come corrispettivo per la vendita dei prodotti delle foreste demaniali e 500.000 lire per la vendita dei prodotti e dei manufatti degli opifici;

b) trasferimenti, che consistono nel contributo della Regione a pareggio del bilancio dell'azienda, con la previsione di 2.000 milioni (700 milioni in più rispetto alla previsione per l'esercizio precedente): si è già notato che non esistono norme sostanziali che prevedono l'erogazione di questo contributo e ne determinino l'ammontare;

c) redditi dell'azienda, con la previsione di 207 milioni: 100 milioni per interessi attivi sul conto corrente per il servizio di cassa dell'azienda; 7 milioni per fitti di fabbricati demaniali; 47 milioni per canoni di concessione di terreni demaniali; 46 milioni

per canoni di concessione di pascoli e 7 milioni per canoni di concessioni di cave;

d) poste compensative delle spese. Figurano in bilancio per memoria;

e) somme non attribuibili. 8 milioni previsti a titoli di entrate diverse.

2. — *Demanio forestale.*

La consistenza del demanio forestale è di Ha 51.430.03,51 che, in base alla provenienza, possono essere distinti in:

Ha 5.021.14,62 pervenuti dal demanio forestale dello Stato;

Ha 9.916.96,35 acquistati dall'Azienda;

Ha 5.148.53,15 acquistati con fondi della Cassa per il Mezzogiorno;

Ha 31.343.39,39 espropriati con i mezzi finanziari del fondo di solidarietà nazionale.

3. — *La spesa.*

Sono previste, per l'anno finanziario 1974, spese per 2.255,5 milioni, dei quali 1.595,5 per la parte corrente e 660 milioni per quella in conto capitale.

## A) SPESE CORRENTI.

Le spese correnti sono distinte in sette categorie, tre delle quali (trasferimenti, interessi ed ammortamenti) risultano iscritte per memoria, mentre gli stanziamenti figurano nelle altre quattro, riguardanti il personale in attività di servizio, l'acquisto dei

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

beni e servizi, le poste correttive e compensative delle entrate e le somme non attribuibili.

a) *Personale in attività di servizio.*

Le spese per le competenze fondamentali ed accessorie per il personale sono iscritte nello stato di previsione della spesa della Presidenza regionale, mentre lo stanziamento di L. 10 milioni iscritto nel bilancio della Azienda riguarda esclusivamente le indennità ed il rimborso di spese per missioni.

b) *Acquisto di beni e servizi.*

Tale categoria comprende previsioni di spesa per 1.529,9 milioni. Le previsioni più significative concernono: 10 milioni per l'allestimento e l'utilizzazione in economia dei prodotti delle foreste demaniali; 35 milioni per il pagamento di imposte, sovrime, canoni e censi, contributi consorziali di bonifica; 29 milioni per acquisto, manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto e di altri macchinari tecnici per i servizi forestali.

Presentano stretta attinenza con l'attività istituzionale dell'Azienda le spese per la coltivazione ed il governo delle foreste, con lo stanziamento di 460 milioni.

Di notevole importanza al fine della conservazione dei boschi le spese per la lotta antincendi, compresa la manutenzione dei viali di sicurezza, con lo stanziamento di 780 milioni.

Spese di esercizio e manutenzione di vivai, con la previsione di 10 milioni. Altre spese riguardano la manutenzione di immobili, strade, chiudende, sorgive ed acquedotti, con lo stanziamento di 50 milioni.

c) *Altre categorie.*

In altre due categorie del bilancio figurano previsioni di spesa: nella categoria delle poste correttive e compensative delle entrate, 50.000 lire per restituzione di somme indebitamente acquisite all'entrata; e nella categoria delle somme non attribuibili, 500.000 lire per spese di liti, arbitrari, risarcimenti ed accessori, nonché 55 milioni quale fondo di riserva per nuove e maggiori spese.

B) **SPESE IN CONTO CAPITALE.**

Gli stanziamenti per le spese in conto capitale sono indicati nella categoria denominata costituzione di capitali fissi e riguardano: 200 milioni per costruzione e riparazione straordinaria di strade e di stradelle principali e secondarie di servizio; 100 milioni per costruzione e riparazione di fabbricati; 30 milioni per impianti di linee elettriche, telefoniche, radiofoniche e di vie aeree per il trasporto dei prodotti boschivi; 5 milioni per costruzione e riparazione di opere di captazione e ricerca di acque sorgive e sotterranee e di impianti di condutture idriche di allacciamenti; 250 milioni per ricostituzione di boschi deteriorati, rimboschimenti e piccole opere di bonifica connesse; 10 milioni per opere di miglioramento dei pascoli di proprietà dell'Azienda e 60 milioni per l'impianto e l'ampliamento dei vivai forestali.

IL PRESIDENTE  
(Ciro Pagliara)

IL RELATORE ESTENSORE  
(Aurelio Grassi)

PAGINA BIANCA